FORMULARIO NOTARIALE

O SIA

LA SCIENZA E L'ARTE

dell'Esperto Notaro

CON AVVERTENZE, OSSERVAZIONI, ED ALLEGAZIONI ESTRATTE DAL DIRITTO ROMANO, DAL DIRITTO CANONICO, E DAL GIUS TOSCANO, CON AUMENTO DI OSSERVAZIONI, DI NOTE, E DI DECISIONI DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

del Dottor Pasquale Cecchi

E DI

GIO. BATTA. CECCHI FIGLIO

NOTARI REGI A FIRENZE

OPERA NECESSARIA AI NOTARI, E LORO APPRENDISTI, ED A QUALUNQUE ALTRO ORDINE DI PERSONE UTILISSIMA

EDIZIONE SECONDA

TOMO II. PARTE I.

FIRENZE, 1826

DALLA TIPOGRAFIA PAGANI

Con Licenza e Privilegio.

SEZIONE I.

Formule di più, e diversi atti di promessa di vendere, e di vendita di cose immobili.

Num. I.

Formula di contratto di promessa di vendere.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me sottoscritto G. B. C. Notaro a
« Firenze, residente di Studio a . . . ed in pre-
« senza degli infrascritti testimoni aventi i requi-
« siti voluti dalla legge, si è costituito il Signor
« Biagio del fù Pier Giovanni Piermei, possiden-
« te domiciliato in Scarperia, il quale per il pre-
« sente pubblico Instrumento promette e si obbli-
« ga di vendere al Sig. Attilio del Sig. Riginaldo
« Girondi possidente, domiciliato parimente in
« Scarperia, ed attualmente dimorante per ragio-
« ne di affari in questa città di Firenze, presente,
« e per se, suoi eredi, e successori accettante, e
« stipulante. E viceversa detto Sig. Attilio Giron-
« di promette, e si obbliga di comprare un pode-
« re con casa da lavoratore, e terre lavorative,
« vitate, e ulivate di quadrati . . . in circa, a
« corpo, e non a misura (1) denominato detto
« podere del Riposo, posto nel popolo di S. . .
« comunità di Scarperia, a cui confina a 1.° . . .
« 2.° . . . 3.° . . . e 4.° . . . salvi altri più

(1) Quanto alla nuova misura di quadrati, vedi le note delle seguenti formule di n. 3 e n. 6 di questa Sezione.

« veri vocaboli, e confini con decima di fiorini 3
« e detta vendita, e respettiva compra promettò-
« no, e si obbligano di farla, ed eseguirla per
« quel prezzo, che resulterà dalle stime, chè sa-
« ranno fatte di detto fondo dai Sigg. Loren-
« zo . . . e Luigi . . . Periti eletti e nominati,
« il primo da detto NN. compratore, ed il secon-
« do da detto NN. venditore, ed in caso di di-
« scordia tra questi, per quel prezzo che verrà
« determinato dal Sig. Pietro . . . concordato
« dalle Parti predette per doversi pagare il detto
« prezzo *(s' indichi il modo, e le condizioni del*
« *pagamento)*; e per doversi effettuare la detta
« vendita, dopo che saranno fatte le dette stime,
« per mezzo di pubblico Instrumento munito di
« tutte le clausole, e cautele che sono di natura
« del contratto, e secondo le regole di ragione,
« e con gli appresso patti, e condizioni, e non
« altrimenti. *(Qui si riporteranno quei patti, che le Parti vorranno stabilire, e qualora intervenga la dazione della caparra, si soggiunga).*

« E per maggior sicurezza di detto Sig. vendi-
« tore per il puntuale adempimento, ed esecuzio-
« ne delle cose contenute nel presente Instru-
« mento, il prenominato Sig. compratore alla
« presenza di me Notaro, e testimoni infrascritti,
« ha data e pagata a detto Sig. venditore presente
« ed a se traente la somma di Sc. . . . con titolo
« di caparra della vendita, e respettiva compra da
« farsi come sopra, la qual somma dovrà nell' at-
« to della celebrazione del pubblico Instrumento,
« imputarsi e compensarsi in conto, e con altret-
« tanta rata del prezzo del suddetto podere da ven-
« dersi come sopra, con patto espresso, che se

« per dato, e fatto di detto compratore non resti
« effettuata la detta vendita, in tal caso il precitato
« compratore non sia, nè possa mai per alcun
« tempo essere obbligato alla restituzione di detta
« somma da esso come sopra ricevuta con titolo di
« caparra, ma debba intendersi, ed aversi per lu-
« crata, e divenuta propria perpetuamente di detto
« venditore. *(Questa dazione di caparra può farsi anche separatamente dall' atto della promessa, ed anche per qualunque altro titolo permesso dalla legge).*

« Hanno finalmente convenuto le Parti predet-
« te, che non debba esser permesso ad alcuno di
« loro di recedere dalle cose, come sopra conve-
« nute, col non mandare ad esecuzione la sud-
« detta vendita, e respettiva compra, ma ciascu-
« na di esse debba effettuare quanto sopra nel
« modo, e colle condizioni sopra espresse, e non
« altrimenti.

« E per l' inviolabile osservanza di quanto so-
« pra, il predetto venditore obbliga, ed ipoteca
« specialmente detto podere a favore di detto com-
« pratore, e quest' ultimo obbliga ed ipoteca spe-
« cialmente a favore di detto venditore una ca-
« sa . . . e generalmente obbligano, ed ipoteca-
« no le respettive loro proprie persone, beni ed
« eredi presenti e futuri, ed i beni dei respettivi
« loro eredi nel modo migliore di ragione. *(Nel caso di conservazione del sistema ipotecario si ricorra alle formule di che nel primo tomo del presente Formulario).*

« Fatto il presente pubblico Instrumento in
« questa città di Firenze l'anno, mese e giorno che
« sopra nello Studio di me Notaro sottoscritto, po-
« sto in via . . . quivi presenti i Sigg. Anselmo

« di Ignazio Palandi, e Francesco di Doroteo Sa-
« lamini, ambidue rigattieri domiciliati in Firen-
« ze in detta via . . . testimoni richiesti. E det-
« to NN. venditore ha dichiarato di non sapere
« scrivere per mezzo di suo giuramento da me
« Notaro infrascritto deferitogli, e da esso preso
« nelle forme, toccate le scritture, ed il predetto
« compratore, detti testimoni con me Notaro han-
« no sottoscritto dopo lettura fatta del presente.
« Rogantes ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La promessa di vendere allorchè è fatta validamente, ed in maniera, che non vi sia luogo alla penitenza è di stretto gius, egualmente che è la stipulazione. *Bero cons.* 157 *n.* 22 *lib.* 1. *Tiraquell. de retract. convent.* § *fin. verb. valet sub n.* 45. *Leg. in bonae fidei* 8 *cum glos. ff. de eo quod certo loco. L. quidquid adstringendae* 99 *ff. de verb. obligat.*

2. All'effetto poi, che la promessa di vendita possa dirsi una vera vendita, conviene che vi concorrano due requisiti, cioè, la tradizione per parte del venditore, ed il pagamento del prezzo per parte del compratore, o sivvero vi concorra una mutua promessa accompagnata dai soliti requisiti, cioè il consenso, la cosa, ed il prezzo. *Vid. De Luc. de empt. disc.* 48.

3. Se la promessa di vendere è stata fatta mediante caparra, ciascuno dei contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto, perdendo la caparra chi l'ha data, restituendo il doppio chi l' ha

ricevuta. *L.* 17 *cod. de fid. instr. Prin. Instit. de empt. et vend.*

4. Nulladimeno se il contratto è perfetto, e che la caparra sia stata data, o in prova del contratto medesimo, o per parte del prezzo, non è più lecito ad uno dei contraenti di recedere dal contratto senza il consenso dell' altro, ancorchè si raddoppi il prezzo. *L.* 35 *ff. de contrahend. empt. Prin. Instit. de empt. et vend. L. ult. ff. de leg. commiss. L.* 3 *l.* 6 *cod. de rescind. vend.*

Num. II.

Formula di contratto di vendita libera di un palazzo.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me sottoscritto D. P. C. Notaro re-
« gio a Pistoja residente di Studio . . . è com-
« parso il nobile Sig. . . . del fu Illmo. Sig. D.
« patrizio . . . Pistojese, domiciliato in Pistoja,
« ed abitante in via . . . il quale per il presen-
« te pubblico Instrumento, e per se, suoi eredi, e
« successori, di ragion propria ed in perpetuo ha
« dato, venduto, e concesso, siccome dà, vende,
« concede, e trasferisce al nobile Sig. E. . . .
« del fu Illmo. Sig. F. . . . patrizio Pistojese,
« domiciliato in Pistoja, e dimorante nella piaz-
« za di S. Francesco, presente, e per se, suoi ere-
« di, e successori ricevente, accettante, stipu-
« lante, e comprante.

« Un palazzo posto in questa città di Pistoja
« . . . *(si faccia un' esatta descrizione, e con-*
« *finazione del fondo)* salvi altri più veri, e noti
« vocaboli, e confini con decima di Fiorini 4

(o sivvero s'indichi la liretta di estimo per quei luoghi dove il Fiorino non si conosce per misura delle pubbliche gravezze) con tutti gli annessi, e
« connessi, usi, servitù, adiacenze, e pertinen-
« zè, con tutte, e singole le cose, andare e stare
« con detto palazzo, ad avere, tenere, e possede-
« re colla clausola del costituto, costituzione di
« Procuratore, cessione pienissima di tutte le ra-
« gioni competenti a detto Sig. venditore, e colla
« promessa della difesa generale, generalissima, e
« dell'evizione in forma amplissima per ogni, e
« qualunque caso di molestia, o evizione di tutto,
« o parte di detto palazzo in qualunque modo, ed
« in qualsivoglia maniera, e per qualunque causa
« detta evizione o molestia sia per derivare, niuna
« esclusa, nè eccettuata, e secondo le regole di
« ragione.

« Questa vendita e respettiva compra le Parti
« predette hanno fatta, e fanno per il prezzo, ed
« in nome di vero, e giusto prezzo di Sc. . . .
« così convenuto d' accordo, ed a tutte spese, ed
« intera gabella di detto Sig. compratore, *(e do-*
« *ve è conservato il sistema ipotecario)*, come
« pure ogni e qualunque diritto d'inscrizione e
« trascrizione del presente contratto, perchè così
« per patto espresso, e non altrimenti.

« il qual prezzo di Sc. . . . il prenominato
« Sig. compratore alla vista di me Notaro e testi-
« moni infrascritti ha effettivamente numerato e
« pagato a detto Sig. venditore presente, e in
« tante monete di argento in Francesconi riceven-
« te, e a se traente, e tante esser confessante, fa-
« cendone a detto Sig. compratore amplissima ri-
« cevuta, saldo, fine, e quietanza col patto per-
« petuo di mai più domandargli cosa alcuna

« per detta dependenza, condonandosi, conforme
« le Parti predette reciprocamente si condonano,
« quel di più, o dimeno del prezzo predetto, che
« potesse resultare da una stima di detto palazzo,
« che potesse far dubitare di lesione, alla qua-
« le le medesime altresì renunziano espressa-
« mente.

« Promettono finalmente dette Parti l'inviola-
« bile osservanza del presente contratto sotto l'ob-
« bligo ec. e per l'esecuzione eleggono per domi-
« cilio le suddette respettive dimore.

Num. III.

Formula di contratto di vendita di un podere, che fa un' Amministratore di un luogo pio regio.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti ec. è comparso l' Illmo. Sig. . . .
« Commissario del R. Spedale di . . . il quale
« ha esposto di essere stato autorizzato con Sovra-
« no Rescritto del dì . . . a vendere l' infrascrit-
« to podere per il prezzo resultante dalla stima del
« Perito di detto Spedale Sig. . . . con più il
« dieci per cento sopra la medesima a scanso del-
« la subasta, a favore del Sig. Gervasio Bonanti,
« con erogare detto prezzo nella dimissione di al-
« trettanti debiti di detto Spedale, il di cui frutto
« è al di sopra di quello che sogliono attualmente
« rendere i beni di suolo. Ed essendo ora in gra-
« do dette Parti di procedere all' esecuzione di
« quanto sopra. Di qui è che

« Per il presente pubblico Instrumento appa-
« risca, e sia noto qualmente il prefato Illmo.

« Sig. . . . nella qualità di Commissario . . .
« (*o di Soprintendente*) di detto Spedale (*o*
« *altro luogo pio*) e premessa dal medesimo so-
« lenne protesta, che per quanto stipuli, e pro-
« metta nel presente Instrumento non ha inteso,
« nè intende di obbligare in alcuna forma la pro-
« pria sua persona, beni, ed eredi presenti, e
« futuri, ma unicamente le sostanze e beni pre-
« senti, e futuri di detto R. Spedale. E premessa
« altresì solenne dichiarazione, che tutto quello,
« e quanto sarà promesso, e convenuto nel pre-
« sente Instrumento s' intenda fatto, e stipulato
« in esecuzione di detto Sovrano Rescritto del
« dì . . . e coerentemente alla stima, e relazio-
« ne di detto Perito . . . del dì . . . riposto il
« tutto nell' Archivio di detto Spedale, e nella
« vegliante filza di negozj diversi spediti del cor-
« rente anno 1826, alla quale ec. E detta prote-
« sta, e dichiarazione ferme stanti, e non altri-
« menti, nè in altro modo, in detti modi, e no-
« mi, e di ragion propria di detto Spedale, ed in
« perpetuo ha dato, venduto, e concesso, sicco-
« me concede, e liberamente vende, e trasferisce
« al Sig. Gervasio del fu Sig. Protasio Bonanti
« Setajolo, domiciliato in Firenze in Borgo Pinti,
« qui presente, per se, suoi eredi, e successori,
« accettante, stipulante, e comprante un podere
« con casa da lavoratore, seminativo, vitato, e
« pioppato, di staja 90 circa a seme posto nel
« popolo di S. Gervasio comunità di Fiesole (1)

---

(1) Nel territorio Fiorentino l'antica misura agraria era nominata, e divisa come segue: in stajora, stiora, panora,

« con decima di Fiorini due, con tutti gli usi, e ser-
« vitù, adiacenze, e pertinenze ec. *(si seguiti come nella formula precedente)*.

« Questa vendita, e respettiva compra le Parti
« predette hanno fatta per il prezzo ed in nome di
« vero e giusto prezzo di Scudi 1100, che Scu-
« di 1000 valore di detto podere, a forma di det-
« ta stima, la quale le Parti predette hanno ap-
« provata, ed approvano in tutte le sue parti, ed
« hanno fatta, e fanno parte integrale, e sostan-
« ziale del presente Instrumento a tutti gli effetti
« di ragione, e i rimanenti Scudi 100 importare
« del dieci per cento sopra detta stima, a forma
« di detto Sovrano Rescritto, ed altresì a tutte spe-
« se, e gabella di detto Sig. compratore, con ob-
« bligo al medesimo di consegnare a detto Sig.
« venditore in detti nomi una copia autentica del
« presente Instrumento dentro il tempo, e termi-
« ne di un mese, a datare dal dì del presente In-
« strumento, e non altrimenti ec.

« Il qual prezzo di Scudi 1100 il precitato Sig.
« compratore, di ordine, consenso, e presenza di
« detto Sig. Commissario . . . ed in presenza di
« me Notaro, e testimoni infrascritti ha effettiva-
« mente pagato al Sig. . . . Cassiere di detto R.
« Spedale, che nel tirare a se detta somma, ne
« ha fatto, e fa al predetto Sig. compratore am-
« plissima ricevuta, saldo, fine e quietanza del

---

pugnora. Lo stajoro significa uno spazio di terreno capace di uno stajo di grano di sementa. Alcuni Agrimensori formano lo stajoro di tre stiora nel piano, e nel poggio di quattro stiora.

Il Granduca Pietro Leopoldo di gloriosa ricordanza ridusse detta irregolare antica misura nel modo da noi indicato nella nota alle osservazioni della seguente formula di n. VI.

« suddetto intiero prezzo col patto perpetuo di mai
« più domandare cosa alcuna a detto R. Spedale
« per detta dependenza.

« Promettono finalmente dette Parti in detti re-
« spettivi modi, e nomi l'inviolabile osservanza
« del presente atto sotto l'obbligo quanto a detto
« Sig. Commissario dei beni presenti e futuri
« di detto R. Spedale, e quanto a detto Sig.
« compratore, sotto l'obbligo della sua propria
« persona, beni, ed eredi presenti, e futuri, e
« dei beni dei suoi eredi nel modo migliore di ra-
« gione.

« Fatto ec.

Questa formula può applicarsi colle variazioni occorrenti a tutte quelle vendite che si fanno dai corpi morali di pubblica beneficenza, ed anche alla vendita di beni appartenenti a quelli che sono rappresentati dai tutori, o curatori, per i quali in luogo di Sovrano Rescritto, vi abbisogni il decreto del Tribunale competente.

Num. IV.

Formula di contratto di vendita di una casa che si fa dal Giudice in nome del debitore, con erogazione del prezzo nella dimissione di un debito, con cessione di ragioni ec.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti l'Illmo. Sig. NN. uno degli Auditori
« del Magistrato . . . stato delegato dal medesi-
« mo con decreto del dì . . . per devenire alla
« stipulazione del presente Instrumento, ed a-
« vanti ancora di me Notaro sottoscritto, Notaro

« a . . . residente di Studio in via . . . ed in
« presenza degli infrascritti testimoni aventi i re-
« quisiti voluti dalla legge, è comparso il Sig.
« Francesco del Sig. Placido Sarcassi mercante di
« grano, domiciliato a . . . il quale ha esposto,
« che il Sig. Ansano Cammelli di . . . essendo
« creditore di Sc. 500 del Sig. Gio. Antonio Pal-
« letti di . . . per dependenza dell' imprestito
« fruttifero al 6 per cento statogli fatto in ordine
« al pubblico Instrumento del dì 1 Gennajo 1810
« rogato dal Sig. NN. Notaro a . . . debitamen-
« te registrato, avendo ipotecato specialmente a di
« lui favore l' infrascritta casa, sopra la qual ca-
« sa prese fino sotto dì . . . all'Ufizio del Con-
« servatore dell' ipoteche di questa città di Firen-
« ze l' opportuna inscrizione ipotecaria, e non
« avendo in scadenza restituito detto capitale,
« procedè all' immissione in possesso di detto sta-
« bile per Instrumento rogato dal Sig. NN. Notaro
« a Firenze, debitamente registrato.

« Che successivamente avendo proceduto avan-
« ti il Magistrato . . . a tutti quegli atti di pro-
« cedura civile voluti dalla legge, onde condur-
« si alla vendita di detto stabile per mezzo del
« pubblico incanto da tenersi avanti di detto Ma-
« gistrato, previe le stime di detto fondo state
« fatte dal Perito Sig. . . . finalmente nell' ulti-
« mo di detti incanti tenuti sotto dì . . . restò
« detta casa liberata in vendita ad esso Sig. com-
« pratore, come maggiore offerente sopra la sti-
« ma di Sc. 500 da pagarsi nel modo e forma in-
« dicata nella tavoletta degli incanti, alla qua-
« le ec.

« Che finalmente essendo stata approvata la
« liberazione di detta casa con decreto di detto

« Magistrato del dì . . . altro non manchi per
« compimento di quanto sopra, che procedere al-
« la stipulazione del presente contratto, e con-
« temporaneamente al pagamento di detto prezzo
« al predetto creditore coll' opportuna cessione di
« ragioni e promessa della restituzione di detto
« prezzo ai termini di ragione. Di qui è che

« Per il presente pubblico Instrumento apparí-
« sca, e sia noto qualmente il prefato Illmo. Sig.
« Auditore . . . e Giudice delegato come sopra,
« e premessa dal medesimo solenne protesta, che
« per quanto stipuli, e prometta nel presente I-
« strumento, non ha inteso, nè intende di obbli-
« gare in alcuna forma la propria sua persona,
« beni, ed eredi, ma unicamente la persona, be-
« ni, ed eredi presenti, e futuri di detto Sig.
« Gio. Antonio del fu Andrea Palletti merciajo
« domiciliato in . . . debitore. E premessa al-
« tresì dal medesimo Sig. Auditore, e Giudice de-
« legato solenne dichiarazione, che tutto quello e
« quanto sarà promesso, e convenuto nel pre-
« sente Instrumento s' intenda fatto, e stipulato
« coerentemente agli atti della vendita di detta
« casa, ed al suddetto decreto di liberazione, ed
« all' altro decreto di approvazione di detta libe-
« razione, che si conservano nella Cancelleria di
« detto Magistrato, ai quali ec. E detta protesta,
« e dichiarazione ferme stanti, e non altrimenti,
« nè in altro modo, ita ut potius ec.; in nome, e
« per interesse di detto debitore, suoi eredi, e
« successori in perpetuo ha dato, venduto, e con-
« cesso, siccome dà, concede, e liberamente ven-
« de, e trasferisce

« Al prenominato Sig. Francesco Sarcassi pre-

« sente, e per se, suoi eredi, e successori, ac-
« cettante, stipulante e comprante.

« Una casa . . . con tutte le sue adiacenze, e
« pertinenze, usi, servitù ec., ad avere, tenere e
« possedere . . . (*Si prosegua come nella formula n. 1 di questa Sezione*).

« Questa vendita, e respettiva compra le Parti
« predette hanno fatta, e fanno per il prezzo, ed
« in nome di vero, e giusto prezzo di Scudi 500,
« corrispondente alla suddetta liberazione, e suc-
« cessiva approvazione, ed a tutte spese altresì di
« detto compratore, compreso il diritto di regi-
« stro, o gabella, e qualunque altro diritto d' in-
« scrizione, e trascrizione, siccome le spese occor-
« se per detti incanti, perchè così per patto e-
« spresso.

« Il qual prezzo dovendosi a forma del suddet-
« to decreto di liberazione pagare direttamente al-
« l'antedetto Sig. Ansano Cammelli per le cause,
« e colle condizioni sopra espresse. Perciò

« È comparso contemporaneamente il predetto
« Sig. Ansano Cammelli, il quale con animo di
« ricevere il pagamento di detto credito di Sc. 500
« per capitale, ha ceduto, e cede traslativamente,
« e non estintivamente, ed a tutti gli effetti di ra-
« gione a favore del suddetto Sig. Francesco Sar-
« cassi compratore presente, ed accettante tutte,
« e ciascuna delle ragioni, azioni, anteriorità,
« privilegj, ed ipoteche ad esso competenti in or-
« dine e per le cause di che nel suddetto pubbli-
« co Instrumento d'imprestito fruttifero del dì . . .
« ponendo, e surrogando altresì detto Sig. com-
« pratore nell' inscrizione ipotecaria, come sopra
« stata da esso presa, ed acconsentendo a qua-
« lunque mutazione di domicilio, avendo agli ef-

« fetti predetti consegnata a detto compratore la
« copia autentica di detto Instrumento d'impresti-
« to e la nota di detta fatta inscrizione, le quali
« ragioni il medesimo Sig. Cammelli ha dichia-
« rato essere appresso di se, vere, certe, salve,
« intatte, ed illese, a niun altro cedute, affette,
« nè obbligate, e per tali, o come tali sempre
« mantenerle sotto l'obbligo della sua propria
« persona, beni ed eredi, presenti, e futuri, e
« dei beni dei suoi eredi (*si varj l'obbligazio-
ne dei beni nel caso del sistema ipotecario,
conforme si è indicato nel primo tomo di questo*
« *Formulario*), a condizione però che tali ra-
« gioni come sopra cedute non possano ritorcersi
« contro detto Sig. cedente, neppure in con-
« corso. . . .

« La qual cessione di ragioni ferma stante, il
« suddetto compratore di consenso di detto Sig.
« Auditore Giudice delegato, e col prezzo di det-
« ta casa come sopra venduta, alla vista di me
« Notaro, e testimoni infrascritti ha effettivamen-
« te numerato, e pagato al predetto Signor NN.
« creditore di detta somma di Scudi 500 in tante
« buone, e correnti monete di argento facienti la
« suddetta somma, e quella a se traente, e tanta
« esser confessante, in conseguenza di che il me-
« desimo Sig. NN. creditore si chiama pagato, e
« soddisfatto da detto Sig. venditore, e per esso
« da detto Sig. compratore di detto suo credito per
« capitale, e respettivamente detto Sig. Giudice
« delegato per interesse di detto debitore si chia-
« ma soddisfatto, e pagato dell'intiero prezzo di
« detta casa venduta, e del medesimo ha fat-
« to, e fa a favore di detto compratore pre-

« presente, ed accettante ogni più opportuna rice-
« vuta, saldo, fine, e quietanza.

« La qual somma di Sc. 500 l' antedetto Sig.
« NN. creditore promette, e si obbliga di restituire
« per una sol volta al detto Sig. NN. compratore,
« e suoi, con più la rata di gabella, e spese ec.
« in ogni, e qualunque caso di molestia, o evi-
« zione di detta casa venduta, sicome ancora nel
« caso di sopravvenienza di creditori anteriori,
« e poziori, e di concorrere con gli eguali, come
« di ragione, il tutto sotto l'obbligo della sua pro-
« pria persona, beni, ed eredi presenti, e futuri,
« e dei beni dei suoi eredi, in ogni ec. a condi-
« zione però, che avvenendo il caso di detta re-
« stituzione, debba esso Sig. creditore intendersi
« ritornato alle primiere ragioni di detto suo cre-
« dito, senza bisogno di altra retrocessione (*Se è conservato il sistema ipotecario, avrà luogo, come sopra l' ipoteca speciale.*)

« Promettono finalmente dette Parti ec.

« Fatto ec.

Questa formula potrà applicarsi ad altri casi consimili, ed anche al caso, che il venditore sia rappresentato da un Procuratore, variando ec.

Num. V.

Formula di contratto di vendita di più poderi con mallevadoria per il caso di evizione.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. si è costituito il Sig. An-
« giolo del fu Sig. Filidauro Paradisi possidente
« domiciliato in Siena, e dimorante in via det-
« ta . . . il quale per il presente pubblico Instru-

« mento, e per se, suoi eredi, e successori in
« perpetuo ha dato, venduto, e concesso, siccome
« da, concede, vende liberamente, e trasferisce
« al Sig. Fulgenzio del fu Signor Pancrazio Adi-
« mari proprietario domiciliato nella città di Sie-
« na, e dimorante in via . . . qui presente, per
« se, suoi eredi, e successori, accettante, stipu-
« lante, e comprante.

« Un podere . . . .

« Item altro podere . . . di staja in tutto det-
« ti poderi dugento a seme in circa ed a corpo,
« e non a misura con tutte le loro adiacenze, e
« pertinenze, annessi, e connessi, usi, e servitù
« ad avere e possedere colla clausola ec. *(si pro-
segua come nelle prime formule di questa Se-
zione)*.

« Questa vendita, e respettiva compra hanno le
« Parti predette fatta per il prezzo, ed in nome di
« vero, e giusto prezzo di Sc. 6000, ed a tutte spe-
« se, ed intiera gabella di detto compratore, perchè
« così per patto espresso.

« Il qual prezzo di Scudi 6000 detto compra-
« tore alla presenza di me Notaro, e testimoni in-
« frascritti ha effettivamente numerato, e sbor-
« sato al suddetto venditore in tanti Francesconi,
« il quale nel tirare a se detta somma, glie ne ha
« fatta amplissima ricevuta, saldo, fine, e quie-
« tanza, col patto perpetuo di mai più doman-
« dargli cosa alcuna per detta dependenza, re-
« nunziando alla lesione enorme, ed enormissi-
« ma, ed a qualsivoglia altro rimedio, che di ra-
« gione ec.

« E per maggior cautela, e sicurezza di detto
« compratore per l'osservanza di tutte le cose con-
« venute nel presente Istrumento i Sigg. NN. ben-

« chè sappiano di non esser tenuti, nè obbligati,
« ma non ostante volendo efficacemente obbligar-
« si stanno mallevadori, e come principali, prin-
« cipalmente, insieme, solidamente obbligati
« non solo fra di loro, quanto con detto vendi-
« tore, ed a favore di detto compratore presente,
« ed accettante, promettendo, conforme ciascuno
« di essi, non tanto unitamente, che separata-
« mente promette, e si obbliga, che detto vendi-
« tore e suoi osserveranno, e eseguiranno pun-
« tualmente quanto dal medesimo è stato come
« sopra promesso, altrimenti intendono, e voglio-
« no, e ciascuno di essi solidalmente intende, e
« vuole esser tenuto in proprio, come se detta
« vendita fosse stata fatta da loro medesimi, al qua-
« le effetto ciascuno di essi ha renunziato, e re-
« nunzia al benefizio della divisione, e dell' e-
« scussione, e generalmente ad ogni, e qualunque
« altro benefizio, che dalle Leggi fosse stato ac-
« cordato, e introdotto a favore dei mallevadori,
« e correi del debito, come pure ad ogni, e qua-
« lunque eccezione, che potesse loro competere
« contro la presente loro obbligazione, niuna esclu-
« sa, nè eccettuata, ed il tutto sotto l'obbligo so-
« lidale delle respettive loro persone, beni, ed
« eredi presenti, e futuri, e dei beni dei loro ere-
« di in ogni ec. *(e se è conservato il sistema ipo-
tecario converrà che ciascuno ipotechi special-
mente un fondo libero)*.

« Promettono finalmente dette Parti ec.

« Fatto ec.

Num. VI.

Formula di contratto di vendita di un appezzamento di terra senza promessa di evizione.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. è comparso il Sig. NN. il « quale in vigore del presente pubblico Instrumen- « to, e per se, suoi eredi, e successori, ed in per- « petuo ha dato, venduto, e trasferito, siccome da, « vende liberamente, e trasferisce.

« Al Sig. NN. qui presente, e per se, suoi ere- « di, e successori accettante, comprante, e stipu- « lante.

« Un pezzo di terra . . . . . con tutti gli usi e « servitù ec. ad avere, tenere, e possedere colla « clausola del costituto, costituzione di Procura- « tore, cessione pienissima di ragioni, e con patto « espresso, che detto venditore, e suoi non deva « mai esser tenuto, nè a difendere, nè a rilevare « detto compratore, o suoi, e neppure a restituire « parte alcuna dell' infrascritto prezzo in qualsi- « voglia caso di molestia, o evizione, che in qua- « lunque tempo, e per qualsivoglia causa, e titolo « gli fosse inferita sopra detto appezzamento di « terra, escluso soltanto il caso, che tal molestia, « o evizione dipendesse dal fatto proprio di esso « venditore, nel qual caso intendono dette Parti « di rimettersi a quanto è di natura del presente « contratto, ed a quanto sia di ragione, e non al- « trimenti ec.

« Il qual prezzo (*si dica come nella prima formula della presente Sezione*).

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Num. VII.

Formula di contratto di vendita di un fondo che il sordo e muto, non dalla nascita, ma per malattia fa ad un cieco.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. si è costituito il Sig. NN.
« muto, e sordo per ragione di malattia già soffer-
« ta, il quale in vigore del presente pubblico In-
« strumento, e per se, suoi eredi, e successori ed
« in perpetuo ha venduto al Sig. NN. cieco, an-
« cor esso per malattia, presente, accettante, sti-
« pulante, e comprante.

« Un mulino da grano a due palmenti, con
« casa per uso del mugnajo, ed orto annesso, con
« sue macine, ed attrezzi, posto, e situato nella
« comunità di S. Giovanni nel Valdarno di sopra,
« ed in luogo detto Bellosguardo, a cui confina . . .,
« con tutti i suoi annessi, e connessi, adiacenze,
« e pertinenze solite andare, e stare con detto mu-
« lino, casa, ed orto ec. ad avere, tenere, e pos-
« sedere colla clausola del costituto, costituzione
« di Procuratore ec.

« Questa vendita dette Parti hanno fatto, e fan-
« no per il prezzo, ed in nome di vero, e giusto
« prezzo di lire Fiorentine 4000, così convenuto
« concordemente, ed a tutte spese, ed intiera ga-
« bella di detto compratore.

« Il qual prezzo alla vista di me Notaro, e te-
« stimoni infrascritti, l'antedetto Sig. NN. ha ef-
« fettivamente pagato il prefato Sig. NN. che glie
« ne ha fatta amplissima ricevuta, saldo fine, e
« quietanza col patto perpetuo di mai più doman-
« dargli cosa alcuna per detta dependenza.

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La compra, e vendita è un contratto consensuale, mediante il quale una, o più persone si obbligano di dare qualche cosa per riceverne in iscambio un determinato prezzo. *L.* 1 § 1, *et* 2, *l.* 2 § 2, *l.* 8 *pr. l.* 9 *l.* 72 *ff. de contrahend. empt. Prin. Instit. de empt. et vendit.*

2. Questo contratto può farsi per mezzo di scrittura, o pubblica, o privata, ed anche col solo consenso manifestato per lettera, o in altro modo qualunque, ed ancora fra gli assenti. *L.* 1 § *ult. l.* 2 § 1 *ff. de contrah. empt.* § 3 *Instit. de empt., et vendit.*

3. Ma qualora i contraenti convengono di celebrare il contratto per scrittura, non è il medesimo perfetto, finchè la scrittura non è compita. *L.* 17 *cod. de fid. instrum. Prin. Instit. de empt., et vendit.*

4. La compra, e vendita è perfetta fra le Parti, allorchè hanno convenuto della cosa, e del prezzo, ma la proprietà della cosa non si acquista dal compratore, se non gli viene consegnata dal venditore, e quantunque segua la consegna, se il compratore non ha pagato al venditore il prezzo convenuto, non ne acquista la proprietà, a meno che non abbia ottenuto dal venditore stesso una dilazione. *L.* 19 *l.* 53 *ff. de contrahend. empt. L.* 12 *cod. de reivind.* § 41 *Inst. de rer. divis.*

5. La vendita può farsi puramente, semplicemente, e sotto condizione sospensiva, o resolutiva, e può altresì avere per oggetto due, o più cose al-

ternativamente. *L.* 2, *l.* 7 *ff. de contrahend. empt.* *L.* 8 *l.* 10 *ff. de peric., et comod. rei vend.*

6. Non solo il prezzo deve esser determinato, ma è necessario ancora, che sia vero, poichè una vendita non può sussistere, il di cui prezzo sia immaginario. *L.* 55 *ff. de contrahend. empt. L.* 12 *ff. de aqua, et aquae pluv. arcen. L.* 54 *ff. de obligat., et act.*

7. Non può sussistere neppure la vendita, se il prezzo consiste in una somma inferiore assaissimo al valore della cosa venduta per celare una donazione. *L.* 36 *l.* 38 *ff. l.* 5 *cod. de contrahend. empt.*

8. Il prezzo altresì deve esser giusto, ma è permesso ai contraenti di circonvenirsi per guadagnare l'uno a spese dell'altro, purchè peraltro il guadagno non superi la metà del giusto prezzo, nel qual caso la compra, e vendita può rescindersi per vizio di lesione. *L.* 16 § 4 *ff. de min.* 29 *ann. L.* 2 *l.* 7 *cod. de rescind. vend.*

9. Il prezzo deve consistere in denaro, almeno per la maggior parte, altrimenti il contratto si converte in una permuta. *L.* 1 § 1 *ff. de contrah. empt. L. penult. cod. de rer. permut.* § 1 *Instit. de empt., et vend.*

10. E qualora il prezzo consista metà in denaro, e metà in altre cose diverse, e non distinguendosi la volontà delle Parti, si presume, che abbiano voluto fare una compra, e vendita, essendo un contratto più in uso della permuta dopo l'invenzione del denaro. *Leg.* 1 *ff. de contrahend. empt.* (1)

---

(1) Il primo a contrassegnare la moneta si crede essere stato Fidone Re degli Argivi l'anno 895 avanti la nascita di G. C. Il secondo Licurgo legislatore dei Spartani, ed il

11. Il prezzo può rimettersi all' arbitrio di un terzo, e se questi non vuole, o non può far la dichiarazione del prezzo la vendita è nulla. *L. 7 prin. ff. l. ult. cod. de contrahend. empt.* § 1 *Instit. de empt. et vendit.*

12. I conjugi possono vendere, e comprare fra di loro, purchè il contratto non contenga in se una donazione. *L.* 5 § 5 *l.* 31 § 3 4 *l.* 7 *ff. de donat. inter vir., et uxor. L.* 38 *ff. de contrahend. empt.*

13. Allorchè i contraenti rapporto alla misura dei beni di suolo, che contrattano, nominano da principio le staja, o altra misura, ed allora questa espressione si dice apposta tassativamente, considerandosi nel contratto soltanto la misura espressa, talmentechè se poi tra i confini enunziati nel contratto si trovi una quantità superiore di misura a quella nominata, il di più non resta compreso nella vendita, o nella locazione, e perciò si fa luogo ad una proporzionata diminuzione di prez-

---

terzo Aliatte Re dei Lidi *Ved. Wachter Archaeologia nummaria cap.* 4.

L'origine poi del prezzo della vendita benissimo viene spiegata da *Paolo Giur. Cons. nella L.* 1 *ff. de contrahend. empt.* » Origo emendi, vendendique a permutationibus coe» pit. Olim enim non ita erit nummus: neque aliud merx, » aliud praetium vocabatur: sed unusquisque secundum neces» sitatem temporum, ac rerum utilibus inutilia permutabat, » quando plerumque evenit, ut quod alteri superest, alteri » desit; sed quia non semper, nec facile concurrebat, ut, cum » tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberent, quod » tu accipere velles, electa materia est cui rei publica ac per» petua aestimatio difficultatibus permutationum, aequalitate » quantitatis subveniret, eaque materia forma publica per» cussa, usum, dominiumque, non tam ex substantia prae» bet, quam ex quantitate; nec ultra merx utrumque, sed » alterum praetium vocatur.

zo, essendo questo il caso, che la vendita dicesi fatta a misura. (1)

14. E quando i contraenti medesimi incominciano nell' atto del contratto dalla specie, o dal corpo, nominandolo, e descrivendolo, in questo caso si dice venduto, o locato tutto il corpo, che trovasi circoscritto dai confini espressi nel contratto, quantunque la misura sia maggiore di quella indicata nel medesimo, stando la misura in luogo di dimostrazione, la quale per quanto si riscontri erronea, o falsa, non vizia, nè opera l'effetto, che debba aumentarsi, o diminuirsi a proporzione il prezzo. *L. 2 ff. locati. Surd. decis.* 42 *n.* 18. *Mans. consult.* 83 *n.* 1 *Tom.* 10, e comunemente i DD.

15. Quelle contrattazioni poi di beni, che si fanno a corpo, e non a misura, non vi è luogo a domandarne la misura, purchè non si giustifichi

---

(1) Fra le provide leggi dettate alla Toscana dall' augusto Imperator Leopoldo vi è quella incessantissima dal 13 marzo 1781 emanata per ridurre alla perfetta uniformità tutte le misure e pesi del Granducato, e specialmente la misura agraria del territorio Fiorentino.

La base di queste nuove misure agrarie è il braccio quadro a panno. Le sue unità, diecine, centinaja, migliaja, e diecine di migliaja sono le cinque specie di misure, procedendo dalla minima alla massima; all' *unità* corrisponde quella di *braccia quadre:* alla *diecina* quella di *deca:* alle *centinaja* quella di *pertica;* alle *migliaja* quella di *tavola*, alle *diecine di migliaja* quella di *quadrato.*

In questa forma furono corrette da quel vigilantissimo Sovrano le irregolarità, e gli abusi che nelle terrestri misure Fiorentine si trovavano.

Vedi l' Opuscolo intitolato: *Osservazioni sopra il braccio agrario Fiorentino* del P. Bernardino Vestrini delle Scuole Pie, stampato in Firenze nel 1781 presso Anton Giuseppe Pagani e Comp.

una diversità di confini. *Actolin. resol.* 5 *ex n.* 2 *Ciarlin. controv. cap.* 176. *Magon. decis. Flor.* 96 *n.* 14.

16. La parola in circa, che si stila apporre in simili contratti, produce l'effetto di portar seco una mancanza di una decima parte della giusta misura. *Rot. decis.* 73 *part.* 2 *rec., ubi alleg. Corneo cons.* 59 *n.* 5, 6.

17. Il sordo, e muto a nativitate, conforme abbiamo osservato nella Parte prima del Tomo 1 Art. 2 non può far contratti senza il curatore, ma il sordo, e muto per malattia che sa scrivere può contrattare, dovendo però firmar l'atto, approvandone in tutte le sue parti il contenuto. *Vedi il Formulario Notar. Senese dell' anno* 1686 *pag.* 57, *et seq.*

18. Il cieco finalmente non è impedito di contrattare, e far atti fra i vivi, seguitando le formalità consuete praticarsi per gli atti, che si stipulano dalle persone, che non sono prive di vista; poichè nei casi, che la Legge ha voluto maggiori solennità nelle disposizioni del cieco le ha chiaramente spiegate, conforme nel di lui testamento. *La L. Hac consultissima cod. de testam.* ha voluto maggiori solennità.

19. All' oggetto, che la promessa dell'evizione sia operativa a tutti gli effetti di ragione si rende necessario, che sieno usate espressioni effrenate, cioè che il venditore rimanga obbligato all'evizione *in qualunque modo, e per qualunque causa ella segua. Florent. praetensae evictionis* 30 *Luglio* 1779 *cor. Vinci, Brichieri Colombi e Raffaelli, e nella Confermatoria* 14 *Marzo* 1780 *avanti Arrighi, Ulivelli, e Vernaccini.*

Num. VIII.

Formula di contratto di vendita di un casamento fatto da una donna con riservo di dominio.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec. si è costituita la Signora An-
« nunziata Adorni moglie del Sig. Francesco Pen-
« netti benestante domiciliata in Pisa in via S.
« Maria, la quale essendo stata autorizzata con
« Decreto di mondualdo proferito sotto dì . . . .
« dall' Illmo . . . a vendere l' infrascritto casa-
« mento, che le appartiene, come suo estradota-
« le, alla Sig. Assunta Bologni moglie del Sig.
« Pietro Cardini benestante, parimente domicilia-
« ta a Pisa in via S. Antonio, stata parimente au-
« torizzata a comprare detto casamento con Decre-
« to di mondualdo di detto giorno, emanato da
« detto Illmo . . . e volendo ora dette Parti ese-
« guire quanto sopra; Di qui è che
« Per il presente pubblico Instrumento appari-
« sca e sia noto qualmente la prenominata Sig. An-
« nunziata Pennetti nata Adorni inerendo alle fa-
« coltà statele concesse in ordine al suddetto De-
« creto . . . e salvo l' infrascritto riservo di do-
« minio, e non altrimenti, di ragione sua propria,
« e per se, suoi eredi, e successori ha dato, ven-
« duto, e concesso, siccome dà, concede, vende, e
« trasferisce alla prefata Sig. Assunta Cardini nata
« Bologni qui presente, ed inerendo ancor'essa al
« suddetto Decreto . . . accettante, stipulante, e
« comprante.
« Un casamento . . . con tutti i suoi annessi,
« e connessi, adiacenze, e pertinenze, usi, e ser-

« vitù ad aversi . . . *(si prosegua come nella formula di N. 1 di questa Sezione.)*

« Questa vendita, e respettiva compra le Parti « predette hanno fatta, e fanno per il prezzo, ed in « nome di vero, e giusto prezzo di Sc. 800 moneta « Fiorentina di lire sette per Scudo in conformità « della stima del Perito stimatore NN. del dì . . . « ed a tutte spese ed intiera gabella di detta Sig. « compratrice, compresa una copia autentica del « presente Instrumento da consegnarsi a detta Sig. « venditrice.

« In conto del qual prezzo la predetta Sig. com- « pratrice alla presenza di me Notaro, e testimo- « ni infrascritti ha effettivamente dato e pagato « alla medesima Sig. venditrice la somma di Sc. « 100, per supplire ai di lei bisogni, e di sua « famiglia a forma di detto Decreto, la quale nel « tirare a se la somma predetta ne ha fatta, e fa a « detta Sig. compratrice amplissima ricevuta, e « quietanza.

« Ogni reliquato poi di detto prezzo che ascen- « de a Sc. 700 è rimasto convenuto, che debba « restare in mano di detta Sig. compratrice per « doversi rinvestire a comodo e vantaggio di detta « Sig. venditrice, e nel modo, e forma ordinata con « detto Decreto; con doverne frattanto corrispon- « dere il frutto recompensativo alla ragione del « cinque per cento all'anno, e pagarsi alla mede- « sima Sig. venditrice, e suo domicilio alla sca- « denza di ogni anno, e non altrimenti.

« E fintantochè non sarà totalmente pagato det- « to reliquato di prezzo, e frutti, la predetta Sig. « venditrice si è riservata, e si riserva il vero, ed « assoluto dominio sopra detto casamento, da non « risolversi in una semplice speciale preambula

« ipoteca, ma da doversi avere, e considerare per
« un vero riservo di dominio a tutti gli effetti di
« ragione.

« Ed ora per quando sarà come sopra saldato
« detto prezzo, la predetta Signora venditrice ha
« fatto, e fa del medesimo alla mentovata Sig. com-
« pratrice amplissima riccvuta, saldo, fine, e quie-
« tanza col patto perpetuo di mai domandarle
« cosa alcuna per detta dependenza.

« Promettono finalmente *(in caso d' ipotea speciale di beni si ricorra alle precedenti formule.)*

« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. Il riservo del dominio è un patto, mediante il quale il dominio non si trasferisce nel compratore, fintantochè non è pagato il prezzo. In forza di questo patto il riservatario del dominio è preferito a qualunque creditore anteriore sopra la cosa da esso venduta. *Gratian. disceptat. for. cap.* 206 523 720 *et* 956.

2. E per quanto secondo il diritto Romano regolarmente non si trasferisce il dominio senza il pagamento del prezzo, conforme abbiamo osservato; nulladimeno in pratica ciò non procede, se il riservo del dominio non sia espressamente dedotto in patto. *L. quod vendidi* 19 § *de contrahend. emption. Magon. dec. Luc.* 31 *n.* 9 *Dec. Flor.* 9 *n.* 6. *Negusant. de pignor. partic.* 5 *membr.* 2 *n.* 2; ma il privilegio resultante dal riservo di dominio sopra la cosa venduta non si estende ai miglioramenti, che dal compratore sono stati fatti

sopra la medesima. *Urceol. consult. forens. cap. 5 n. 62 et seq.*

Num. IX.

Formula di contratto di vendita di un' immobile colla preambula ipoteca.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec.

« È comparso . . . . il quale in vigore del pre-
« sente pubblico Instrumento, primieramente di
« consenso, e volontà dell' infrascritto Sig. com-
« pratore ha apposto, ed appone sopra l' infra-
« scritto tenimento di terre boschive una speciale
« preambula ipoteca a favore del Sig. NN. presen-
« te, ed accettante per di lui maggior sicurezza
« della somma di Sc. 600, che detto Sig. NN. è
« per imprestare all' infrascritto Sig. compratore
« per pagare il prezzo di detto tenimento di detta
« terra boschiva, e detta preambula ipoteca ferma
« stante, il medesimo Sig. NN. venditore in se-
« condo luogo per se, suoi eredi, e successori, ed
« in perpetuo ha dato, venduto, e concesso, sic-
« come da, concede, e liberamente vende al Sig.
« Eustachio del fu Sig. Ermenegildo Panizzi pos-
« sidente domiciliato . . . qui presente, e per
« se, suoi eredi, e successori accettante stipulante,
« e comprante

« Un tenimento di terre boschive di staja a se-
« me cento, antica misura Fiorentina, corrispon-
« dente a quadrati . . . nuova misura Toscana
« posto . . .

« Questa vendita, e respettiva compra è stata
« fatta per il prezzo, ed in nome di vero, e giu-

« sto prezzo di Sc. 600 moneta Fiorentina di lire
« sette per Scudo ed a tutte spese, ed intiera ga-
« bella di detto compratore, perchè così per
« patto ec.

« Il qual prezzo detto Sig. compratore e per es-
« so detto Sig. NN. datore del medesimo con al-
« trettanti, che ha dei suoi proprj denari sommi-
« nistrati a detto Sig. compratore con titolo d' im-
« prestito fruttifero, e con i patti, e condizioni di
« che nell' atto di detto imprestito di questo dì
« . . . debitamente registrato, ha dato, pagato,
« ed effettivamente numerato, e sborsato alla vi-
« sta di me Notaro, e testimoni infrascritti al pre-
« fato Sig. NN. venditore, che nel tirare a se detta
« somma, ne ha fatto e fa primieramente a detto
« Sig. NN. creditore, e di poi a detto compratore
« amplissima ricevuta, saldo, fine, e quietanza
« di detto prezzo col patto perpetuo di mai più
« domandare cosa alcuna per detta dependenza,
« poichè così ec. e non altrimenti, nè in altro
« modo ec.

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La preambula ipoteca è quella che il più delle volte si costituisce dal venditore sopra la cosa da vendersi per sicurezza di quello, che paga col proprio denaro il prezzo per il compratore, per l'effetto di esser preferito a tutti gli altri creditori anteriori, e poziori dell' istesso debitore. *De Luc. de donat. disc.* 6 *n.* 9.

2. Due sono i casi, che il più delle volte si suole apporre la preambula ipoteca. Il primo caso è quello sopra indicato, ed il secondo è allorquando alcuno compra qualche fondo, e temendo, che possa essere evitto senza speranza di rilevazione per parte del venditore, che il prezzo del fondo comprato si investa in altro fondo con l' apposizione della preambula ipoteca a suo favore, ed eccone la formula.

« Il qual prezzo detti contraenti hanno convenu-
« to doversi depositare da detto compratore in nome
« di detto venditore nella cassa . . . a condizione,
« che deva stare in deposito, fintantochè da detto
« venditore non si comprino tanti beni stabili
« cauti, e sicuri ec., sopra i quali debba apporsi
« la preambula ipoteca, o la condizione, che detti
« beni star debbano per sicurezza di detto com-
« pratore, e per sua difesa in caso di evizione,
« onde l'effetto sia, che detto compratore nei beni
« predetti sia preferito a qualunque creditore di
« detto venditore.

3. Si può altresì convenire, che il compratore ritenga il prezzo in mano fino al rinvestimento, potrà farsi uso di detta formula di N. VII. variando l' occorrente, ed avvertendo che sempre costi della versione del denaro.

Num. X.

Formula di contratto di vendita di un immobile, col patto resolutivo.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me sottoscritto NN. Notaro a . . .
« si è costituito il Sig. Ignazio Sandonnetti cal-

« culatore domiciliato in Livorno nella qualità di
« curatore del Sig. Pietro Prodigati, il quale per
« il presente pubblico Instrumento valendosi del-
« le facoltà state ad esso concesse dall' Illmo.
« Sig. . . . con suo decreto del dì . . . e non
« altrimenti ec. ha venduto, siccome cede, tra-
« sferisce, e vende al Sig. Ab. Francesco Tira-
« vanti, come Rettore del Benefizio di S. Agnese,
« eretto nella Chiesa cattedrale di Livorno, pre-
« sente, ed in detti nomi accettante, stipulante,
« e comprante in esecuzione del beneplacito Re-
« gio del dì . . . proferito da detto Illmo. . . .
« in esecuzione di Sovrano R. Rescritto del dì . . .
« al quale ec.

« Una casa posta in detta città di Livorno nel-
« la Piazza grande, a cui confina a primo. . . .
« salvo altri più veri, e noti vocaboli, e confini
« con tutti gli annessi, e connessi, adiacenze e
« pertinenze, usi, e servitù, ad avere, tenere e
« possedere *(si seguiti come nella prima formula di questa Sezione.)*

« Questa vendita è stata fatta per il prezzo, ed
« in nome di vero e giusto prezzo di Pezze cinque-
« mila da 8 e mezzo ed a forma della stima del
« Perito Sig. . . . stata approvata con detto de-
« creto di beneplacito Regio, ed a tutte spese del
« presente Instrumento di detto Signor Rettore,
« compreso qualunque diritto di registro, e tra-
« scrizione.

« E con patto espresso, che qualora dal mede-
« simo Sig. venditore in detti nomi sia restituito
« a detto Sig. compratore parimente in detti no-
« mi il prezzo suddetto dentro il tempo, e termi-
« ne di anni cinque a datare dal dì del presente

« Instrumento, in tal caso detta vendita debba
« intendersi, ed aversi per risoluta a tutti gli ef-
« fetti di ragione; e quindi il medesimo Sig. ven-
« ditore in detti nomi debba intendersi ritornato
« al libero possesso, e godimento della suddetta
« casa; come se questa non fosse stata mai ven-
« duta; ferma però stante a di lui favore la per-
« cezione delle pigioni di detta casa fino al giorno
« della restituzione.

« Il qual prezzo, il predetto Sig. compratore
« con i denari spettanti al suddetto Benefizio: (*Si
proseguà fino alla fine; come nella formula di
N. 1 e poi si soggiunga* Nel caso finalmente
« di restituzione di detto prezzo, debbasi questo
« depositare da detto Sig. compratore nella cassa
« di. . . . per quindi rinvestirsi a comodo e van-
« taggio di detto Benefizio, e nel modo, e forma
« che sarà ordinato con successivo decreto di det-
« to Illmo. Sig. . . . e non altrimenti ec.)

« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. Può il contratto di vendita esser sciolto me-
diante il patto, che il compratore dopo un deter-
minato tempo sia obbligato a retrovendere al ven-
ditore medesimo la cosa da esso comprata, nel
qual caso è questi tenuto a restituire il prezzo ri-
cevuto, e non quello, che la cosa vale al tempo
della rivendita, quando non siasi convenuto di-
versamente. *L. 12 ff. de praes. verb. L. 7 § 1 ff.
de distract. pign. L. 2 cod. de pact. inter. emptor.
et vend.*

Num. XI.

Formula di contratto di vendita di una vigna col patto della risoluzione del contratto per il non fatto pagamento del prezzo.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. è comparsò il Sig. NN. il quale « in vigore del presente Instrumento ha venduto « liberamente al Sig. NN. qui presente, e per se, « suoi eredi, e successori accettante, stipulante, « e comprante

« Una vigna . . . ad avere, tenere, e posse- « dere . . . Questa vendita è stata fatta per il « prezzo di Sc. . . . così convenuto d' accordo, « ed a tutte spese . . . Il qual prezzo . . .

« È rimasto altresì convenuto, per patto espres- « so, che qualora da detto Sig. NN. compratore, « o suoi ec. non sia eseguito il pagamento del « prezzo, come sopra statogli rilasciato nelle ma- « ni dentro il tempo, e termine, come sopra sta- « bilito per tale oggeto, in tal caso la vendita « della suddetta vigna debba intendersi, ed aversi « per risoluta a tutti gli effetti di ragione, e come « se mai stata fatta non fosse, ed in conseguenza « resti, e sia in piena facoltà di detto Sig. vendi- « tore di ritornare al libero possesso, e godimento « di detta vigna, e non ostante sia tenuto, ed ob- « bligato detto compratore al pagamento dei frutti « recompensativi, come sopra convenuti, e che « saranno decorsi, e non pagati fino al giorno » della scadenza del termine suddetto, e non al- « trimenti.

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Num. XII.

Formula di contratto di vendita d' immobile con deposito del prezzo.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec.
« È comparso il Sig. NN. il quale di sua ragio-
« ne propria, ed in perpetuo ha venduto, e vende
« liberamente al Sig. NN. qui presente, accet-
« tante, stipulante, e comprante: Un orto con ca-
« sa da ortolano, posto . . . ad avere, tenere e
« possedere ec.
« Questa vendita è stata fatta per il prezzo con-
« venuto d' accordo di Scudi . . . . ed a tutte
« spese . . .
« Il qual prezzo essendo di già stato depositato
« fino sotto dì . . . da detto Sig. compratore nel-
« la cassa . . . per pagarsi nel modo, e forma
« espressa nella partita di detto deposito, copia
« autentica della quale è stata da me Notaro sot-
« toscritto letta a dette Parti, e testimoni, e di poi
« mi è stata consegnata per rimettersi al pubblico
« generale Archivio unitamente al presente ori-
« ginale. Perciò il detto Sig venditore approvan-
« do in tutte le sue parti il detto deposito, e le
« condizioni con le quali è stato fatto, si è chia-
« mato, e si chiama soddisfatto e pagato dell' in-
« tiero prezzo di detta casa con orto, come sopra
« venduto, e del medesimo ne ha fatto, e fa a fa-
« vore di detto compratore, presente ed accettante
« ogni più opportuna ricevuta, saldo, fine e quie-
« tanza.
« Promettono ec.
« Fatto ec.

Num. XIII.

Formula di contratto di vendita di immobile con accollo e compensazione del prezzo.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec.
« È comparso il Sig. NN. il quale per il pre-
« sente pubblico Instrumento ha venduto, e tra-
« sferito, siccome vende, e trasferisce al Sig. NN,
« qui presente, e per se e suoi eredi, e successori
« accettante, stipulante, e comprante
« Una bottega posta . . . ad avere, tenere, e
« possedere . . .
« Questa vendita è stata fatta per il prezzo, ed
« in nome di vero, e giusto prezzo di Scudi . . .
« ed a tutte spese ec.
« Il qual prezzo per la rata di Scudi . . . det-
« to compratore ha compensato, e compensa di
« consenso di detto venditore con il credito, che
« detto compratore ha e tiene contro detto vendi-
« tore dipendente da . . . ed ogni rimanente di
« detto prezzo detto compratore si è assunto, ed as-
« sume, si è accollato, ed accolla di pagarlo pron-
« tamente al Sig. NN. creditore di detto venditore
« per dependenza . . .
« Ed attesa detta compensazione, ed accollo,
« detto venditore si chiama pienamente pagato, e
« soddisfatto da detto compratore del prezzo sud-
« detto, facendogliene amplissima ricevuta, saldo,
« fine, e quietanza.
« E viceversa detto compratore ha fatto, e fa al
« suddetto venditore amplissima ricevuta, saldo,
« fine, e quietanza di detto suo credito, come so-
« pra compensato,

« Con dichiarazione, e patto espresso altresì ;
« che nel caso d'evizione, o molestia di detta bot-
« tega, il medesimo compratore debba intendersi,
« ed aversi per ritornato alle primiere sue ragioni
« per detto suo credito, e possa delle medesime
« valersi, non tanto all'effetto di difendersi, quan-
« to di agere per la sua rilevazione.

« Con patto espresso ancora, che non adem-
« piendo detto compratore all' accollo, ed assun-
« zione del pagamento di detto debito, resti e sia
« il medesimo tenuto, ed obbligato a tutti i danni
« che avrà arrecati a detto venditore, e non al-
« trimenti.

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La compensazione ha luogo quando due persone sono debitrici l' una verso l' altra, la quale estingua i due debiti. *L.* 1 *l.* 2 *l.* 3 *l.* 4 *cod. de compensat. L.* 4 *ff. qui pot. in pign. hab. L.* 19 *ff. de liber. caus.*

2. L'accollo poi fraternizza colla delegazione, essendo una traslazione dell'altrui obbligazione in se stesso, ma se mancherà l'accettazione del creditore, il debitore, o venditore non resterà liberato; e se l'accollatario mancherà di eseguire l' assuntosi pagamento sarà tenuto ai danni, ed interessi. *Merlin. de pignor. Dec.* 106 *n.* 14. *Rot. et post Merlin. Dec.* 116 *n.* 8

Num. XIV.

Formula di contratto di cessione, e vendita di dominio utile, e ragioni livellarie.

« Al nome di Dio Amen,
« Avanti di me ec.
« Si è costituito il Sig. NN. il quale per se, suoi
« eredi, e successori, ed in perpetuo per il pre-
« sente pubblico Instrumento ha ceduto, e cede,
« ha trasferito, e trasferisce con titolo di vendita,
« ed in ogni altro miglior modo, ed in conformi-
« tà delle leggi di ammortizzazione al Sig. NN,
« presente, stipulante, ed accettante per se, suoi
« eredi, e successori

« Il dominio utile, e ragioni livellarie di un
« podere . . . promettendo detto venditore esse-
« re le dette ragioni livellarie presso di esso vere,
« salve, intatte, ed illese, nè ad altri cedute, af-
« fette, nè obbligate, e per tali mantenerle in
« ogni tempo, e di rilevare, e conservare indenne
« detto compratore, e suoi da ogni, e qualunque
« evizione, o molestia, che gli potesse essere in-
« ferita sopra l'utile dominio, o ragioni livellarie
« di detto podere non solo derivante da detto ven-
« ditore, quanto dai di lui autori, e secondo le
« regole di ragione.

« Questa cessione, e vendita di dominio utile,
« e ragioni livellarie dette Parti hanno fatto e fan-
« no per il prezzo di Scudi . . . e con patto e-
« spresso che a peso, e carico di detto compratore
« sia il pagamento dell'annuo canone di Scudi . . .
« posante sopra detto podere, a contare da questo
« dì a favore della Chiesa . . . padrona diretta,

« impetrare dalla medesima l'opportuno assenso
« per il presente passaggio, e pagare il consueto
« piccolo laudemio, e finalmente di osservare,
« e mantenere tutti i patti, e condizioni contenu-
« te nel pubblico Instrumento di originaria con-
« cessione livellaria del dì . . . ec. eccettuati
« tutti quei patti e condizioni, che fossero con-
« trarie alle predette leggi di ammortizzazione . . .
« Il qual prezzo . . . (1)
« Promettono ec.
« Fatto ec.

Si ricorra alla Sezione dei livelli Tom. 1 P. 2 per l'effetto di vedere le relative osservazioni.

---

(1) I Periti stimatori per procedere rettamente, e giustamente alla liquidazione del fondo enfiteutico qualora manchi il decennio, o ventennio, dovranno stimare il fondo, come libero e dipoi dedurre tutti i pesi reali, ed ordinarj; cioè l'importare del laudemio, l'importare del capitale necessario per formare con gli annui frutti la somma per il nuovo laudemio da pagarsi all'estinzione della linea investita; l'importare del fondo dell'annuo canone: l'importare della gabella, e di altri pesi, e aggravj del contratto, e sopra il reliquato dovranno detrarre la *quarta parte* per ragione del dominio diretto, che restar deve presso il locatore, per il qual motivo il compratore del dominio utile, e ragioni livellarie si sottopone al pericolo della devoluzione del fondo enfiteutico al padron diretto, per qualunque caso di caducità. Questa è la massima, e la pratica introdotta in Toscana fin dall'anno 1769. *Ved. Fierli Aggiunte all' Opuscolo dei livelli, P. 2 pag. 32 e 93.*

Num. XV.

Formula di contratto di dazione in pagamento.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec.

« È comparso il Sig. NN. il quale per il pre-
« sente pubblico Instrumento ha ceduto, siccome
« dà, cede, e trasferisce al Sig. NN. qui presente,
« e per se, suoi eredi e successori accettante, e
« stipulante

« Un pezzo di terra . . . con tutti gli usi, e
« servitù . . .

« Ed atteso che il valore del suddetto fondo
« ascende alla somma di Scudi . . . a forma del-
« la stima . . . e così corrisponde all' importare
« del debito, che detto Sig. NN. tiene con detto
« Sig. NN. per causa, e dependenza del . . . perciò
« il medesimo si è chiamato, e si chiama soddi-
« sfatto, e pagato da detto Sig. NN. di ogni suo
« avere per l'accennata dependenza, facendone a
« di lui favore ogni più opportuno saldo, e quic-
« tanza col patto perpetuo di mai più domandargli
« cosa alcuna per detta dependenza.

« È rimasto poi convenuto per patto espresso,
« in qualunque caso di evizione, o molestia di
« tutto, o parte di detto fondo, il detto Sig. NN.
« debba intendersi, ed aversi per ritornato alle
« primiere ragioni del preaccennato di lui credito
« per conseguire la piena sua rilevazione da qua-
« lunque altro fondo a suo favore obbligato, ed
« ipotecato, per il quale effetto la presente dazio-
« ne in pagamento dovrà aversi, e considerarsi
« come se non fosse stata mai fatta e posta in essere,

« Promettono finalmente . . .

« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La dazione in soluto pagamento è un contratto mediante il quale in vece del denaro dovuto al creditore si consegna al medesimo una cosa mobile, o immobile; e per quanto non sia propriamente una compra, e vendita, racchiude però in se stessa un tacito contratto di vendita. *Rot. part.* 9. *recent. Decis.* 248 *per tot.*

2. La dazione in pagamento è di due specie, la prima è la volontaria perchè nasce dal reciproco consenso del creditore, e del debitore. La giudiciaria è la seconda, propriamente detta aggiudicazione, e si fa con autorità del Giudice.

Num. XVI.

Formula di contratto di permuta d' immobili.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec.
« Sono comparsi il Sig. NN. da una, ed il Sig.
« NN. dall'altra parte; i medesimi per loro eredi
« respettivi, e successori hanno fatto, e fanno
« l' infrascritta permuta, poichè
« Per il presente pubblico Instrumento il pre-
« fato Sig. NN. ha ceduto, e cede, e con titolo di
« permuta concede, e trasferisce al ridetto Sig.
« NN. presente, e per se, suoi eredi, e successori
« accettante, stipulante una casa . . . e viceversa
« il detto Sig. NN. col medesimo titolo di per-
« muta, concede e trasferisce all' antedetto Sig.
« NN. presente, e per se, suoi eredi, e successori

« stipulante, ed accettante un tenimento di ter-
« ra . . . con i respettivi loro annessi, e connes-
« si . . . ad aversi, tenersi, e possedersi . . . e
« con la reciproca promessa della difesa genera-
« le, e generalissima, e dell' evizione in forma
« amplissima da qualsivoglia causa la medesima
« sia per derivare, e con l' espressa dichiarazione,
« e patto, che verificandosi una tale evizione, s'in-
« tenda altresì preservato a quella delle Parti dal-
« la quale sarà sofferta, il diritto di ritornare al
« possesso e godimento dei beni dati come sopra
« in permuta.

« La qual permuta hanno fatta, e fanno le sud-
« dette respettive Parti a metà di spese e gabel-
« la . . . e per l' istesso prezzo, e valore di Scu-
« di . . . in conformità della stima fatta di det-
« ti respettivi beni per mezzo del Perito . . . .
« (*oppure si dica,* stati concordemente valutati da
« dette Parti Scudi . . .)

« Promettono finalmente ec.

« Fatto ec.

Osservazioni.

1. La permuta è un contratto innominato, mediante il quale uno dà una cosa per riceverne in scambio un'altra. *L.* 1 § 1 *ff. de contrah. empt. L.* 1 *l.* 4 *ff. de rer. permutat. L.* 5 § 2 *de praescript. verb.* (1)

---

(1) Fra i contratti onerosi tiene il primo luogo la permuta, attesochè avanti l' invenzione della moneta il commercio si esercitava soltanto per mezzo della permuta medesima.

Merita attenzione quanto Plinio dice nel *Lib.* 33 *cap.* 3 » Utinam posset e vita in totum abdicari auri sacra fames, » ut celeberrimi auctores dixere, proscissum convitiis ab opti-

2. Questo contratto è simile alla compra, e vendata *L. 2 ff. de rer. permut.* colla differenza che nel contratto di permuta si richiede che i contraenti si diano reciprocamente una cosa laddove nel contratto di vendita, si richiede, che uno dei contraenti dia il denaro. *L. 1 ff. de contrah. empt.* § 2 *Instit. de empt., et vendit.*

3. Il permutante, che ha sofferta l' evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio domandare la refusione dei danni ed interessi, o repetere la sua cosa. *L. ff. de rer. permut. L. 1 Cod. eod. L. 29 ff. de evict. arg. L. 4. l. 5 cod. de rer. permut.*

Num. XVII.

Formula di Atto di nomina in compratore.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. è comparso il Sig. NN. il
« quale ha esposto, che al pubblico incanto segui-
« to sotto dì . . . per mezzo del Tribunal di . . .
« siano stati liberati a suo favore due Poderi . . .
« a tutte sue spese, e gabella; e con le condizioni,

» mis quibusque, et ad perniciem vitae repertum. Quantum
» feliciore aevo, cum res ipsae permutabantur inter se, sicut,
» et Trojanis temporibus factitatum Homero credi convenit. Ita
» enim, ut opinor, commercia victus gratia inventa. Alios
» coriis boum, alios ferro captivisque rebus emtitasse tra-
» dit; quanquam, et ipse miratus aurum aestimationes re-
» rum ita fecit, ut centum boum arma aurea permutasse
» Glaucum diceret cum Diomedis armis novem boum. Ex qua
» consuetudine multa legum antiquarum pecore constat,
» etiam Romae. *Vid. Puffend. de jur. naturae etc. lib. 5*
» *cap 5 n. 1.*

« di che in detta liberazione stata pienamente ap-
« provata con successivo decreto di detto Tribunale
« del dì . . .

« Che nell'atto dell'incanto, e respettiva libe-
« razione suddetta, esso Sig. NN. si riservò di no-
« minare la persona per la quale aveva inteso di
« fare un tale acquisto; e volendo ora procedere
« all'atto di detta nomina; Perciò

« Per il presente pubblico Instrumento il pre-
« fato Sig. NN. valendosi della facoltà riservatasi
« nell'atto di detta liberazione, ha nominato, e no-
« mina in compratore di detti poderi stati come
« sopra liberati a suo favore per il prezzo, e colle
« condizioni sopra espresse il Sig. NN. qui presen-
« te, ed accettante detta nomina, il quale perciò
« ha promesso, e promette di procedere alla stipu-
« lazione del pubblico Instrumento di compra di
« detti poderi, come se quelli fossero stati diret-
« tamente, ed espressamente liberati a suo favore,
« e di eseguire in seguito quanto avrebbe dovuto
« eseguire detto Sig. NN. se non avesse fatta a suo
« favore la presente nomina, con rilevarlo inol-
« tre da qualunque danno, e pregiudizio, che
« potesse in qualunque tempo risentire in conse-
« guenza della fatta offerta, e respettiva seguita
« liberazione, come sopra a di lui favore in o-
« gni ec.

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Si avverte che qualora la nomina del comprato-re debba farsi nell'atto della celebrazione del-l'Instrumento di compra, dovrà in tal caso va-riarsi la narrativa di detta formula con adat-tarla al caso ec.

SEZIONE II.

Formule di diversi contratti di vendita di cose mobili, e di semoventi, e di cose incorporali.

Num. I.

Formula di contratto di vendita di mercanzie ec.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me sottoscritto NN. Notaro a . . .
« residente di Studio a . . . ed in presenza degli
« infrascritti testimoni, aventi i requisiti voluti
« dalla legge, si è costituito il Sig. Lorenzo del
« Sig. Doroteo Laurini rigattiere, domiciliato in
« Firenze in Porta Rossa, il quale in vigore del
« presente pubblico instrumento ha venduto al
« Sig. Ansano del fu Placido Sandrelli rigattiere,
« parimente domiciliato in Firenze in via del Pe-
« pe qui presente accettante, e comprante
« Tutte le mercanzie, mobili, attrezzi, e masse-
« rizie in massa esistenti nella bottega posta in Fi-
« renze al Canto al Diamante latamente descritti
« nell' inventario rilasciato annesso al presente
« Instrumento per rimettersi al generale Archi-
« vio . . . ad aversi, tenersi, e possedersi da det-
« to compratore con tutte le clausole traslative di
« dominio, e di possesso, e che sono di natura di
« simili contratti, avendo detto venditore conse-
« gnate a detto compratore in presenza di me No-
« taro, e testimoni infrascritti le chiavi di detta
« bottega attualmente chiusa, e ciò per tutti gli
« effetti di ragione.
« Questa vendita è stata fatta per il prezzo con-

« venuto fra dette Parti di accordo di lire duemila
« ed a tutte spese, ed intiera gabella di detto com-
« pratore.
« Il qual prezzo il medesimo compratore alla vi-
« sta di me Notaro, e testimoni infrascritti ha ef-
« fettivamente pagato a detto venditore, che gliene
« ha fatta amplissima ricevuta, saldo, fine, e quie-
« tanza.
« Promettono ec.
« Fatto ec.

Num. II.

Formula di contratto di vendita di olio.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec. è comparso il Sig. Ansano
« del fu Giovanni Ardinghelli, mercante d'olio do-
« miciliato in Firenze in via Borgo Allegri, il
« quale in vigore del presente pubblico Instru-
« mento ha venduto liberamente e con tutte le
« clausole traslative di dominio, e di possesso, e
« con tutte le altre che sono di natura di simili
« contratti al Sig. Antonio del fu Gio. Lorenzo
« Papetti parimente mercante d'olio qui presente,
« accettante, e comparente
« Num. cento barili d'olio, misura Fiorentina,
« buono e mercantile secondo il saggio stato con-
« segnato a detto compratore, per il prezzo, ed in
« nome di vero e giusto prezzo di Scudi seicento
« moneta Fiorentina di lire sette per scudo, ed a
« tutte spese, e gabella di detto compratore, il qua-
« le alla presenza di me Notaro, e testimoni infra-
« scritti ha effettivamente pagato detto intiero
« prezzo in contanti effettivi a detto venditore, che

« gliene ha fatta, e gli fa amplissima ricevuta,
« saldo, fine, e quietanza.
« Promettono ec.
« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La vendita di mercanzie, che non è fatta in massa, ma a peso, numero, e misura, non è perfetta, fintantochè non sono pesate, numerate, o misurate, ed il compratore può chiederne o la consegna o i danni, in caso di non adempimento. *L.* 35 § 5, 6 *ff. de contrah. empt. L.* 1 § 1 *ff. l.* 2 *cod. de peric. et commod. rei vend.*

2. E se le mercanzie sono vendute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non siano per anche state pesate, numerate, o misurate. *L.* 35 § 6 *l.* 62 § 2 *ff. de contrah. empt. L.* 4 § 1, 2 *ff. de periq. et commod. rei vend.*, la qual maniera di vendere si dice *per aversionem.*

3. Il vino, e l'olio, e le altre cose, delle quali si costuma di far l'assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate, ed approvate. *L.* 34 § 5 *ff. de contrah. empt. L.* 4 *prin. et* § 1 *ff. de peric. et commod. rei vend.*

4. Allorchè non costa che il patto del preventivo assaggio sia stato apposto per condizione, la compra e vendita sussiste, sebbene la cosa venduta stia a pericolo del venditore, quando sia stato in mora nel dar l'assaggio al compratore. *L.* 4 *prin. ff. de peric. et commod. rei vend.*

Num. III.

Formula di contratto di vendita di un pajo di cavalli da carrozza.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti ec. è comparso Antonio di Giovanni
« Malenotti domiciliato a Pienza, ed attualmente
« dimorante in Firenze per ragione dei suoi affa-
« ri, il quale in vigore del presente pubblico In-
« strumento ha venduto, e consegnato liberamen-
« te a Pasquale di Bonifazio Pancaldi Agente di
« beni del nobile . . . alla sua Fattoria di . . .
« ed ivi domiciliato, qui presente, e per detto
« suo Sig. Principale accettante, ricevente, e
« comprante
« Un pajo di cavalli da carrozza, polledri baj
« di anni quattro per ciascheduno. Questa vendi-
« ta dette Parti hanno fatta, e fanno per il prezzo
« convenuto d'accordo di Zecchini . . . e col
« patto espresso, che dette bestie s'intendano e si
« abbiano per vendute e rilasciate a tutti buoni
« patti e da galantuomo.
« Il qual prezzo detto venditore ha dichiarato e
« confessato di aver già ricevuto da detto compra-
« tore, facendogliene ricevuta e quietanza, renun-
« ziando all'eccezione del non contato denaro, ed
« a qualunque altra che di ragione ec.
« Promettono ec.
« Fatto ec.

Num. IV.

Formula di contratto di vendita di un pajo bovi.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. è comparso Francesco del « fu Domenico Santini, Agente di beni alla Fatto« ria del Sig. Filippo Dorini posta nel popolo di « S. Ilario, Comunità di . . . ed ivi domicilia« to, il quale per il presente pubblico Instru« mento ha venduto, e consegnato liberamente a « Carlo di Jacopo Aretusi sotto Agente del Sig. « Giovanni Adimari alla sua Fattoria di Piglia« no . . . ed ivi domiciliato, qui presente; e « per detto suo Principale ricevente, e com« prante

« Un pajo bovi da lavoro di anni cinque già « trasmessi alla stalla del podere di Spazzavento « addetto alla predetta Fattoria.

« Questa vendita è stata fatta per il prezzo di « Scudi 160 moneta di lire sette per Scudo, e col « patto espresso, che detti bovi s' intendano ven« duti, e rilasciati per schietti, e sinceri, ed a « buoni patti senza vizj e difetti, e che per tali il « venditore in detti nomi promette e si obbliga di « mantenerli, e non altrimenti.

« Il qual prezzo detto compratore promette, e « si obbliga di pagarlo a detto venditore dentro il « tempo, e termine di un mese a datare da que« sto suddetto giorno.

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La contrattazione del bestiame dà luogo all'azione *Redibitoria*, la quale altro non è che un azione personale, e arbitraria competendo al compratore contro il venditore, qualora si scuopra nella cosa comprata qualche vizio, o difetto, il quale se fosse stato veduto, o conosciuto dal compratore, esso non l'avrebbe comprata. *L. bovem* 43 § *penult. ff. de Aedilit. edict.* (1)

2. Quest'azione, per quanto abbia luogo in tutte le cose tanto mobili, che immobili, le quali siano viziose, nulladimeno negli animali è più ricevuta e frequente; e perciò chiunque venda dei bovi, dei cavalli e altri bestiami, è in obbligo di manifestare i loro vizj, o difetti, a riserva di quelli che sono apparenti, e visibili, o che possono facilmente conoscersi dal compratore. *L.* 49

(1) Siccome presso gli antichi Romani una gran parte dei contratti sostanziavasi nella stipulazione dei servi, e dei giumenti, così convenne agli *Edili Curali* ai quali specialmente apparteneva la cura, e il regolamento delle cose venali, a promulgare un'editto principalmente relativo ai loro vizj e difetti. Questo editto Edilizio ordinò e prescrisse, che i venditori rendessero consapevoli i compratori dei vizj e dei mali occulti dei servi, e dei giumenti, e che trovandosi il servo, o l'animale vizioso, si concedesse lo scioglimento del contratto con una azione, che *Rhedibitoria* fu chiamata, o sivvero la diminuzione del prezzo con un'altra azione che fu detta *quanti minoris* o sia *aestimatoria*; e furono poi solleciti di fissare i vizj, e i difetti, e di stabilire i termini, entro i quali si potessero promuovere le dette due azioni, assegnando alla *Rhedibitoria* mesi sei, ed all'azione *quanti minoris* un anno. *L.* 1 *et tot. tit. de Aedilict. edict. Noodt Comment. digest. l.* 21 *tit.* 1 *in prin.*

ff. de Aedil. act. L. 43 § 1 *ff. de contrah. empt. Paulut. disser.* 55 *art.* 3 *n.* 28. *Constant. vot.* 2 *n.* 42.

3. All' effetto che si possa validamente intentare l' azione *Redibitoria* è necessario: 1.° Che sia realmente seguita la compra, e vendita, e che se mai questa fosse stata sospesa, mediante qualche condizione, è necessario, che siasi purificata la condizione apposta. *L. bovem* 43 § *Si sub ff. de Aedilit. act.*

4. Che il vizio in secondo luogo, o malattia dell' animale venduto sia tale, che ne impedisca l'uso, e il ministero, non dovendosi valutare le piccole malattie, e difetti, come sarebbe una leggiera febbre, una piccola ferita, o altro incomodo leggiero. *L.* 1 § *proinde l. ob quae vitia* 4 § *ult. ff. de Aedilit. edict.*

5. Che il vizio o malattia in terzo luogo, o almeno la di lei causa abbia preceduto la vendita, poichè secondo la natura di questo contratto i casi avvenuti posteriormente sono a carico del compratore, se pure dal venditore non sia stato anche in futuro promesso immune l' animale da ogni vizio, e malattia. *L. si apud* 3 *cod. de Aedilit. act.*

6. Che costi in quarto luogo dell' identità dell' animale, cioè che sia quello medesimo, che fu contrattato; e questa prova dell' identità deve farsi dal compratore dimostrando, che l'animale da esso comprato fosse indubitatamente del venditore. *Casareg. dec.* 176 *n.* 16.

7. Le persone poi, alle quali compete l' azione *Redibitoria*, come pure l' azione *quanti minoris*, sono le seguenti. Il padre, nella di cui potestà si trovi il compratore medesimo. L' erede, o succes-

sore universale del compratore, e non il successor singolare. *L. si tamen* § *Aedilit. act. ff. de Aedilit. edict. L. quod si nolit* 31 § *si plures n.* 11, *Caepoll. de Aedil. edict.*

8. E le persone contro le quali compete l'azione *Redibitoria*, o quanti *minoris* sono non solamente il venditore, ma anche il padre, nella cui potestà esiste il venditore. Il padrone dell' institore. Il mallevadore del venditore, il quale abbia prestata in qualche causa la sua mallevadoria, e l'erede, o successore universale del venditore, *L. cum autem* 23 § *si servus, et* § *etsi ff. eod. tit. L. si quis mancip.* 17 *de instit. act. L. latinus largus* 56 *ff. de Aedilit. edict. L. cum autem* 23 § *has actiones ff. eod. tit. L. si tamen* § *Aedil. action. ff. eod.*

9. Volendosi sperimentare, o l'una, o l'altra di dette azioni, si deve fare una protesta giudiciale contro il venditore, o contro chi di ragione; o sivvero si deve notificargli il difetto della bestia comprata in presenza almeno di due testimoni. Ed in caso di giusto impedimento devesi chiamare due, o più persone degne di fede, farsi fare a loro la dichiarazione, e riportarne un' attestato in scritto, indicando il tempo, e luogo della fatta doglianza.

10. Dipoi si potrà agire colla Redibitoria conducendo la bestia al pubblico stabulario, o farne la consegna a qualche persona in luogo di deposito a tutte spese del venditore. *Ved. il Savell. Prat. univ.* § *bestie o bestiami n.* 16 *verso il fine*.

11. Le conseguenze dell' azione Redibitoria sono, che non tanto il venditore, che il compratore siano riposti nel loro primiero stato, come se la compra, e vendita non fosse seguita,

L. cum autem 23 § 7, *l.* 60 *ff. de Aedilit. edict.*

12. In conseguenza il venditore è tenuto a restituire al compratore. 1.° Il prezzo ricevuto. 2.° L'usure di questo prezzo. 3.° L'importare degli alimenti somministrati all'animale, o dal compratore, o dal pubblico stabulario, e tutto ciò che fu speso ne' manescalchi, e nei medicinali. 4.° Le spese della lite. 5.° La gabella o altra pubblica gravezza, che il compratore abbia pagata per dependenza del contratto. E 6.° tutto ciò, che il medesimo compratore abbia sofferto per essergli stata consegnata la cosa viziosa. E se il venditore era sciente del vizio, potrà il compratore pretendere da esso anche gli interessi del danno emergente, e del lucro cessante. *L. illud sciend.* 29 § *condemnat.* 3 *ff. de Aedilit. edict. L.* 1 *cod. de Aedilit. action. L. Aediles etiam* 25 § *item*, *l. debet autem* 27, *l. illud sciend.* 29 § *ult.*, *l.* 30 § 2 *ff. de Aedilit. edict. L.* 60 *ff. eod. L.* 1 *et l.* 27 *in fin. ff. de Aedilit. edict.*

13. Il compratore all' incontro è tenuto a restituire al venditore. 1.° La cosa comprata. 2.° Il frutto, le accessioni, e qualunque altro profitto, che ne avesse ricavato, e che per sua colpa avesse trascurato di ricavarne. 3.° Il frutto recompensativo del prezzo della bestia comprata, e che non fosse stata pagata. E 4.° l' obbligo di recuperare la bestia comprata al venditore libera, nel caso, che dal compratore medesimo sia stata obbligata, o ipotecata. *Voet in pandect. lib.* 21 *tit.* 1 *n.* 4 *l. curabit cod. de act. empt. et vend. Leotard. de usur. cap.* 31 *n.* 9. *L. bovem* 43 *verb. pignus ff. de Aedilit. edict. Voet ad pandect.*

GIUS TOSCANO.

14. La nazione Toscana, una delle più colte dell'Italia è stata sempre sollecita di provvedere ad un oggetto di tanta importanza, quale è quello della contrattazione del bestiame.

15. Infatti allorchè il suo governo era repubblicano per mezzo dello statuto dell' arte dei fabbricanti, oggi soppresso, limitò, e restrinse i mali delle bestie, come pure i termini stati prefissi dal Diritto Romano per ottenere o la rescissione del contratto, o la diminuzione del prezzo nel modo che appresso.

« 16. Mal del morbo, pietra, capo morbo, capo gatto, capo giro, cimurro, bolzo, morbo umido, avido, subavertazze, anservitale celfastioso, subrenale, e fulgine nezzoso *tra trenta giorni*, cozzare, e bracciare, mal maestro, mal di fianco, e lunatico *tra quarantacinque giorni*, ed ogni altra malattia, e difetto, come sparagano, giardoni, corbe, doglie vecchie, natura fuori, allentatura di schiena, restio, granchio, tirare alla staffa, mordere, non si lasciar metter la briglia, sella, o basto, gettarsi nell' acqua, in terra, o vero cavalcandosi, o con la soma, scrofe, mazzuole, cornette, formella, chiavarde, capelletti, sopresse, dolori, ed altri simili mali *tra giorni dieci*, sempre dal dì del contratto, e col pagare le opere, e vetture, essendosene servito.

17. Sotto il governo Mediceo per un rescritto del 30 Novembre 1631, avente forza di legge universale fu con maggior precisione, e ristrettezza stabilito, che non dovessero attendersi i reclami dei

compratori per qualsivoglia difetto di bestiame, fuori di quello di *cozzare, tragiogare, mal maestro, o lunatico,* che si dica, o di *orinar sangue*, e potessero allegarsi tali difetti, se non nel termine circa il *cozzare, tragiogare,* di soli tre giorni, circa il *pisciar sangue*, di soli otto giorni, e circa il *mal caduco* di giorni quindici solamente, che poi fu estesa ad altri vizj e malattie gravissime che rendono l'animale inservibile. *Terrae Novae Rhedibitoriae seu rescissionis contractus* 20 *Jul.* 1794 *av. l'Avv. Quint. Pellegrini.*

18. Nel 20 Luglio 1673 fu pubblicata altra legge analoga, in virtù della quale fu ordinato non esser luogo alla rescissione del contratto, se non per i quattro difetti di *cozzare, tragiogare, pisciar sangue*, e *mal caduco*, esclusi ancora i mali degli occhi ed altri simili.

19. Sotto il governo del Granduca Pietro Leopoldo nel 6 Novembre 1773, fu pubblicata una legge generale per tutto lo stato, confermata successivamente colla Notificazione del 7 Dicembre 1781, mediante la quale fu comandato quanto appresso.

20. Che se dopo il contratto si fosse scoperto qualche vizio corporale nelle bestie, non somministrasse azione alcuna al compratore essendo apparente; essendo poi occulto, somministrasse al medesimo, o l'azione della rescissione del contratto, o quella del defalco del prezzo, solamente però nei casi di *orinar sangue*, di *mal caduco*, o di qualsivoglia altra mortale imperfezione.

21. E quanto ai vizj di animo, cioè quello di *cozzare, tragiogare,* o altri simili, che impedisca totalmente l' uso del lavoro, fu permesso al compratore l'esperimento, o dell' una, o dell' altra di

dette due azioni, colla differenza però, che in rapporto al difetto di *orinar sangue* l' azione dovesse sperimentarsi nel termine di *giorni otto*, e in rapporto al *mal caduco*, o altra malattia mortale nel termine di *giorni trenta continui* dal dì della consegna della bestia. E rispetto ai vizj del *cozzare*, *o tragiogare*, l'azione dovesse promoversi nel termine di *giorni trenta* dal dì parimente della consegna, denegato qualunque rimedio per le *bestie non dome*, o per quelle ancora *domate*, qualora ne fosse stata fatta la prova.

22. Finalmente con altra sovrana legge del 19 Aprile 1788 ristretta però al bestiame bovino, mediante la quale fu ordinato, che nella contrattazione e commercio del bestiame bovino, e specialmente per ciò che riguarda le azioni competenti ai contraenti *per i vizj di animo o di corpo* del bestiame predetto, fosse in libertà dei contraenti medesimi il convenire nei patti, che credessero più confacienti al loro respettivo interesse, e che in difetto di questi patti fosse osservato non tanto per la formazione delle prove, quanto per la decisione dei casi occorrenti il disposto del gius comune, derogando a tutto ciò, che a quest' oggetto si trovava determinato dagli statuti municipali, o da qualunque altra Legge, o Motuproprio, o Rescritto.

Si veda l'opuscolo dell' Avvocato Gregorio Fierli delle azioni Edilizie, potendosi dal medesimo trarre le vere massime sopra le azioni di Redibitoria, e del quanto di meno.

Num. V.

Formula di contratto d' imposizione di servitù del passo.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec. è comparso il Sig. Paolo del « Sig. Pietro Parretti possidente domiciliato . . . « il quale ha esposto, che possedendo un appezzamento di terra, vignato, fruttato, e seminativo, denominato il Riposo de' Vecchi, posto . . . « e possedendo parimente il Sig. Quintilio del « Sig. Curzio Martacci possidente, domiciliato a . . . « un altro appezzamento di terra contigua, ed annessa a quella di esso Sig. Parretti, e desiderando il medesimo per maggior sua comodità avere « il passo per la villa del detto Sig. Quintilio Martacci, abbia perciò richiesto detto Sig. Martacci, « alla qual cosa egli aderendo. Di qui è che
« Per il presente pubblico Instrumento apparisca, e sia noto, qualmente il prenominato Sig. « Quintilio Martacci per se, suoi eredi, e successori in perpetuo, ha imposto, ed impone sopra « il predetto suo tenimento di terra, denominata « il Riposo de' Vecchi una mera, reale, e perpetua « servitù del passo a favore del precitato Sig. Paolo Parretti presente, e per se, suoi eredi, e successori in perpetuo accettante, stipulante, concedendogli perciò il gius di andare, e ritornare « alla sua villa, passando da detto tenimento di « terra, non tanto esso, che la di lui famiglia, « loro eredi, e successori in perpetuo, non tanto « a piedi, che a cavallo, siccome ancora in carrozza, autorizzandolo a costituire sopra detto

« tenimento di terra una strada capace a soppor-
« tare detta servitù, la quale strada però dovrà farsi
« a tutte spese di detto Sig. Parretti, e dovrà esse-
« re di larghezza braccia . . . . e non più, e non
« altrimenti.

« Questa servitù s'intenda fatta con tutte le
« clausole traslative di dominio, e possesso, vel
« quasi, e con tutte le altre che sono di natura
« del presente contratto; ed altresì per il prezzo
« convenuto d'accordo di Sc. . . . . ed a tutto spe-
« se, e gabella di detto Sig. Parretti, e non altri-
« menti.

« Il qual prezzo detto Sig. Parretti alla vista di
« me Notaro, e testimoni infrascritti ha effettiva-
« mente pagato al suddetto Sig. Quintilio Martac-
« ci, che gliene ha fatta amplissima ricevuta, e
« quietanza in ogni ec.

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Num. VI.

Formula d'imposizione di servitù altius non tollendi.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec.

« Si è costituito il Sig. Idelfonso Saturni pro-
« prietario domiciliato a . . . . il quale ha esposto
« di avere, e possedere una casa nella piazza S.
« Trinita, alla sinistra della qual casa vi è altra
« di un piano solamente, posseduta dal Sig. An-
« tonio Orsini possidente domiciliato . . . . la
« quale essendo libera da ogni servitù, può detto
« Sig. Orsini alzare a suo piacimento, e ciò avve-
« nendo, pregiudicherebbe moltissimo alla casa

« di esso Sig. Saturni, perchè verrebbero dalla
« parte di tramontana oscurate le finestre, e tolta
« la vista, e luce, che presentemente gode; abbia
« perciò richiesto detto Sig. Orsini di vendergli
« la servitù di non poter alzare detta casa, alla
« qual cosa egli aderendo. Perciò »

« In vigore del presente pubblico Instrumento
« apparisca, e sia noto, qualmente il prefato Sig.
« Antonio Orsini ha imposto, ed impone sopra la
« suddetta sua casa, che da terra a tetto s'innalza
« presentemente braccia . . . una perpetua, e
« mera servitù reale urbana a favore di detto Sig.
« Idelfonso Saturni presente, ed accettante per
« se, suoi eredi, e successori, e per qualsivoglia
« tempo possessori di detta sua casa, onde l'effet-
« to sia, che non solo esso, nè alcuno dei suoi
« eredi universali e successori singolari non possa
« per alcun tempo alzare in detta casa posseduta
« da detto Sig. Orsini, nè sopra di essa fabbrica-
« re, e fare altre cose che importino l'inalzamen-
« to di essa, ma che sempre, e perpetuamente
« debba stare nella medesima forma che al pre-
« sente si ritrova, e se per qualche accidente ca-
« scasse, o rovinasse, e rifabbricandola, e ristau-
« randola, non possa ricostruirsi, se non nel mo-
« do, e forma che è presentemente.

« Ed in caso di contravvenzione sia lecito, e
« permesso a detto Sig. Saturni, suoi eredi, e suc-
« cessori, e possessori di detta casa dominante, di
« propria autorità, senza decreto del Giudice di
« far demolire tutto quello, e quanto fosse fatto in
« detta casa serviente, che variasse in alcuna, ben-
« chè minima parte lo stato della medesima, e
« non altrimenti.

« Questa imposizione di servitù, è stata fatta

« con tutte le clausole di dominio, vel quasi, e di
« possesso, vel quasi, e con tutte le altre, che so-
« no di natura del presente contratto. Ed altresì
« detto Sig. Orsini l'ha venduta, e vende per il
« prezzo convenuto d'accordo di Scudi . . .
« Il qual . . .
« Promettono ec.
« Fatto ec.

Queste due formule potranno adattarsi ad altri atti d'imposizione di servitù non tanto urbane che rustiche, colle variazioni occorrenti.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. Il vero proprietario, e padrone del fondo o sia del *predio* può imporre la servitù, *L. in re mandata cod. mand.*, se sono più padroni, è necessario il consenso di tutti per imporre la servitù, nè basta la volontà di un solo. *Text. et gloss. in l. p. ff. de servit.*

2. Nemmeno può il padrone sopra un suo fondo imporre una servitù in pregiudizio di quello che nell'istesso fondo avesse acquistata un' altra servitù reale. *L. per quem et ibi DD. ff. de serv. rustic. praed.*

3. Neppure il marito sopra il fondo dotale può imporre la servitù, *L. Julianus et seq. ff. de fundo dotal.*, e nemmeno l'usufruttuario può imporre alcuna servitù sopra il fondo, che goda con detto titolo. *L. sed si quid § fin. ff. de usufruct.*

4. Il padrone diretto può imporre la servitù senza pregiudizio però dell' enfiteuta, e questi può

importa, ma la servitù si estingue colla terminazione dell'enfiteusi. *Paul. de Castro in leg. 3 ff. de servit. urban. praed.* (1)

Num. VII.

Formula di contratto di vendita del gius della comodità di percipere l'usufrutto.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec.

« È comparso il Sig. NN. il quale in vigore
« del presente pubblico Instrumento ha ceduto,
« e cede, ha venduto, e vende durante la sua vita
« naturale, e non più oltre a favore del Sig. Asdru-
« bale NN. qui presente, accettante, e comprante

« La comodità di percipere tutti i frutti naturali
« che per durante la vita naturale solamente ren-
« derà il podere di . . . posto . . . che detto
« Sig. NN. gode con detto titolo per legato lascia-
« togli dal Sig. . . . per testamento del dì . . .
« ad avere e godere detti frutti con tutte le clau-
« sole, che sono di natura di simili atti, e come
« Procuratore in cosa propria.

« Questa cessione e vendita è stata fatta per il
« prezzo di Sc. . . . ed a condizione . . . (*qui potranno apporsi quei patti, che le Parti avranno fissato per porre in essere detta cessione*).

« Il qual prezzo.

« Promettono ec.

« Fatto ec.

---

(1) Vedi le osservazioni pratiche dell'Avv. Gregorio Fierli tradotte ed illustrate dal Dottore Ambrogio Vita *tomo 4 cap. 15 per tot.*, in cui trovasi dottamente trattata la difficile materia delle servitù.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. L'usufrutto che altro non è che un diritto personale di servirsi e godersi delle cose altrui, salva la loro sostanza, può costituirsi per ultima volontà, e per testamento; ma può cedersi soltanto quanto alla comodità di percipere i frutti per durante l'usufrutto. *Montelat. Elem. jur. civ. t.* 1 *pag.* 116 *et seq.*

2. Il prezzo però della cessione della comodità di percipere i frutti deve regolarsi a forma della *l. haereditatum ff. ad leg. falcid.*, o ai termini della Scala così detta di S. M. Nuova, che abbiamo già indicata nella formula del vitalizio.

Num. VIII.

Formula di contratto di cessione, e vendita di diritto di entratura e avviamento.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec. Si è costituito il Sig. Ortensio del Sig. Paolo Onesti negoziante, domiciliato a . . . il quale in vigore del presente pubblico Instrumento ha ceduto, e cede, ha venduto, e vende al Sig. Casimiro del Sig. Fortunato Pacifici mercante, domiciliato a . . . presente, accettante, e comprante
« Il gius di entratura, e avviamento, che detto Sig. Onesti ha da lungo tempo a questa parte acquistato in una bottega ad uso di Fondaco posta, e situata in questa città di Firenze in via

« Calimara di proprietà del Sig. . . . ad avere,
« tenere, e possedere, vel quasi possedere con tutte
« le clausole, che sono di natura di questo con-
« tratto, e consuetudine vegliante in Firenze.

« Questa cessione, e vendita è stata fatta per il
« prezzo, ed in nome di vero, e giusto prezzo di
« Sc. . . . ed a tutte spese, e gabella di detto
« compratore.

« Il qual prezzo il suddetto compratore alla vi-
« sta . . .

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Osservazioni.

Gius Toscano.

1. L'entratura era un gius superficiario, che si acquistava da un' artefice sopra una bottega di altrui proprietà, e che aveva condotta, dopo un determinato spazio di tempo, e l'esercizio di sua arte. Conveniva però secondo i diversi Statuti Toscani, specialmente Fiorentini, ora totalmente aboliti, che l'artefice fosse matricolato a qualche arte, e che alla medesima fosse sottoposto; ed altresì che l'esercizio vi fosse continuato per cinque anni. *Montelat. Elem. jur. t.* 1 *pag.* 134.

2. Nonostante l'abolizione generale in Toscana degli Statuti, con tutto ciò per l'entrature già acquistate hanno luogo tuttavia gli Statuti, e la consuetudine che le riguardano nel caso di loro alienazione, o di questioni relative alle medesime.

Si veda l'opuscolo dell'Avv. Fierli sopra l'entratura per istruirsene appieno.

Num. IX.

Formula di atto di vendita del gius di Gazakà.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. si è costituito il Sig. Moisè « del fu Sig. Abramo Dozzi, negoziante ebreo do- « miciliato in Firenze nel Ghetto Vecchio, il qua- « le in vigore del presente pubblico Instrumento, « per se, suoi eredi, e successori, ed in perpetuo « ha ceduto, e cede, e liberamente vende al Sig. « Aronne del fu Esaù Bonvicini presente, e per « se, suoi eredi, e successori accettante, stipulan- « te, e comprante

« Il gius di Gazakà sopra un piano di casa ap- « pigionata al Sig. David . . . posto detto piano « in questa città di Firenze, nel Ghetto Nuovo se- « gnato di N. . . . a cui confina a 1.° . . . sal- « vi altri più veri vocaboli, e confini, ad aversi, « tenersi e possedersi, vel quasi possedersi detto « gius di Gazakà colla clausola del costituto, co- « stituzione di Procuratore, cessione pienissima di « ragioni, e colla promessa dell'evizione da qual- « sivoglia causa la medesima sia per derivare, e « secondo la natura di simili atti, e secondo le re- « gole di ragione.

« Questa vendita è stata fatta per il prezzo con- « venuto d'accordo di Scudi 100 ed a tutte spese « ed intera gabella di detto Sig. compratore.

« Il qual prezzo il medesimo Sig. compratore « alla vista di me Notaro e testimoni infrascritti « ha effettivamente pagato a detto Sig. venditore, « il quale nel tirare a se detta somma ne ha fatta « e fa a detto Sig. compratore amplissima ricevu- « ta, saldo, fine, e quietanza.

« Promettono finalmente dette Parti l' inviola-
« bile osservanza del presente atto, e per l' esecu-
« zione eleggono per domicilio le loro attuali re-
« spettive dimore.
« Fatto ec.

SEZIONE III.

Formula di atti di liberalità, e misti, o siano di donazioni gratuite ed onerose.

Num. I.

Formula di contratto di promessa di sponsalì, e di costituzione di dote fra persone nobili.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec.
« Si sono costituiti i nobili Sigg. Girolamo del
« fu Sig. Atanasio Paolozzi, proprietario domici-
« liato in Firenze in via della Pergola, la Sig. Or-
« tensia Paolozzi sua figlia minore di età, e
« I nobili Sigg. Agostino del fu Sig. Baldassar-
« re Sancresci proprietario domiciliato in Firenze
« in via del Ciliegio ed il Sig. Bernardo Sancresci
« suo figlio maggiore di anni ventuno, i quali re-
« spettivi Sigg. Genitori hanno esposto, che me-
« diante il divino ajuto, e con loro piena soddi-
« sfazione, e respettivamente di detti loro figli
« hanno conclusi gli sponsali fra i medesimi colla
« costituzione di dote, e con diversi altri patti, e
« condizioni latamente espressi nei capitoli matri-
« moniali fra di loro stabiliti per atto privato del
« dì . . . debitamente registrato.
« Hanno esposto ancora, che essendo d'interesse

« di ambe le parti suddette, che quanto sopra re-
« sti stabilito in pubblica forma. Di qui è che
« Per il presente pubblico Instrumento appari-
« sca e sia noto, qualmente il prefato nobile Sig.
« Girolamo Paolozzi promette, e si obbliga di da-
« re in sposa, e futura consorte al predetto nobile
« Sig. Bernardo Sancresci la suddetta nobile Sig.
« Ortensia Paolozzi di lui Sig. figlia presente, e
« consenziente di prendere per suo legittimo spo-
« so, e consorte l'antedetto nobile Sig. Bernardo
« Sancresci, e con esso contrarre il santo matri-
« monio in faccia della Chiesa a forma dei riti di
« S. Madre Chiesa Cattolica, e secondo il Sacro
« Concilio di Trento.
« Ed all'incontro il prelodato nobile Sig. Ber-
« nardo Sancresci con piena adesione, presenza e
« consenso del rinomato nobile Sig. Agostino San-
« cresci suo Sig. padre promette, e si obbliga di
« prendere per sua legittima sposa, e consorte la
« rinomata nobile Sig. Ortensia Paolozzi, e colla
« medesima contrarre il santo matrimonio in fac-
« cia della Chiesa, e secondo i riti della Santa Ma-
« dre Chiesa Cattolica ed a forma del Sacro Con-
« cilio di Trento.
« E per dote, ed in nome di vera, e giusta dote
« della ridetta nobile Sig. Ortensia Paolozzi, il
« riferito nobile Sig. Girolamo Paolozzi ha pro-
« messo, e promette di dare, e pagare al rinomato
« nobile Sig. Agostino Sancresci padre di detto Sig.
« sposo, la somma, e quantità di Sc. 20000 da
« pagarsi nel modo, e colle condizioni che ap-
« presso, cioè:
« 1.° Che a conto di detta dote, da detto Sig.
« Paolozzi padre debba pagarsi nell'atto del pre-
« sente Instrumento la metà della medesima,

« l'altra metà dentro il tempo, e termine di un'an-
« no, a datare dal dì del presente Instrumento, e
« senza alcun frutto.

« 2.° Che a cura del suddetto Sig. Sancresci pa-
« dre debba essere il corredo, e vestiario della
« suddetta Sig. sposa, ed a cura e spesa di detto
« Sig. Paolozzi padre debba essere il corredino
« per detta sua Sig. figlia.

« 3.° Che a titolo di trattamento per la predet-
« ta Sig. sposa sia tenuto, ed obbligato il prefato
« nobile Sig. Sancresci padre di detto Sig. sposo,
« conforme promette, e si obbliga, che la sua ca-
« sa per durante il matrimonio predetto, pagherà
« alla precitata Sig. sposa con titolo di spillatico
« la somma annuale di Sc. 400 effettivi con do-
« verne anticipare al principiar di ogni mese la
« rata corrispondente, a datare dal dì della dazio-
« ne dell' anello benedetto, ed altresì due came-
« riere, un cameriere e tre servitori addetti sol-
« tanto al servizio della medesima; ed altresì la
« carrozza a sua disposizione, cioccolata, caffè,
« medico, chirurgo, e medicinali; siccome anco-
« ra i palchi ai teatri per uso di detta Sig. sposa,
« i quali parimente dovranno esser pagati dalla
« casa di detto Sig. sposo non solo in Firenze, che
« altrove; ed essendo aperti più teatri nel tempo
« medesimo, sia in facoltà di detta Sig. sposa di
« scegliere il palco in quel teatro, che più le pia-
« cerà.

« 4.° Che dalla casa di detto Sig. sposo debba-
« no farsi per uso di detta Sig. sposa tutte quelle
« gioje, che saranno di sua convenienza, e pro-
« porzionate alla casa di detto Sig. sposo, ed alla
« dote predetta.

« 5.° Che nel caso che Dio tenga lontano , di

« premorienza del predetto Sig. sposo alla detta
« di lui futura Sig. consorte, la casa di detto
« Sig. sposo sia tenuta, ed obbligata di passare
« alla suddetta Sig. sposa l'istesso trattamento,
« che avrà ricevuto in vita del marito, di lei vita
« naturale durante, a condizione però, che la
« medesima non passi alle seconde nozze, e ten-
« ga incorporato nel patrimonio della casa di
« detto Sig. sposo le di lei doti, e seguiti a coabi-
« tare in detta casa con i figli ed eredi del defun-
« to marito.

« 6.° Che nel caso poi, che alla suddetta Sig.
« Sposa, divenuta vedova, non piacesse di abitare
« nella casa di detto Sig. sposo con i suddetti fi-
« gli ed eredi, sia tenuta, ed obbligata la casa
« predetta, e per essa detto Sig. Sancresci padre
« di sborsare alla vedova medesima di lei vita na-
« tural durante, e fintantochè si conserverà in
« stato vedovile, e terrà incorporate le di lei doti
« nella casa Sancresci, come sopra l'annua som-
« ma di Scudi 1500 in rate mensuali corrispon-
« denti, ed in ogni mese la rata anticipata: ed
« altresì la somma annuale di altri Scudi 120 a
« titolo di affitto della casa per uso della mede-
« sima, la qual casa dovrà decentemente ammo-
« biliarsi a spese di detto Sig. Sancresci padre, e
« suoi ec., a condizione però, che detta Sig. ve-
« dova debba avere di detti mobili il semplice
« uso, e dopo la di lei morte debbano resti-
« tuirsi agli eredi del marito predefunto; ed in
« egual forma, e colle medesime condizioni do-
« vrà ricevere, e restituire i seguenti capi, cioè,
« la competente biancheria da tavola, e da letto,
« anco per le persone di suo servizio, un nume-
« ro conveniente di posate d'argento, lucer-

« nine, e candellieri simili per di lei uso, ed
« altre lucernine per uso delle persone di suo ser-
« vizio; un servito per tavola, e credenza di quel-
« la qualità, che si troverà in casa Sancresci al
« tempo della morte del marito della medesima,
« la batteria da cucina, le livree per i servitori,
« la carrozza, ed un pajo di cavalli con tutti i fi-
« nimenti, ed utensili ad uso di stalla, e ri-
« messa.

« 7.° Che nel caso che alla prefata Sig. sposa,
« essendo vedova, piacesse di riportare dalla casa
« Sancresci la restituzione delle sue doti, o di pas-
« sare alle seconde nozze, allora dall'epoca, che
« dette doti saranno effettivamente restituite dovrà
« intendersi cessato nella casa Sancresci ogni ob-
« bligo di corrispondere alla medesima la suddet-
« ta annua prestazione di Sc. . . . e la predetta
« annua somma di Sc. . . . con titolo di affitto,
« e parimente dovrà intendersi estinto ogni, e
« qualunque altro obbligo della casa Sancresci a
« favore di detta vedova, e di che nei suddetti
« art. . . . ai quali ec.

« 8.° Finalmente nel caso di premorienza di
« detta Sig. sposa al suddetto di lei Sig. sposo
« senza figli, il vedovo marito dovrà lucrare la
« sola metà di dette doti a forma delle leggi ve-
« glianti.

« E fermo stante quanto sopra, il precitato nobile
« Sig. Girolamo Paolozzi in presenza di me No-
« taro, e testimoni infrascritti ha dato, pagato,
« ed effettivamente numerato, e sborsato a forma
« del sopra convenuto, al prelodato Sig. . . .
« Sancresci la somma di Sc. 10000 in conto di
« dette doti, presente detto nobile Sig. Sancresci,
« ed in tutte buone, e correnti monete di ar-

« gento in Francesconi, ricevente, a se traente,
« e tanti esser confessante, facendogliene am-
« plissima ricevuta, saldo, fine, e quietanza in
« ogni ec.

« Promettono in ultimo luogo dette Parti l'in-
« violabile osservanza del presente contratto sotto
« l'obbligo ec.

« Fatto ec.

Questa formula potrà servire per altri casi consimili con quelle variazioni che occorreranno secondo la volontà dei contraenti nobili; ma qualora il donante si riservi l'usufrutto sopra i beni donati, si dica

« Riservandosi per altro detto Sig. donante, con-
« forme si è riservato, e si riserva il libero, ed
« assoluto usufrutto sopra detti beni donati per
« tutto il tempo di sua vita naturale, onde l'ef-
« fetto sia, che tutte le rendite, e frutti prove-
« nienti da detti beni possa il medesimo esigere,
« ricevere, e convertire in proprio suo uso, e
« utilità, e quelle distrarre, ed alienare a suo
« piacimento.

E se si tratti di aumento di dote che si voglia far dallo sposo, attesa la disparità dell'età, si faccia uso della seguente formula.

« E volendo detto Sig. NN. dimostrare a detta
« sua Sig. sposa il gradimento, con il quale sono
« stati dal medesimo contratti i presenti sponsali,
« e dare alla medesima nel tempo stesso una si-
« cura riprova della di lui stima ed affetto, ha
« aumentata la detta dote per la somma di

« Sc. . . . la quale perciò dovrà intendersi costi-
« tuita a di lei favore fino alla somma di Sc. . . .
« come se detta intera somma le fosse costitui-
« ta, e pagata dal medesimo di lei Sig. padre
« Sig. NN.

Num. II.

Formula di contratto di sponsali, e costituzione di dote fra persone non nobili.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec.

« Si sono presentati i Sigg. Francesco del fu
« Domenico Palanchini orefice, domiciliato in Fi-
« renze in via Chiara, e maggiore di età, e la Sig.
« Clotilde del fu Sig. Orazio Pianetti fanciulla
« maggiore di età . . . . i quali avendo col di-
« vino ajuto fra di loro stabiliti gli sponsali per
« verba de futuro con diversi patti, e condi-
« zioni, e volendo che di ciò sempre ne costi.
« Perciò

« Per il presente pubblico Instrumento appari-
« sca, e sia noto, qualmente il prefato Sig. Fran-
« cesco Palanchini promette, e si obbliga di pren-
« dere per sua legittima sposa e consorte l'ante-
« detta onesta fanciulla Sig. Clotilde Pianetti, e
« con essa contrarre il santo matrimonio in faccia
« della S. Chiesa Cattolica, e secondo i riti di S.
« Madre Chiesa Cattolica, ed a forma del Sacro-
« santo Concilio di Trento.

« E viceversa la prefata Sig. Clotilde Pianetti
« stata autorizzata con decreto del dì . . . pro-
« mette, e si obbliga di prendere per suo legitti-
« mo sposo e consorte l'antedetto Sig. Francesco

« Palanchini, e con esso contrarre il santo matri-
« monio in faccia della Santa Chiesa, e secondo i
« riti di S. Madre Chiesa Cattolica, ed a forma del
« Sacro Concilio di Trento.

« E siccome il matrimonio porta seco degli one-
« ri ed aggravj, perciò la prenominata Sig. Clo-
« tilde Pianetti promette e si obbliga di dare e
« pagare all' antedetto Sig Francesco Palanchini
« con titolo di dote la somma di Sc. 1000, che
« Sc. 200 in tanto corredo da stimarsi concorde-
« mente per mezzo di amici comuni, e Sc. 800 in
« contanti effettivi, da pagarsi detta dote avanti la
« dazion dell' anello benedetto, la quale dovrà
« eseguirsi dentro il tempo e termine di mesi
« quattro a datare dal dì del presente Instru-
« mento.

« Convengono poi, che nel caso che Dio tenga
« lontano, che detta Sig. sposa premoja a detto
« Sig. sposo senza figli, in tal caso debba il me-
« desimo lucrare soltanto la metà di detta dote a
« forma della legge.

« Ed ora per quando da detta Sig. sposa sarà
« come sopra effettivamente pagata detta dote, il
« medesimo di lei sposo gliene fa amplissima ri-
« cevuta, e quietanza in ogni ec., ed ha promesso
« di restituire alla sua sposa e suoi ec., la detta
« dote in tutti i casi, che di ragione.

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Questa, e la precedente formula potranno servir di regola per altri simili atti con quelle aggiunte e variazioni secondo le circostanze.

Num. III.

Formula di contratto di pagamento di dote in contanti fra padre e figlia, in estinzione di credito di legittima dovuta alla forma del gius Toscano.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me sottoscritto D. P. C. Notaro Re-
« gio a Firenze, ed in presenza degli infrascritti
« testimoni aventi i requisiti voluti dalla legge, si
« è costituito il Sig. Donato del fu Alessandro Are-
« tini, proprietario domiciliato in Firenze in via
« del Moro, il quale ha esposto che in ordine al
« pubblico Instrumento di promessa di sponsali
« del dì . . . . rogato da me Notaro infrascritto
« debitamente registrato, la Sig. Clementina Are-
« tini sua figlia contrasse gli sponsali col Sig.
« Alessandro del fu Sig. Mariano Marcuocini pro-
« prietario domiciliato parimente in Firenze in
« via della Scala, con promessa di dote in contanti
« di Sc. 1000 Fiorentini, da pagarsi questi al me-
« desimo liberamente avanti la dazione dell'anello
« benedetto, coll'importare della legittima da esso
« Sig. Donato Aretini di ragione dovuta a detta sua
« Sig. figlia, e specialmente in ordine all' art. 34
« § della legittima ec., della sovrana legge del 15
« Novembre 1814. Ed essendo ora in grado di ciò
« eseguire; Di qui è che
« In vigore del presente pubblico Instrumento
« apparisca, e sia noto, qualmente la prefata Sig.
« Clementina Aretini stata autorizzata a stipulare
« il presente atto con decreto di Mondualdo del
« dì . . . statole interposto dal Magistrato Supremo

« di questa città di Firenze, copia autentica del
« quale è stata rilasciata annessa al presente In-
« strumento, dopo essere stata letta alle parti, e
« testimoni predetti, e quindi per rimettersi al
« pubblico Regio Archivio . . . . ha accettato, ed
« accetta di ricevere dal prenominato di lei Sig.
« padre in luogo di semplice dote, la legittima
« che di ragione le deve, la qual legittima di-
« chiara corrispondente alla detta somma di Sc.
« 1000 a forma di d. Dec. ed autorizza il me-
« desimo suo Sig. padre a pagare direttamente
« detta somma al prelodato Sig. Alessandro Mar-
« cuccini suo futuro sposo con titolo di dote come
« sopra statagli promessa. In conseguenza di che
« detto Sig. Donato Aretini alla vista di me Nota-
« ro, e testimoni infrascritti ha effettivamente pa-
« gati detti Sc. 1000 all'antedetto Sig. Alessandro
« Marcuccini, il quale nel tirare a se detta som-
« ma, ne ha fatta e fa amplissima ricevuta, e
« quietanza a favore non solo di detta sua futura
« sposa, quanto del di lei Sig. padre sopra nomi-
« nato, promettendone la restituzione a forma del
« convenuto nel suddetto Instrumento di paren-
« tado, al quale ec.

« Ed atteso il suddetto pagamento, l'antedetta
« Sig. Clementina Aretini inerendo alla facoltà di
« che in detto decreto, ha fatto, e fa al prelodato
« suo Sig. padre amplissima ricevuta, saldo, fine,
« e quietanza della di lei porzione legittima dovu-
« tale da detto suo Sig. padre, renunziando, con-
« forme renunzia espressamente a qualunque di-
« ritto ed azione non solo per la sua dotazione,
« quanto ancora per qualunque aumento della
« detta legittima, chiamandosi quieta, tacita e
« soddisfatta con detti Sc. 1000 per dette depen-

« denze, e non aver altra cosa da pretendere, e
« domandare contro detto suo Sig. padre, e suo
« patrimonio, ed il tutto sotto l'obbligo della pro-
« pria sua persona, beni, ed eredi, e beni dei di
« lei eredi in ogni ec.
« Fatto ec.

Si avverte che anche nell'atto di parentado può eseguirsi il pagamento della dote colla legittima, variando soltanto nel suo principio la formula predetta, valendosi di quella relativa. Si avverte parimente, che seguendo il pagamento della legittima in beni stabili, si faranno quelle variazioni che saranno convenute dalle parti contraenti.

Osservazioni.

Gius Toscano.

1. Le figlie, o anco altre discendenti femmine quantunque in età minore costituite, possono in occasione del loro matrimonio contrattare sopra la legittima del padre, o altri ascendenti, e ricevere da essi in luogo della semplice dote congrua una porzione di beni o di contanti in estinzione del credito della legittima.

2. L'assegna dei beni, e dei contanti sarà irretrattabile anche per le figlie, o altre discendenti legittimarie, quando sia stata fatta colle solennità richieste per la validità dei contratti delle donne e dei minori.

3. È esclusa in tal caso ogni querela di supplemento per il titolo della legittima, e non curato qualunque aumento, o decremento per il titolo

della legittima, e non curato qualunque aumento o decremento successivamente accaduto nel patrimonio, dal quale era dovuta la legittima istessa, non potranno le figlie, o altre discendenti reclamare da questo contratto, se non per falsa causa, per intervento di dolo, o per il concorso di quella lesione che è capace di viziare i contratti delle persone privilegiate. Art. 34, § la legittima, della legge del 15 Novembre 1814.

Num. IV.

Formula di atto di donazione propter nuptias.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. si è costituto il Sig. N. A.
« il quale avendo concluso il matrimonio colla
« Sig. NN. ed avendo di già ricevuto l' intiera
« promessagli dote di Scudi . . . . a forma del
« pubblico Instrumento del dì . . . e volendo
« ora detto Sig. N. A. a considerazione di detto
« matrimonio, e di detta dote far donazione *pro-*
« *pter nuptias* alla riferita di lui Sig. sposa in
« correspettività di detta dote, e per ogni altro
« miglior titolo permesso dalle leggi. Di qui è
« che .

« Per il presente pubblico Instrumento apparisca
« sca, e sia noto, qualmente il prenominato Sig.
« N. A. ha donato, e dona, cede, e trasferisce alla
« prefata Sig. NN. sua sposa, qui presente ed ac-
« cettante ec.

« Una casa posta . . . la quale ha asserito es-
« sere stata stimata Sc. . . . ad avere, e posse-
« dere con detto titolo di donazione *propter nu-*
« *ptias*, dandole il possesso e dominio, e costi-

« tuendola procuratrice, come in cosa propria, a
« condizione però, che l' usufrutto di detta casa,
« vivente detto donante, spetti ad esso per sostener
« più facilmente i pesi del matrimonio, e dopo la
« di lui morte si consolidi detto usufrutto colla
« proprietà di detto stabile a favore di detta di lui
« Sig. sposa, e ciò nel modo migliore di ra-
« gione.

« Promette finalmente di pienamente osservare
« quanto sopra sotto l'obbligo ec.

« Fatto ec.

Di questa formula rare volte occorrerà di valersi non essendo di stile, specialmente in Toscana di procedere per atto separato alla donazione propter nuptias.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. Gli sponsali sono una menzione delle future nozze, e la donazione *propter nuptias* è quella donazione, che il marito nel principio del matrimonio soleva fare alla moglie per ricompensarla della dote consegnatagli dalla medesima. *L.* 1 *ff. de sponsalit.* § 3 *Instit. de donat. L.* 19 *et Auth. seq. L.* 20 *prin. et Auth.*, *seq. cod. de donat. ante nupt.* (1)

---

(1) Gli antichi Romani distinguevano gli sponsali dalle nozze, poichè gli sponsali consistevano in una promessa di future nozze, la quale non richiedeva nè scrittura, nè alcun'altra solennità fuori che il consenso. Le nozze al contrario si contraevano, allorquando le parti acconsentivano attualmente alla loro unione, ed alla guisa degli sponsali altro non esigevano che il puro consenso. *L.* 30 *ff. de regul. jur.*

2. Le liberalità sponsalizie, o siano quelle donazioni, che lo sposo o i suoi parenti fanno alla sposa per dimostrarle la loro benevolenza sono permesse, e la sposa ne acquista immediatamente la piena proprietà. *L.* 8 *l.* 9 *l.* 12 *l.* 13 *cod. de donat. ante nupt.*

3. Queste donazioni però debbono farsi prima di contrarre le nozze, altrimenti sono nulle fra marito e moglie. *L.* 1 *et* 2 *ff. de donat. inter vir. et uxor.*

4. E la moglie sopravvivendo però al marito, nonostante che vi siano figli nati dallo stesso matrimonio, ha diritto di conseguire dette liberalità, *L.* 5 *l.* 6 § 1 *cod. de secund. nupt.*, ma premorendo essa al marito, è massima dei prammatici, ricevuta costantemente nel Foro, che tali beni tornino al donatore.

5. Dagli sponsali *per verba de futuro* nasce l'obbligazione di contrarre il matrimonio, talchè senza una giusta causa non è lecito di recedervi. *Tes. Ombros. tom.* 7 *dec.* 6 *n.* 30.

6. Finalmente quanto agli sponsali, il gius comune non è stato corretto dal *Sacrosanto Concilio di Trento. Vid. De Luc. de dot. disc.* 79 *n.* 10.

GIUS TOSCANO.

7. La legge del 9 Novembre 1790 tolse alle promesse degli sponsali l'azione per obbligare i promittenti ad effettuare il matrimonio, avendo soltanto lasciata intatta l'azione civile contro il dissenziente per i danni, e per le spese.

8. L'altra legge poi del 20 Gennajo 1793, revocatoria nella massima parte della sopraindicata,

annulla fino dal suo principio a tutti gli effetti di ragione gli sponsali dei pupilli, e dei figliuoli di famiglia, qualora non siano celebrati in scritto, ed alla presenza di tre testimoni, e non vi intervenga il consenso espresso del padre, o dei rispettivi tutori, salvo però sempre il ricorso al Tribunale competente nel caso d' irragionevole dissenso.

9. E riguardo agli sponsali di quelle persone, che sono fuori della patria potestà, e dell' età pupillare, che all'effetto degli sponsali detta legge estende fino al ventesimo anno compito, la medesima rimette tali contratti ai termini di ragione, ed al disposto delle leggi veglianti avanti la suddetta legge del 9 Novembre 1790.

Num. V.

Formula di contratto di costituzione di dote inestimata.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. si è costituito il Sig. NN. il
« quale ha esposto, che fino sotto dì . . . furono
« contratti gli sponsali per *verba de futuro* in fra
« la Sig. Maria . . . di lui figlia, ed il Signor
« F. . . . con promessa di cedergli, e rilasciar-
« gli con titolo di dote inestimata l'infrascritto
« stabile. Ed essendo egli ora in grado di esegui-
« re detta sua promessa. Di qui è che

« Per il presente pubblico Instrumento appari-
« sca, e sia noto, qualmente il precitato Sig. NN.
« per se, suoi eredi, e successori in perpetuo, ha
« dato, e concesso, siccome dà, concede, e tra-
« sferisce con titolo di fondo dotale inestimato al

« Sig. F. . . . qui presente, e come sposo, e
« futuro consorte di detta Sig. Maria . . . accet-
« tante, e ricevente

« Un casamento posto in Firenze in piazza di
« S. Spirito, a cui confina a 1.° . . . salvi altri
« ec., ad avere, tenere, e possedere ora per quan-
« do detto Sig. F. . . . avrà contratto il matri-
« monio colla precitata Sig. NN. e non altrimenti
« ec., colla clausola del costituto, costituzione di
« Procuratore, cessione pienissima di ragioni, e
« colla promessa della difesa generale, generalis-
« sima, e dell'evizione in forma amplissima in o-
« gni, e qualunque caso, e per qualsivoglia moti-
« vo, o causa la medesima sia per derivare, e se-
« condo le regole di ragione; con patto espresso
« altresì, che in ogni, e qualunque caso di resti-
« tuzione di detta dote, la predetta Sig. NN. pos-
« sa, e sia in sua libera facoltà di prendere il pos-
« sesso di detto suo fondo dotale senza alcun de-
« creto di Giudice, costituendosi detto Sig. F. . . .
« all'effetto predetto di ritenere, e possedere detto
« casamento in nome, e per interesse della pre-
« detta Sig. NN. e non altrimenti, nè in altro mo-
« do ec., obbligando per la piena osservanza di
« quanto sopra la propria sua persona, beni, ed
« eredi presenti, e futuri, ed in specie non dero-
« gando un tenimento di terra posto . . .

« Fatto ec.

Si avverte che la dazione di uno stabile con titolo di fondo dotale può farsi ancora contemporaneamente alla promessa di sponsali.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La dote consiste in tutto ciò, che la moglie, o altri per lei dà al marito, perchè questi sostenga i pesi del matrimonio. *L.* 7 *prin. l.* 56 § 1 *l.* 76 *ff. l.* 20 *cod. de jur. dot.* (1)

2. Si divide in dote numerata, ed in dote non consegnata; si divide ancora in dote avventizia, e in dote profettizia; e finalmente si divide in dote stimata, e in dote inestimata.

3. Si possono dare in dote tutte le cose che sono in commercio, corporali, incorporali, crediti, eredità, usufrutti ec. *L.* 2 *cod. de obligat. et act. L.* 13 § 10 *ff. de haered. pet. L.* 59 § 1 *l.* 66. *l.* 77 *ff. de jur. dot.*

4. Possono altresì darsi in dote anche tutti i beni, che la donna possiede. *L.* 72 *ff. l.* 4 *cod. eod.* (2)

5. Il padre anche senza essersi obbligato è tenuto a dar la dote alla propria figlia, e collocarla in matrimonio, e deve darle una dote proporzio-

---

(1) Dagli antichi Romani si reputava la dote, come un prezzo, mediante il quale le donne potessero acquistarsi un marito. Al contrario diverse altre nazioni, fra le quali gli Assiri, i Babilonesi, gli Armeni, e specialmente i Germani, gli uomini erano quelli che dotavano la donna che diveniva loro moglie. *Vid. Heinecc. Antich. Romane lib.* 2 *tit.* 8 § a 3.

(2) Le doti debbono esser considerabili nelle monarchie, affinchè i mariti possano sostenere il loro rango. Debbono esser mediocri nelle repubbliche, ove il lusso non deve dominare. Infatti Marsilia, secondo *Strabone lib.* 4, fu la più saggia delle repubbliche del suo tempo, perchè le doti non potevano passare cento scudi in contanti, e cinque in corredo. *Ved. Montesq. dello spirito delle leggi lib.* 7 *cap.* 15.

nata alle di lui sostanze, e conveniente alla dignità del marito. *L.* 19 *ff. de ritu nuptiarum. L. ult. cod. de dot. prom. L.* 69 § 4 *ff. de jur. dot.* E questa è la dote che dicesi profettizia.

6. La promessa di dote, che fa un'estraneo colla clausola ad arbitrio di uomo da bene, o altra simile, la medesima è valida, *L.* 3 *cod. eod.*, e questa è la dote che dicesi avventizia.

7. L'obbligo di dotare nel padre le proprie figlie sussiste, ancorchè le medesime abbiano onde dotarsi da se medesime, attesochè l'obbligo predetto nascendo dalla natura, non può esser tolto dalla legge civile. *L.* 8 *ff. de capit. diminut.*

8. Allorchè la figlia è sotto la potestà dell'avo, questi è tenuto darle la dote, egualmente che il padre, ed è del pari tenuto quando il padre non esiste, o è povero. *Arg. l.* 3 *ff. de honor. possess. contr. tab. Novell.* 115 *cap.* 3.

9. La madre non ha l'obbligo di dotare la figlia, nondimeno quando essa è ricca, ed il padre povero deve darle la dote. *Arg. l.* 14 *cod. de jur. dot.*

10. Se la dote non è stimata, o se è stimata per il solo effetto, che accadendo una deteriorazione si possa conoscere a che cosa è tenuto il marito, egli in questo caso non acquista, che il solo dominio civile della dote, *Arg. l.* 10 § *ult. l.* 18 *l.* 69 § 7 8 *ff. eod. L.* 11 *ff. de fund. dotal.*, e questa è la vera dote inestimata.

11. Se poi la dote è stimata con intenzione di fare una compra e vendita delle cose costituenti la dote, il dominio naturale, e civile insieme della dote spetta al marito, divenendo soltanto debitore della stima, *L.* 10 *l.* 11 *l.* 42 *l.* 66 § 8 *ff. de jur. dot.*, e questa è la dote stimata.

12. Finalmente lo stabile acquistato col danaro

dotale, non diviene fondo dotale, se non nel caso, che nel contratto di costituzione di dote non siasi convenuto dell'impiego della dote in cose immobili col titolo di fondo dotale.

Num. IV.

Formula di contratto di donazione universale gratuita fra i vivi.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. si è costituito il Sig. B. . . ,
« il quale per il presente pubblico Instrumento,
« e per sè, suoi eredi, e successori, spontaneamen-
« te di sua certa scienza e determinata volontà, e
« con titolo di donazione universale, ed irrevoca-
« bile fra i vivi, e che non si possa mai revocare
« nè per titolo d'ingratitudine, nè per sopravve-
« nienza dei figli, nè per altro motivo, ragione,
« e causa, dà, dona, consegna, cede, trasferisce,
« e renunzia con i riservi però infrascritti, e non
« altrimenti al Sig. NN. qui presente, ed accet-
« tante, tutti, e singoli i di lui beni in qualun-
« que luogo posti, ed esistenti, e non tanto pre-
« senti, che futuri, mobili, immobili, semoven-
« ti, ragioni, azioni, e nomi di debitori, e di al-
« tra qualsivoglia natura che esser si vogliano che
« a detto Sig. donante appartengono, apparter-
« ranno per qualsivoglia titolo, e causa, o po-
« tranno spettare in avvenire per qualunque titolo
« e causa, i quali beni detto Sig. donante intende
« e vuole che si abbiano nel presente Instrumen-
« to specialmente indicati ed espressi, ad avere,
« tenere e possedere colla clausola del costituto,
« costituzione di Procuratore, e colla cessione pie-

« nissima di ragioni, ed azioni utili e dirette, reali,
« personali, e miste, e di qualsivoglia natura che
« esser si vogliano, e costituendo detto donatario
« presente, padrone e Procuratore irrevocabile,
« come in fatto, e cosa propria, renunziando con-
« forme detto donante ha renunziato, e renunzia
« ad ogni, e qualunque legge e benefizio a suo fa-
« vore introdotto, ed in specie non derogando alla
« *l. si unquam cod. de donat.*, che riguarda la
« sopravvenienza dei figli, alla *l. fin. cod. de re-*
« *vocand. donat.*, che appella all'ingratitudine
« ed all'altra *l. pen. cod. de donation.*, che trat-
« ta dell'insinuazione, ed a tutte dette leggi, ed a
« ciascuna di esse il medesimo Sig. donante ha
« renunziato, e renunzia espressamente con suo
« giuramento da me Notaro infrascritto deferito-
« gli, e da esso preso nelle forme, dopo essere
« stato cerziorato dell'importanza di ciascuno di
« detti benefizj, e privilegj, e dei quali ha di-
« chiarato, e confessato di esserne pienamente in-
« formato.

« La qual donazione universale il nominato
« Sig. donante ha fatto, e fa a condizione che il
« Sig. donatario, suoi eredi e successori gli som-
« ministrino con titolo di alimenti l'annua som-
« ma di Sc. . . . ed al principio di ciascun mese
« la rata anticipata, conforme detto Sig. donatario
« promette e si obbliga di somministrargli detta
« somma mensuale anticipata con detto titolo dal
« dì . . . e con dover durare a somministrare
« detti alimenti fintantochè detto Sig. donante na-
« turalmente viverà, e non più oltre.

« Altresì il medesimo Sig. donante si è riserva-
« to, e si riserva sopra detti beni donati il diritto
« di testare fino alla somma di Sc. . . . e non

« testandone, debba intendersi detta somma com-
« presa nella presente donazione.

« E qualora detto Sig. donatario sia moroso al
« pagamento anco di una sola somma corrispon-
« dente a detta mensuale prestazione, s'intenda e
« si abbia per non fatta la presente donazione, ed
« il possesso e dominio di detti beni s'intenda im-
« mediatamente ritornato in esso Sig. donante, o
« sivvero debba intendersi, come se non fosse mai
« stato trasferito in detto donatario, e ciò a tutti
« gli effetti di ragione.

« Promettono ec.

« Fatto ec.

Num. V.

Formula di contratto di donazione particolare gratuita.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec.

« È comparso il Sig. NN. il quale in vigore del
« presente pubblico Instrumento, e di sua libera
« volontà, e con titolo di pura, mera, e semplice
« donazione fra i vivi ha dato, ceduto, e trasferi-
« to, siccome dà, cede, e con detto titolo trasfe-
« risce al Sig. NN. qui presente, e per se, suoi e-
« redi, e successori accettante

« Una casa . . . ad avere, tenere, e possedere
« colla clausola del costituto, costituzione di Pro-
« curatore, e cessione pienissima di ragioni, la
« qual donazione detto Sig. donante ha promesso
« e promette sempre attendere, ed inviolabilmente
« osservare, e per qualsivoglia motivo, e causa mai
« infrangere, e revocare sotto l'obbligo . . . *(trat-*

tandosi di una cosa modica non si pratica la renunzia alla l. si unquam).

« Fatto ec.

Num. VI.

Formula di contratto di donazione remuneratoria.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. si è costituito il Sig. NN.
« il quale in vigore del presente pubblico Instru-
« mento, ed attesochè sa di esser grandemente
« obbligato verso il Sig. NN. per i gran benefizj
« da esso ricevuti in varj tempi, cioè per averlo a-
« limentato in sua casa per lo spazio di anni . . . ,
« per avere assistito ai di lui affari, difeso in di-
« verse cause, e somministrata diverse volte anco-
« ra qualche somma particolare, senza averlo mai
« remunerato, e volendo almeno in parte essergli
« grato, giacchè non può in tutto; perciò sponta-
« neamente, ed in ogni miglior modo con titolo
« irrevocabile di donazione *inter vivos*, e remu-
« neratoria ha donato, e dona, dà, consegna, ce-
« de, trasferisce, e renunzia a detto Sig. NN. pre-
« sente, ed accettante

« Un podere detto il Fortunato posto . . . . con
« tutte le sue ragioni, e pertinenze, ad avere ec.
« . . . colla clausola del costituto ec. . . . e col-
« la promessa dell'evizione ec.

« La qual donazione esso Sig. donante ha pro-
« messo, e promette sempre attendere, ed osser-
« vare sotto l'obbligo ec.

« Fatto ec.

Num. VII.

Formula di contratto di donazione d' avere effetto dopo la morte del donante.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. si è costituito il Sig. NN. il
« quale in vigore del presente pubblico Instru-
« mento, e per se, suoi eredi, e successori ha da-
« to, ceduto, donato, e trasferito, siccome dà, ce-
« de, e con titolo di donazione irrevocabile trasfe-
« risce al Sig. NN. qui presente, e per se, suoi e-
« redi e successori, accettante, e stipulante, d'ave-
« re effetto però, ed esecuzione dopo la morte del
« predetto Sig. donante e non altrimenti

« Un podere detto il Piantondo posto nel popo-
« lo . . . ad avere, tenere, e possedere . . . do-
« po che sarà accaduta la morte naturale di detto
« Sig. donante, e non altrimenti ec. colla clauso-
« la del costituto . . .

(Si prosegua come nella formula della donazione universale).

« E per l'osservanza di quanto sopra, detto Sig.
« NN. obbliga la propria sua persona, beni, ed
« eredi presenti e futuri, ed i beni dei suoi eredi
« in ogni ec.

« Fatto ec.

Num. VIII.

Formula di donazione che il padre fa al figlio, acciò possa ricevere gli ordini sacri, che si appella costituzione di patrimonio ecclesiastico.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. è comparso il Sig. P. . . .
« il quale all' effetto, che il suo figlio A. . . .
« possa abbracciare lo stato ecclesiastico, e riceve-
« re gli ordini sacri ha tutto il piacere di costi-
« tuirgli il patrimonio ecclesiastico a forma dei
« Sacri Canoni, e delle leggi civili; Perciò

« Per il presente pubblico Instrumento appari-
« sca, e sia noto, qualmente il prenominato Sig.
« P. . . . ha dato, concesso, siccome da, conce-
« de, e con detto titolo di donazione, e di patri-
« monio ecclesiastico, trasferisce all'antedetto Sig.
« A. . . . suo figlio, qui presente, stipulante, ed
« accettante con le condizioni infrascritte, e non
« altrimenti ec.

« Un podere denominato il Solativo posto . . .
« di rendita annua Sc. . . . ad avere, tenere, e
« possedere colla clausola del costituto.

(*Si prosegua come nella formula della donazione remuneratoria).*

« La qual donazione detto Sig. P. . . . ha fat-
« ta, e fa a condizione, che detto suo figlio A. . . .
« si ordini in Sacris, acciò possa vivere onesta-
« mente a forma del Sacrosanto Concilio di Tren-
« to, e non altrimenti. Ed altresì a condizione, che
« ottenendo detto suo figlio qualche benefizio ec-
« clesiastico, o sia altrimenti provvisto in maniera

« che possa onestamente sostentarsi, come sopra,
« la presente donazione si abbia, e si reputi per
« non fatta a tutti gli effetti di ragione.

« E per l'osservanza ec.

« Fatto ec. (1)

Num. IX.

Formula di donazione per causa di un certo determinato matrimonio.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. si è costituito il Sig. NN. il
« quale ha dichiarato di voler render migliori le
« condizioni del Sig. O. . . . suo figlio maggio-
« re per aver conchiuso il parentado colla Sig.
« N. . . . acciò possa più facilmente supplire a
« quei pesi, che seco porta il matrimonio.

« Perciò per il presente pubblico Instrumento
« di sua certa scienza, e libera volontà, ed in o-
« gni miglior modo, che di ragione per se, suoi
« eredi, e successori, ed a contemplazione del sud-
« detto ed infrascritto matrimonio solamente, e
« non altrimenti dà, dona, e cede puramente, ed
« irrevocabilmente con titolo di donazione fra i
« vivi al Sig. O. . . . suo figlio presente, accet-
« tante, e stipulante per se, suoi eredi, e successori

« Due poderi con villa posti . . . ad avere, e
« possedere colla clausola del costituto, costitu-
« zione di Procuratore, cessione pienissima di ra-
« gioni, e colla promessa dell' evizione.

(1) Ved. altra formula relativa alla costituzione del patrimonio ecclesiastico secondo lo stile della Curia Arcivescovile Fiorentina nella seguente Parte II.

(*Si prosegua come nella formula della detta donazione remuneratoria*).

« Ed attesochè la presente donazione è stata fat-
« ta da detto Sig. NN. per l'unico oggetto e fine,
« che resti effettuato il matrimonio sopra indica-
« to; perciò ha dichiarato e dichiara, che la sud-
« detta donazione debba considerarsi, come se
« fatta non fosse, qualora il matrimonio predetto
« per qualsivoglia ragione, o causa non resti ef-
« fettuato.

« E per l'osservanza ec.

« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La donazione fra i vivi si definisce essere una liberalità conferita irrevocabilmente senz' obbligo di legge in qualcheduno che l'accetta. *L.* 29 *ff. de donat. L.* 82 *ff. de regul. jur. L.* 4 *et* 5 *cod. de revocand. donat.*

2. Possono donare tutti quelli che hanno la libera amministrazione delle cose sue, *L. in re mandata cod. mandati*; ma non possono donare quelli ai quali la legge ne fa una proibizione. Tali sono, il pupillo, il minore, il mentecatto, il furioso, l'interdetto per prodigalità, e quegli che gli è stata proibita l'alienazione, *L. pupillus ff. de acquir. rer. domin. L. fin. cod. si major factus. L. donationes* § *fin. ff. de verbor. obligat.*, e la donna senza il decreto del Giudice.

3. Il figlio di famiglia senza il consenso del padre può donare, se si tratta del suo peculio castrense, vel quasi castrense. E quanto al peculio

avventizio può donare col consenso del padre, nè si revoca la donazione per la penitenza del padre, *L.* 2 *in prin. ff. de donat. Michalor. de fratrib. part.* 1 *cap.* 10 *n.* 21 ; ma il consenso del padre deve essere esplicito, e non tacito. *Glos. in l. qui in potest. prin. ff. de testament.*

4. È riprovata dalla legge la donazione dei genitori a favore dei loro figli, e viceversa: la donazione parimente fra marito e moglie: la donazione del militare a favore della concubina: la donazione fatta dal padre naturale a favore del figlio spurio; salve però quelle limitazioni di che nel *Montelat. Elem. jur. civ. t.* 1 *pag.* 153 *et* 154.

5. Si possono donare tutte le cose, che sono nel nostro patrimonio, e tutte quelle che sono in Commercio presso gli uomini. *L. aedib. final. ff. de donat.*

6. E per quanto regolarmente non possano donarsi i beni presenti, e futuri, nulladimeno allorchè il donante si riserva qualche cosa per testare, ed in maniera, che possa trovare un'erede, la donazione in questo caso si sostiene. *D. Montelat. loc. cit. pag.* 155.

7. Per le solennità delle donazioni si richiedono molte cose, cioè: 1.° Che il donante, conforme si è detto, abbia la libera amministrazione delle cose sue. 2.° Che si faccia avanti due testimoni. 3.° Che sia insinuata, allorchè supera cinquecento soldi, che in Italia si valutano circa Scudi settecento. *D. Montelat. loc. cit. pag.* 156.

8. Tralasciandosi di far l'insinuazione, la donazione non si annulla totalmente, ma soltanto nell'eccesso, cioè, oltre i cinquecento soldi. *D. Montelat. loc. cit. pag.* 157.

9. Non sono però necessarie in alcun caso le

suddette solennità. 1.° Nella donazione per causa di morte. 2.° Nelle donazioni correspettive. 3.° Per il riscatto degli schiavi. 4.° Per la donazione fatta dal generale al soldato. 5.° Per la donazione remuneratoria. 6.° Per la transazione. 7.° Allorchè la donazione contiene un fidecommisso a favore dell'agnazione del donante. 8.° Per l'ingresso in Religione a favore dei congiunti. 9.° Per la donazione geminata. 10.° Nella donazione fatta dall'avo, o ava a favore dei nipoti. 11.° Quando è fatta avanti il Giudice con suo decreto. 12.° Nelle rinunzie ai diritti da acquistarsi. 13.° Per il patto de non petendo, e 14.° Nella donazione fatta dal Principe, che non ha sopra di se superiore alcuno. *D. Montelat. loc. cit. pag.* 158.

10. Le donazioni improprie o causative finalmente sono quelle, che non derivano da una mera liberalità, ma dipendono o per causa di remunerazione, o per motivo dell' ingiunzione di qualche onere, o condizione da adempirsi. Queste donazioni essendo di un' altra natura, debbono regolarsi con altri principj di ragione. *D. Montelat. loc. cit. pag.* 160.

Gius Toscano.

11. In ordine alla legge del 5 Gennajo 1551, fu comandata l'insinuazione di tutte le donazioni fatte da qualunque persona dello stato all' Ufizio della gabella dei contratti.

12. Le donazioni fatte in Firenze dentro 45 giorni dal dì della loro celebrazione, e le altre fra tre mesi. E quelle fatte dilà dal mare dentro un anno, e fintantochè non fosero registrate non dovessero pregiudicare a terze persone, dovendo

però star sempre ferme fra i donanti, e i donatarj.

Num. X.

Formula di atto di fondazione di commenda.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me sottoscritto NN. ed in presenza « degli infrascritti testimoni aventi i requisiti voluti dalla legge, si è costituito personalmente « il nobile Sig. Quintilio del fu Illmo. Sig. Attilio Sansedoni, nobile Patrizio Aretino, il quale « ha esposto di avere umiliate preci a S. A. I. e « R. il Serenissimo Gran Maestro del sacro, e mi- « litare ordine di S. . . . . del seguente tenore (*Si riporti il tenore della supplica, e del successivo rescritto*). (1)

---

(1) L'istituzione dei Cavalieri già appellati *Militi* deriva dai popoli settentrionali, i quali allorquando invasero l'Italia vi introdussero i loro costumi. Si nominarono in origine Militi per designare quei nobili, che con alcune particolari cerimonie venivano ornati del cingolo militare. Dopo il secolo X il nome, e l'onore del cingolo militare fu riservato ai soli nobili, e la funzione di conferirlo divenne anche più speciosa per alcuni riti.

Dalla predetta antica instituzione dei Cavalieri sono derivati a grado a grado i sacri ordini militari, fra i quali i Templari già aboliti, gli Spedalieri di Gerusalemme, chiamati Cavalieri di Malta, che formano un'ordine insigne, ed i Cavalieri Tentonici.

Successivamente altri ordini di Cavalieri furono instituiti per lo più a motivo di distinzione di onore dai re e principi fra i quali quello della Giarrettiera, di S. Michele, del Toson d'oro, di Calatrava, di S. Stefano papa e martire ec.

Quest' ultimo insigne militare ordine di Cavalieri fu fon-

« E che desiderando detto Sig. NN. goder gli
« effetti di detta grazia con procedere all' atto di
« erezione e fondazione di detta Commenda. Di
« qui è che

« Per il presente pubblico Instrumento appari-
« sca, e sia noto, qualmente il prefato nobile Sig.
« Quintilio Sansedoni di certa sua scienza, e de-
« terminata volontà, invocato il SS. Nome di Dio
« e dell' Iminacolata sempre Vergine Madre Ma-
« ria, e del Glorioso S. . . . . a gloria, ed onore
« di sua divina Maestà, e per difesa, e propaga-
« zione della nostra Santa Fede Cattolica ha in-
« stituito, ed eretto, siccome instituisce, fonda,
« ed erige in detto sacro, e militare ordine
« di S. . . .

« Una commenda con tutti i privilegj, immu-
« nità, indulti, e preminenze solite, e nei modi,
« e colle condizioni, e dichiarazioni contenute
« nelle enunciate preci, informazione, e B. R. e
« che si stabiliscono, e si contengono nei capi-
« toli, e statuti di detto sacro ordine militare, e
« quindi primieramente per causa di detta fonda-
« zione, ed erezione di Commenda detto Sig. Quin-

dato dal Granduca di Toscana Cosimo I in ordine alla bolla del Sommo Pontefice Pio IV dell'anno 1561, e dell'altra bolla di detto Sommo Pontefice di conferma della fondazione di detto ordine di detto anno, avendo altresì l'istesso Sommo Pontefice con altra bolla dell'anno 1562, concessi molti privilegi, facoltà, e indulti al Gran Maestro, alla Religione ed ai Cavalieri di detto ordine, i di cui statuti nel 1665, furono pubblicati in Firenze con le addizioni ordinate dai Granduchi Cosimo II e Ferdinando II Gran Maestri. Quest' ordine insigne è stato ripristinato dal Granduca Ferdinando III di gloriosa memoria.

Per essere finalmente instruiti della istituzione dei Cavalieri si veda la *Dissert. 35 del Proposto Muratori sopra le Antichità Italiane tomo 3.*

« tilio Sansedoni con titolo di pura, libera, ed
« irrevocabile donazione, che si dice tra i vivi, di
« modo che mai, nè per alcun tempo, e per niu-
« na causa possa, nè in tutto, nè in parte revocar-
« si, ed in ogni altro miglior modo ha dato, do-
« nato, trasferito, e concesso, siccome per se,
« suoi eredi, e successori, dà, dona, concede, e
« trasferisce per dote, e fondo di detta Commen-
« da, al detto sacro, e militare ordine di S. . . .
« sebbene assente il nobile Sig. *(il Deputato del*
« *Gran Maestro)* e me Notaro infrascritto, pre-
« senti, e per detto sacro militare ordine, e suo
« Serenissimo Gran Maestro, e per tutti quelli,
« che di tempo in tempo saranno investiti di det-
« ta Commenda, riceventi, stipulanti, ed accet-
« tanti gli infrascritti beni stabili, cioè:

« Un podere . . . costituendosi detto Sig.
« Quintilio . . . di tenere e possedere tutti gli
« sopradescritti beni con tutte le loro adiacen-
« ze, e pertinenze, usi, e servitù per detto sacro
« ordine militare, colla clausola del costituto
« ec. costituzione di Procuratore, cessione pie-
« nissima di ragioni, e colla promessa della dife-
« sa generalissima, e dell' evizione in forma am-
« plissima. . . .

« E detti beni, come sopra assegnati detto Sig.
« Sansedoni ha dichiarato, e dichiara esser libe-
« ri, certi, sicuri, ed esenti da ogni peso, gra-
« vame, e responsione, promettendo, conforme
« ha promesso, e promette tali sempre ed in per-
« petuo mantenerli, anche quanto al valore al-
« meno di Sc. . . . e dell' annua perpetua ren-
« dita di Sc. . . . almeno per la parte dome-
« nicale, e del Commendatore pro tempore, ob-
« bligando, ed ipotecando a favore di detto

« sacro militare ordine, e suo Serenissimo Gran
« Maestro, e di chiunque possa avervi sopra in-
« teresse, detto Sig. *(Deputato)* e me Notaro
« infrascritto presenti, ed accettanti per l' osser-
« vanza di quanto sopra, e così tanto per la ge-
« nerale difesa dei medesimi sopradetti beni,
« quanto per il mantenimento del valore, e
« dell' effettiva, e sicura rendita di essi nelle
« somme come sopra respettivamente destinate,
« non solo la propria sua persona, e tutti i suoi
« beni presenti, e futuri, e le persone, e beni
« dei suoi eredi in amplissima forma *(nel caso di conservazione del sistema ipotecario, si ricorra alle formule, di che nella seconda Parte del primo Tomo)*, ma insieme obbliga,
« ed ipoteca qualunque successore in detta Com-
« menda, e che quella terrà, e goderà, e tutti i
« loro eredi e beni, come sopra, di modo tale
« che ottenuta la Commenda predetta da qualun-
« que chiamato alla medesima, ipso jure i beni
« di tal successore, s' intendano, e sieno espres-
« samente obbligati, ed ipotecati per il manteni-
« mento in perpetuo dell' enunciato valore dei
« sopradescritti beni in somma di Sc. . . . al-
« meno, e della detta annua, e certa rendita di
« essi, almeno in somma di Sc. . . . al netto,
« come sopra a favore di qualunque altro suc-
« cessore in detta Commenda, e finalmente a
« favore, e comodo di detto sacro ordine mili-
« tare.

« I quali beni, come sopra assegnati per fon-
« do di detta Commenda, le dette Parti in detti
« respettivi modi, e nomi hanno convenuto,
« e convengono, che in alcun tempo, e sotto
« qualunque titolo, non possano mai alienarsi,

« nè in altri trasferirsi, e neppure obbligarsi,
« ed ipotecarsi, non tanto da detto Sig. fonda-
« tore, quanto da qualunque altro successore in
« detta Commenda, non tanto direttamente, che
« indirettamente, neppure per causa di dote,
« o altra qualunque, benchè privilegiata e pia,
« a meno che nella forma, e modi ordinati, e
« stabiliti dagli Statuti, e Capitoli del detto sa-
« cro militare ordine, e sempre con precedente
« beneplacito, ed approvazione del Serenissimo
« Gran Maestro, da ottenersi per mezzo di be-
« nigno Rescritto della I. A. S., ma sempre sie-
« no, e si conservino, e debbano detti beni sta-
« re per dote, e fondo di detta Commenda, che
« così ec.

« Similmente hanno convenuto, e convengono,
« che i frutti, e rendite della stessa Commenda
« debbano sempre, ed in perpetuo conseguirsi
« dai Commendatori pro tempore della medesi-
« ma, e non possano mai da alcuno di essi ob-
« bligarsi in pregiudizio di detto sacro militare
« ordine, ma sempre s' intendano, e siano ob-
« bligati prelativamente a qualunque altro cre-
« ditore dei medesimi, benchè anteriore, e po-
« ziore per tutti i crediti, che il medesimo sacro
« militare ordine contraesse in qualsivoglia tem-
« po con detti Sigg. Commendatori, ed anche per
« le pene che da quelli si dovessero, dimodochè
« detto sacro militare ordine sia sempre preferito
« ad ogni altro.

« La qual fondazione, ed erezione di detta
« Commenda, e tutte e singole le predette, ed
« infrascritte cose ha fatto, e fa detto Sig. Quin-
« tilio . . . con patto, e condizione, che il pa-
« dronato di essa sia in primo luogo riservato ad

« esso Sig. Quintilio fondatore, e suoi discen-
« denti maschi (*Si esprima a favore di quali persone si riserva il padronato della Commenda*).

« Le quali cose tutte, e ciascuna di esse con-
« gruamente referite, detto Sig. Quintilio . . . . .
« fondatore ha promesso, e promette perpetua-
« mente attendere, ed inviolabilmente osservare,
« e la detta erezione, fondazione, e dotazione
« di Commenda, e respettiva donazione suddet-
« ta non revocare, nè contro di essa fare, dare,
« o venire per se, nè per mezzo di altri diretta-
« mente, o indirettamente, ma il tutto sempre
« osservare, e mantenere sotto la pena della re-
« fezione di tutti i danni, per le quali cose ha
« obbligato, ed obbliga se stesso: e suoi eredi,
« e beni presenti, e futuri, e beni dei suoi ere-
« di renunziando ec., giurando tactis ec., e spe-
« cialmente non derogando per questo alla gene-
« ralità, nè per il contrario con nuovo suo giu-
« ramento, come sopra preso ha renunziato, e
« renunzia all'insinuazione della suddetta dona-
« zione, qualora fosse necessaria, volendo, che
« il detto giuramento supplisca al difetto dell'in-
« sinuazione, e ad ogni altro, che si fosse com-
« messo nel presente Instrumento, e ad ogni, e
« qualunque privilegio, che se gli competesse,
« mediante il quale potesse mai impugnare al-
« cuna delle cose da esso fatte, e promesse, come
« sopra.

« Sopra le quali cose, come sopra fermate, e
« stabilite detto Illmo. Sig. NN. sedendo pro tri-
« bunali, legittimamente ha interposto, ed inter-
« pone la sua suprema autorità, e consenso, e
« parimente il decreto opportuno in esecuzione

« di detto benigno Rescritto di S. A. I. e R., e tutto
« nel modo migliore di ragione. Rogans ec. (1)

Num. XI.

Formula di atto di renunzia alla donazione.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. si è costituito il Sig. NN. il
« quale ha esposto, che il Sig. NN. procedè a di
« lui favore all'atto di donazione universale di
« tutti i di lui beni con più, e diversi pesi, ob-
« blighi, e condizioni, di che nel pubblico In-
« strumento del dì . . .

« Ha esposto ancora, che avendo esso Sig. NN.
« piena contezza del contenuto di detta donazio-
« ne ed insieme dei pesi, ed obblighi ingiunti al
« donatario, fra i quali i seguenti cioè . . . ha
« creduto, e crede, che non sia di suo interesse
« di quella accettare, anzi gli convenga di renun-
« ziare alla medesima nelle forme ec. E perciò

« Per il presente pubblico Instrumento appari-
« sca e sia noto, qualmente il prefato Sig. NN. di
« sua certa scienza, e libera volontà per se, suoi
« eredi, e successori ha dichiarato, e dichiara di
« non volere in modo alcuno accettare la suddet-
« ta donazione fatta a suo favore dal prenominato
« Sig. NN. mediante l'indicato pubblico Instru-
« mento del dì . . . e di non volere in conse-
« guenza risentire dalla medesima, nè utile, nè

---

(1) In ordine al Motup. del dì 15 Agosto 1815 è stato ristabilito in Toscana l'insigne ordine equestre di S. Stefano papa e martire, già costituito da Cosimo I Granduca di Toscana.

« svantaggio di alcuna sorte, onde l' effetto sia,
« che la donazione predetta per tutti, e singoli gli
« effetti di ragione debba intendersi, ed aversi,
« come se mai stata fatta non fosse, per il quale
« effetto, e per quanto faccia di bisogno espres-
« samente ha renunziato a tutte, e singole le
« azioni, e diritti che si fossero potuti o potesse-
« ro competersi al medesimo in forza del sopra
« riferito Instrumento, e della donazione in esso
« contenuta.

« Le quali cose tutte detto Sig. NN. ha promes-
« so e promette di sempre attendere ed osservare
« inviolabilmente sotto l'obbligo ec.

« Fatto ec.

Questa formula, mutatis mutandis, può servire ad altre renunzie di legati, eredità ec.

SEZIONE IV.

Formule di più, e diversi altri atti, e contratti relativi al ministero notariale.

Num. I.

Formula di atto di compromesso.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. sono comparsi i Sigg. NN.
« i quali hanno esposto, che essendo insorte fra
« di loro alcune controversie relativamente . . .
(s' indichi il soggetto delle controversie), e
« volendo non tanto l' una, che l'altra parte ter-
« minare amicabilmente e senza impegnarsi in un
« formale giudizio le accennate controversie, sono

« venuti concordemente nella determinazione di
« rimettere l' esame, e la risoluzione al Sig. NN.
« come loro Giudice compromissario; e perciò
« Per il presente pubblico Instrumento appa-
« risca e sia noto, qualmente i prenominati Sigg.
« NN. di loro certa scienza, e libera volontà per
« loro, e loro eredi e successori hanno eletto, ed
« eleggono per loro Giudice compromissario, ar-
« bitro, arbitratore, ed amicabile compositore
« il Sig. NN. nel quale hanno compromesso e
« compromettono la risoluzione, e decisione del-
« le suddette controversie con tutti gl' incidenti
« ed emergenti che siano per insorgere dipen-
« dentemente dalle controversie suddette, per
« quelle decidere, e risolvere in una, o più vol-
« te sommariamente, e senza strepito, e figura di
« giudizio, ed osservata soltanto la verità del fat-
« to, e la disposizione di ragione, con facoltà al-
« tresì a detto Sig. Giudice compromissario di
« eseguire quanto sopra, anche per via di staglio,
« o stralcio in tutto ciò che possa involvere qual-
« che dubbio, regolando questo, secondo la pre-
« ponderanza delle respettive ragioni *(questa facoltà si tolga, o si ponga secondo la volontà delle Parti)* in conseguenza dell' esame che
« dal medesimo sarà fatto di quei documenti, e
« giustificazioni che saranno passate, e poste sot-
« to i di lui occhi dalle suddette respettive Par-
« ti, con proferire il suo lodo in qualsivoglia
« giorno, benchè feriato, ed anche senza alcuna
« preventiva citazione a sentenza, alla quale le
« Parti predette hanno espressamente renunziato,
« e renunziano; *(questa renunzia non dovrà apporsi quando la volontà delle Parti non vi*

concorra) Promettono altresì, conformemente hanno « promesso, e promettono di mandare ad esecu- « zione tutto quello, e quanto verrà determinato « nel lodo, o lodi, che saranno come sopra pro- « feriti dal predetto Sig. Giudice compromis- « sario.

« Promettono dette Parti l'inviolabile osser- « vanza.

« Fatto ec.

Qualora il compromesso venga fatto in più soggetti, cioè in un arbitro per parte, ed in caso di discordia del terzo, si facciano le variazioni opportune.

Num. II.

Formula di atto di emologazione del lodo.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec.

« Sono comparsi i Sigg. NN. i quali hanno « esposto, che nel giudizio compromissario stato « agitato d'avanti il Sig. . . . infra detti Sigg. « è stato proferito da detto Sig. Giudice compro- « missario il suo lodo del seguente tenore *(Si riporti il lodo di parola in parola.).* Ed es- « sendo d'interesse dei medesimi di devenire « alla formale accettazione, ed emologazione di « detto lodo; di qui è che

« Per il presente pubblico Instrumento appa- « risca, e sia noto qualmente i prenominati Sigg. « NN., i medesimi, e ciascuno di essi hanno di- « chiarato, e dichiarano di accettare, confor- « me accettano, in tutte, e singole le sue parti « il lodo, e sentenza, come sopra proferita da det-

« diante le convenzioni sopra stabilite, sono ri-
« maste sedate e ultimate tutte le differenze in-
« sorte come sopra infra le suddette Parti; perciò
« tanto l' una, quanto l' altra hà renunziato agli
« atti della causa stata come sopra introdotta, e
« tuttavia pendente, la quale in conseguenza do-
« vrà considerarsi, ed aversi per terminata, e fi-
« nita totalmente, come se mai fosse stata intro-
« dotta, e promossa. *(Allorchè la transazione segue prima che sia principiato il giudizio, dovrà in luogo della renunzia, dirsi)* perciò tanto l'una,
« che l'altra di esse ha renunziato, e renunzia ad
« ogni, e qualunque diritto, ed azione, ed ecce-
« zione, che gli potesse respettivamente compe-
« tere, facendosi conforme reciprocamente si so-
« no fatte e si fanno, ogni più opportuna quie-
« tanza generale, generalissima di tutto quel di
« più, e quel di meno respettivamente, che aves-
« sero potuto pretendere, e fosse tenuta accordare
« per le sopra riferite dependenze, e ciò per *Aqui-*
« *lianam stipulationem, et legitime interpositam*
« *acceptilationem* e col patto perpetuo *de ulte-*
« *rius non petendo;* In conseguenza di che la
« presente transazione, e le cose, come sopra sta-
« bilite, e convenute per questo titolo dovranno
« avere il loro effetto, ed osservarsi perpetuamen-
« te dalle medesime, e loro respettivi eredi, e suc-
« cessori, non ostante qualunque nuovo documen-
« to, che potesse da alcuna di esse esser ritrovato
« in appresso, e per cui potesse pretendersi in-
« giusta la transazione medesima perchè così ec.,
« e non altrimenti ec.

« Le quali cose tutte dette Parti hanno promes-
« so sempre attendere, ed inviolabilmente osser-
« vare sotto l'obbligo . . . « Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La transazione è una convenzione, mediante la quale si decide un affare dubbio, dando, ritenendo, o promettendo una qualche cosa. *L.* 3 *ff. de transact. L.* 2 *l.* 21 *l.* 38 *cod. de transact.*

2. Chi transige, è necessario, che possa disporre degli oggetti; che cadono in transazione. *Nel Tomo I. P. I. Sezione I. Art. II.* si sono indicati i soggetti, che possono, o nò disporre, e quali autorizzazioni si richiedono; perciò si ricorra all'articolo medesimo per esserne instruiti.

3. Sopra un privato delitto si può transigere all'effetto unicamente di togliere l'obbligazione della pena pecuniaria. *L.* 34 § *ult. l.* 56 § 4 *ff. de furtis.*

4. Alle transazioni si può aggiungere una pena contro quello, che mancherà di adempire alle medesime. *L.* 14 *l.* 17 *l.* 24 *l.* 37 *l.* 41 *ff. de transact.*

5. Finalmente nelle transazioni non si ammette la lesione enorme, ma bensì l'enormissima, e possono rescindersi, allorchè stimato il valore delle ragioni dei contraenti, si verifichi che alcuno di essi abbia ricevuto meno la quarta parte di questo valore. *Müsinger. Observ.* 19 *n.* 7 *et* 9. *Valeron. de transact. tit.* 6 *quaest.* 2 *n.* 45. *Urceol. de transact. q.* 94 *per tot. et alii quamplurimi.*

nelle cause criminali, spirituali, e che portino all' infamia, e non si può fare sopra cose proibite di alienarsi, e neppure la donna può compromettere sopra la dote, e neppure sopra una sentenza passata in cosa giudicata.

3. Non ha luogo il compromesso sopra le lettere di cambio accettate, nè per cause di deposito, nè sopra un articolo chiaro di diritto, nè sopra una cosa chiara, e liquida resultante da pubblici Instrumenti, nè in causa di spoglio; ed è proibito sopra l'articolo di educazione del pupillo, e neppure ha luogo sopra gli alimenti futuri.

4. Il marito non può sopra le cose dotali compromettere e neppur l'enfiteuta sopra la cosa enfiteutica senza il consenso del padron diretto, e finalmente il compratore sopra la cosa comprata, senza l'intimazione del venditore. ***Montelat. loc. cit. pag.*** **51.**

5. Gli arbitri sono obbligati a depositare la loro sentenza o lodo nel Tribunale in cui sono stati compilati gli atti del giudizio compromissario.

Gius Toscano.

6. La cognizione di tutto ciò, che riguarda l'esecuzione della Sentenza degli arbitri appartiene al Tribunale, nel quale è stata la Sentenza medesima depositata e pubblicata, ed in ogni rapporto si applica tutto quello, che viene stabilito in ordine a tutte le altre Sentenze proferite in prima istanza nei giudizj ordinarj. *Regolamento di procedura civile Tit.* 8 *dei giudizi compromissari.*

Num. IV.

Formula di contratto di divisione.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec.
« Sono comparsi i Sigg. NN. fra di loro fratel-
« li, e figli del fu Sig. . . . . i quali hanno espo-
« sto che hanno ritenuto, e tuttora ritengono in
« comune, e pro indiviso i beni del loro patri-
« monio, e volendo presentemente devenire alla
« divisione di esso con assegnarsi vicendevolmen-
« te quella porzione, che di ragione loro appar-
« tiene; quindi è che
« Per il presente pubblico Instrumento appari-
« sca, e sia noto, qualmente i prenominati Sigg.
« NN. di loro certa scienza, e loro libera e deter-
« minata volontà, per loro, loro eredi, e successori
« hanno proceduto, e procedono alla divisione
« del comune loro patrimonio, avendone formato
« di esso due porzioni *(o più porzioni secondo il numero dei dividenti)* nel modo e forma, che
« appresso.
« Poichè nella prima parte hanno posto, ed
« assegnato gli infrascritti beni per il valore, e
« stima convenuta d'accordo di Scudi . . . i quali
« beni sono i seguenti cioè:
« Un palazzo . . .
« Un podere . . .
« E nella seconda parte hanno posto, ed asse-
« gnato gli infrascritti beni, per il valore, e stima
« come sopra di Scudi . . . i quali beni sono i
« seguenti cioè:
« Una casa . . .
« Un podere . . .
« Un tenimento . . .

« Delle quali parti, e porzioni, come sopra for-
« mate hanno convenuto, e convengono dover
« restare assegnata, conforme assegnano la prima
« di esse al suddetto Sig. NN., e la seconda al
« suddetto Sig. NN. presenti ambidue detti Sigg.
« NN., e quelle respettivamente accettanti con
« tutti i respettivi annessi, usi e servitù, adiacen-
« ze, e pertinenze. . . . .

« La qual divisione, e respettiva assegna le Parti
« predette hanno fatta e fanno colla clausola del
« costituto, costituzione di Procuratore, cessione
« pienissima di ragioni, e colla reciproca promes-
« sa della difesa generale, generalissima, e dell'e-
« vizione in amplissima forma da qualsivoglia
« causa la medesima sia per derivare, e secondo
« la natura del presente contratto, e le regole di
« ragione, e con l'espressa condizione, e patto
« altresì, che nel caso di evizione, o molestia di
« tutti, o di una qualche parte dei beni predetti,
« s'intenda preservato a quella delle Parti, che
« soffrirà una tale evizione, il libero regresso ad
« altrettanta rata di beni assegnati in porzione
« all'altro dei condividenti, quanta corrisponda
« all'importare del conguaglio, e respettiva rile-
« vazione dovutagli di ragione.

« Della qual divisione, e respettiva assegna del-
« le porzioni, come sopra eseguita, ciascuna delle
« Parti predette si è chiamata e si chiama conten-
« ta, e soddisfatta, e perciò ha promesso, e pro-
« mette per se, suoi eredi, e successori di mai più
« impugnarla, nè direttamente, nè indirettamen-
« te, al qual'effetto ciascuna di esse ha renunziato,
« e renunzia ad ogni e qualunque eccezione, che
« potesse competergli in ogni ec.

« Le quali cose tutte le Parti predette hanno

« promesso, e promettono di inviolabilmente os-
« servare sotto l'obbligo.
« Fatto ec.

Supplemento di nuova formula di patto d'apporsi nel contratto di divise, cioè:

« Con patto, e condizione altresì, che nel caso,
« nel quale per qualunque siasi titolo, o causa, o
« dependenza fosser molestati tutti, o parte dei beni
« assegnati ad alcuno dei porzionari, il molestato
« possa valersi delle ragioni del molestante, o e-
« vincente, e colle medesime agire contro l'altro
« dividente, ed assegnatario con le ragioni, azio-
« ni, e privilegj competenti ad esso evincente, o
« molestante al momento delle prime molestie, ed
« avanti il sofferto danno, e la sofferta evizione,
« come se al momento delle prime molestie il mo-
« lestato, ed avente causa dal medesimo avesse
« già sofferto il danno, o l'evizione, e fosse su-
« bentrato nelle ragioni dell'evincente, o mole-
« stante, e ciò non in limitazione delle promesse
« che sopra, ma bensì in estensione, ed aumento
« delle medesime.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La divisione è un contratto, mediante il quale i coeredi, o comproprietarj dividono fra di loro i beni immobili, e mobili, che posseggono in comune.

2. Nessuno può essere astretto a stare in comunione. In conseguenza, nè il testatore può ordinare, nè i coeredi possono convenire di rimanere

perpetuamente in comunione. *L.* 43 *ff. famil. ercisc. L. ult. cod. commun. divid. L.* 14 § 2 *ff. commun. divid. L.* 79 *ff. pro socio.*

3. Nè i pupilli, nè i minori, nè gli interdetti, nè i loro tutori, o curatori, compresi quelli degli assenti, possono promovere un'azione di divisione di eredità senza il decreto del Tribunale competente. *L. pen. cod. de praediis etc. L.* 3 § 2 *l.* 7 *ff. de reb. eor. qui sub tutel.*

4. Il marito non può provocare un giudizio di divisione dei fondi dotali. *L.* 13 § 2 *ff. de castr. pecul. L. ult. cod. de fundo dotali.*

5. È permesso al padre nel suo testamento procedere alla divisione riguardante i proprj figli, ed alla medesima deve starsi, ancorchè le parti non siano eguali, a meno che non resti defraudata la legittima. *Oinot. Instit. fol.* 437 *n.* 12.

6. I documenti, libri, scritture ec. appartenenti alla casa dei condividenti debbono depositarsi presso il più idoneo, o il più vecchio dei medesimi. *L. fin., et ibi DD. de fid. Instrument.*

7. Il fratello minore provocato dal maggiore alla divisione degli immobili è opinione di molti DD., che il maggiore debba dividere, ed il minore scegliere, ed altri DD. sono d'avviso, che debba procedersi all'estrazione delle porzioni, ma la più vera opinione è, che ciò dipenda dall'arbitrio del Giudice. *Montelat. Elem. jur. t.* 2 *pag.* 165.

8. Qualora nel contratto di divisione non siasi potuto, o voluto osservare una perfetta eguaglianza rapporto alla natura dei beni, specialmente fidecommissi, a scanso di qualunque disputa si apponga nell'atto le seguenti dichiarazioni, cioè.

9. « Che quella delle Parti a cui è stata asse-

« gnata una maggior porzione di beni liberi, e
« minor porzione di beni vincolati . . . debba
« acconsentire, e prestar pazienza, che sia surro-
« gato in altrettanta rata di beni liberi della sua
« porzione il vincolo del fidecommisso . . . che
« posa sopra quella maggior quantità di beni vin-
« colati, che è caduta nella porzione dell' altro
« condividente, onde l' effetto sia che non tanto
« l' uno, quanto l'altro di essi abbia la libera fa-
« coltà di disporre a suo beneplacito di una egual
« quantità di patrimonio caduto in divisione.

10. E nel caso, che le Parti condividenti non abbiano potuto, o non abbiano voluto dividere con precisa eguaglianza i beni componenti il comune loro patrimonio, onde una di esse abbia conseguito più dell'altra, in tal caso dovrà apporsi nell'Instrumento la dichiarazione, e respettiva promessa del conguaglio, e del pagamento dei frutti recompensativi sopra quella somma per la quale la porzione assegnata ad uno dei condividenti è superiore alla metà, o alla rata ad esso spettante del patrimonio diviso.

11. Se però si tratti di divisione di un patrimonio tutto vincolato, e sottoposto al fidecommisso, o a devoluzione, in tal caso la promessa del conguaglio per ragione della ineguaglianza, dovrà esser regolata non sul valore dei fondi divisi, ma sull'annue rendite dei medesimi, ed a questa unicamente dovrà esser ristretta la promessa del conguaglio suddetto.

12. Finalmente dovrà osservarsi lo stesso nel caso in cui cadendo la divisione sopra beni parte liberi, e parte vincolati, l'ineguaglianza si verifichi soltanto in rapporto ai secondi, e non rapporto

ai primi. *Vedi il Formulario Toscano ad uso dei Notari stampato l'anno 1792 pag. 35 e 36.*

Num. V.

Formula di contratto di divisione fra contadini.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. è comparso Domenico, e
« Francesco fra di loro fratelli e figli del fu Nic-
« colò Batistini, agricoltori domiciliati nel popolo
« di S. Tommaso . . . ed insieme con essi sono
« comparsi Angiolo, Niccolò, e Vincenzio del fu
« Stefano Batistini nipoti ex fratre dei precitati
« fratelli Batistini tutti maggiori di anni 21, agri-
« coltori domiciliati in detto popolo, e comunità,
« ed insieme con detti loro zii, lavoratori del no-
« bile Sig. . . . al podere di Spazzavento posto,
« e situato come sopra, i quali hanno esposto di
« aver sempre convissuto in comunione universa-
« le non tanto detti Angiolo, e fratelli Batistini
« quanto il detto loro defunto padre e zii, sicco-
« me ancora i loro vecchi; e soltanto presente-
« mente i suddetti Domenico, e Francesco Bati-
« stini non volendo altrimenti convivere insieme
« con detti loro nipoti, hanno dichiarato di vo-
« lere formalmente dividersi, separarsi da'me-
« desimi, e riconoscere il suo, alla qual cosa aven-
« do aderito detti loro nipoti; Perciò

« Per il presente pubblico Instrumento appa-
« risca, e sia noto, qualmente i prenominati Do-
« menico, e Francesco fratelli Batistini, e li pre-
« detti loro nipoti Angiolo, e fratelli Batistini di
« loro certa scienza, e libera volontà, e per loro,
« loro eredi, e successori procedendo alla divisio-

« ne del loro patrimonio, hanno fatto, e fanno di
« esso la seguente spartizione, cioè:

« Quanto agli infrascritti beni immobili per es-
« sere stati acquistati da Niccolò Batistini padre
« di detti Domenico, e Francesco Batistini, e re-
« spettivamente nonno di detti Angiolo, e fratelli
« Batistini, ne hanno fatta la divisione in stirpes,
« e così in tre parti.

« Nella prima parte hanno posto, ed assegnato
« un terreno . . . valutato Sc. . . . .

« Nella seconda parte hanno posto, ed assegna-
« to altro pezzo di terra . . . valutato Sc. . . .

« E nella terza parte hanno posto ed assegnato
« altro terreno . . . .

« E quanto ai mobili, ed altro esistente nella
« casa da essi attualmente abitata, e dei quali ne
« hanno fatto il conveniente inventario, e stima,
« atteso che sono stati acquistati da tutti detti Ba-
« tistini zii e nipoti, perciò hanno fatta, e fanno
« dei medesimi la divisione in capita, confessan-
« do, e dichiarando ciascuno di essi di aver rice-
« vuto la sua quinta parte, e porzione, facendosi
« vicendevolmente ricevuta, e quietanza.

« E rispetto ai suddetti beni immobili stati di-
« visi come sopra in tre parti, hanno convenuto,
« e convengono dover restare assegnata, conforme
« assegnano la prima di esse al suddetto France-
« sco Batistini; la seconda a detto Domenico suo
« fratello, e la terza finalmente ai precitati An-
« giolo, e fratelli Batistini, e quelle respettiva-
« mente accettanti con i respettivi loro annessi,
« connessi, usi, servitù ec. . . . *(Si prosegua
come nella precedente formula)*.

« Promettono finalmente tutti i suddetti condi-
« videnti d'inviolabilmente osservare le suddette

« divise sotto l'obbligo delle loro respettive per-
« sone, beni, ed eredi, e beni dei loro eredi nel
« modo migliore di ragione.
« Fatto ec.

Osservazioni.

1. La divisione fra i contadini che sono vissuti in comunione universale, se si tratta di beni immobili, e mobili provenienti dal comune stipite deve farsi in stirpes: se poi l'acquisto dei medesimi è stato fatto colla comune industria e fatica dei condividenti, allora la divisione si fa in capita.

2. Il vestiario dei condividenti resta a ciascuno dei medesimi se si tratta del giornaliero, ma quanto al festivo e prezioso, si stima, ed il valore si pone nella massa comune da dividersi come sopra.

3. La divisione del grano, e dei frutti dei beni provenienti del comune stipite, e non acquistati per industria soltanto dei lavoratori, si fa a metà: una metà si divide in stirpes, e l'altra metà in capita, e questa si assegna a proporzione delle fatiche di quelli, che hanno lavorato.

4. Se fra i fratelli, e i condividenti vi è un cherico beneficiato, egli non può ripetere i frutti percetti in tempo della comunione, e soltanto ha diritto ai frutti estanti e pendenti.

5. Nella divisione dei beni, primieramente si detraggono tutti i debiti, fra i quali le doti, il frutto delle quali non si restituisce, se i fratelli, e respettivamente mariti hanno sostenuto in comune gli oneri del matrimonio, e quelli non stati divisi, si dividono, e spettano, costante il matrimonio al marito, che viveva in comunione con gli altri.

6. La dote altresì costituita alla figlia, o figlie di uno dei soci condividenti deve porsi a danno della società, o comunione universale. *Ved. Michal. de fratrib. L.* 1 *cap.* 24 *n.* 3. *Mart. vot. Pisan.* 220 *n.* 18. *Costant. art.* 21 *de rer. commun. divis. art.* 1 *n.* 35 *et seq. et vid. Fierli nel suo Opuscolo della divisione dei contadini per tot.*

Num. VI.

Formula di atto di possesso.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. è comparso il Sig. NN. il quale ha esposto che in ordine alla Sentenza del « dì . . . proferita dal Magistrato . . . è stato « immesso in possesso di più, e diversi beni posti nella comunità . . . per l'effetto di rimanere sodisfatto del suo rispettabile credito di « Sc. . . . che ha, e tiene contro il Sig. NN. e non « avendo il suo debitore adempito al pagamento « di detta somma dentro il tempo prefinito dalla « legge, perciò è d'interesse di prendere formalmente il possesso di detti beni, al qual possesso volendo ora procedere; Di qui è che

« Per il presente pubblico Instrumento apparisca come trasferitomi io Notaro infrascritto in « compagnia del suddetto Sig. NN. e degli infrascritti testimoni nel popolo di S. . . . comunità di . . . ed in luogo detto . . . alla presenza di detti testimoni ho dato il possesso al prenominato Sig. NN. di un podere . . . ed in tal « atto ho fatti fare ed eseguire al medesimo, tanto « sopra i terreni, quanto sopra la casa colonica di « esso tutti quegli atti che sono soliti, e possono

« legittimamente farsi dai veri possessori di simili
« fondi, essendosi in tal' atto dichiarato esso Sig.
« NN. di ritenere il possesso di detto podere, non
« solo coll' animo, quanto col corpo, in forza di
« detta sentenza . . . avendo dichiarato altresì,
« che detto podere è lavorativo, seminativo, albe-
« rato, fruttato, ulivato, boschivo, e che vi è pen-
« dente la raccolta del grano, biade, e frutti, e
« che vi è ancora il bosco ceduo. In conseguenza
« di che io Notaro infrascritto ho ordinato, e fat-
« to precetto a NN. attual lavoratore di detto po-
« dere (*Se si tratta di casamenti, allora l'ordi-
« ne si dia ai pigionali*) di riconoscere per legit-
« timo possessore di esso il suddetto Sig. NN. e di
« corrispondere e consegnare al medesimo le an-
« nue rendite, e prodotti di detto podere per la
« parte spettante al padrone, e tutto ec. in ogni ec.
« Fatto ec.

Osservazioni.

1. Dovendosi prendere il possesso di più capi di beni situati in un medesimo popolo, si dovrà di tutti formare un solo atto; lo stesso si dovrà fare se i beni sono situati in città, o in qualche terra, o castello. Se poi i beni dei quali deve prendersi il possesso sono situati in campagna, ed in popoli diversi, e distanti l'uno dall' altro, allora dovranno formarsi altrettanti atti, quanti saranno i popoli.

2. In quei casi che occorra di sapere l'ora precisa del preso possesso, sarà opportuno apporre la medesima nell'atto istesso di possesso.

3. Si avvertono poi i Notari, ed i loro apprendisti, che non si può immettere in possesso i padroni diretti di beni di mano morta non esente

per il caso di qualunque caducità senza la preventiva grazia sovrana. *V. il § 5 dell'art. 5 dell'Istruzioni per i Notari sopra la legge del 2 Marzo* 1769.

4. Si osservino finalmente le avvertenze generali per rilevare quali sono gli atti di possesso che sono di privativa dei Notari Toscani. (1)

Num. VII.

Formula di atto di ratifica.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec.

« È comparso il Sig. NN. ed il Sig. NN. i quali
« per il presente pubblico Instrumento, e dopo
« aver presa cognizione dell'atto del . . . me-
« diante il quale fu convenuto . . . hanno volon-
« tariamente ratificato, e ratificano il medesimo
« in tutte le sue parti, volendo che abbia esecu-
« zione contro di essi in tutto il suo contenuto,
« come se i medesimi vi fossero stati presenti, e
« lo avessero sottoscritto. In conseguenza si obbli-
« gano solidamente fra di loro al pagamento . . .
« e di soddisfare a tutti gli obblighi, patti e con-
« dizioni di che in detto contratto.

« Fatto ec.

Osservazioni.

1. La ratifica è una conferma di un atto precedente, o di approvazione di ciò che è stato fatto da un terzo per conto del ratificante.

---

(1) V. ancora le avvertenze particolari segnatamente la settantesima tomo I p. I.

2. La ratifica di un' atto valido ha effetto retroattivo, quanto all'ipoteca. Quella di un' atto nullo non produce effetto, che dal giorno della ratifica.

Num. VIII.

Formula di atto di rescissione di contratto.

« Al nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec. sono comparsi i Sigg. NN. i
« quali in vigore del presente pubblico Instru-
« mento hanno rescisso ed annullato, conforme re-
« scindono ed annullano in tutte le sue parti, il
« contratto di vendita *(o altro atto)* fra di loro
« stipulato sotto dì . . . per i rogiti di . . . de-
« bitamente registrato, attesochè *(qui si esprimano le ragioni della rescissione)*, volendo, ed
« intendendo dette Parti che il contratto predetto
« debba intendersi, come se mai stato fatto non
« fosse, e ciò a tutti gli effetti di ragione.
« E per la piena osservanza di quanto sopra le
« Parti predette obbligarono, ed obbligano ec.
« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. Si deve distinguere, e non confondere la nullità dell'atto, dalla rescissione dell'atto medesimo, poichè se il contratto è nullo non può esser rescisso, per la ragione che la rescissione presuppone l' esistenza dell' atto. *L.* 16 *prin. ff. de min.* 25 *ann.*

Num. IX.

Formula di quietanza generale.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. è comparso il Sig. NN. ed è
« comparso ancora il Sig. NN. il secondo dei quali
« ha esposto di aver di già saldati tutti, e ciascuno
« dei debiti, che aveva contratti con detto Sig. NN.
« per causa e dependenza di . . . *(si esprimano le cause e provenienze dei debiti).*

« E desiderando riportarne un saldo, e quietanza generale; Di qui è che

« Per il presente pubblico Instrumento apparisca, e sia noto, qualmente il prenominato Sig.
« NN. ha dichiarato, e confessato di essere stato
« pienamente pagato, e saldato da detto Sig. NN.
« presente, ed accettante di tutti e ciascuno dei
« suddetti suoi crediti, non tanto per dependenza
« di capitali, che di frutti. E perciò fa al medesimo, saldo, fine, e quietanza generale, generalissima, e promette di mai più chiedergli, e
« domandargli cosa alcuna per dette dependenze,
« renunziando, conforme renunzia a qualunque
« eccezione non tanto di ragione, che di fatto che
« gli potesse competere in ogni ec.

« E per l'osservanza ec.

« Fatto ec.

Questa formula colle opportune variazioni potrà applicarsi ad altri casi consimili.

Num. X.

Formula di quietanza tutelare.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec. sono comparsi il Sig. R. ...
« maggiore dell'età di anni 21 et sui juris, ed il
« Sig. B. . . . stato di lui tutore testamentario,
« ed amministratore del di lui patrimonio, il qua-
« le avendo reso conto di sua amministrazione, e
« desiderando riportare da detto Sig. R. .. il saldo
« e quietanza generale; Di qui è che.

« Per il presente pubblico Instrumento appari-
« sca, e sia noto, qualmente il prefato Sig. R. . . .
« ha dichiarato, e dichiara che detto Sig. B. . . .
« ha bene e fedelmente amministrato il suo patri-
« monio, e di aver reso puntual conto di sua am-
« ministrazione con avere restituito ad esso mede-
« simo il patrimonio da detto Sig. B. . . . am-
« ministrato, ed ogni, e qualunque resto di sua
« amministrazione, e perciò ha fatto, e fa a detto
« Sig. B. . . . presente, ed accettante per detta am-
« ministrazione tutelare ogni più opportuna rice-
« vuta, fine, e quietanza generalissima, promet-
« tendo, conforme promette di mai più pretende-
« re, o domandare cosa alcuna per detta depen-
« denza, al quale effetto renunzia ad ogni, e qua-
« lunque ulteriore rendimento di conti, ed a qua-
« lunque eccezione, non tanto di ragione, che di
« fatto, che gli potesse competere in ogni ec.

« E per l'inviolabile osservanza di quanto so-
« pra obbliga . . .

« Fatto ec.

OSSERVAZIONI.

Diritto Romano.

1. Il pagamento altro non è che la naturale prestazione di ciò che si deve, *L.* 107 *ff. de solut. Prin. Instit. quib. mod. tollit. obligatio;* ond'è, che ciò che si paga senza esser dovuto almeno naturalmente è repetibile. *L.* 7 *l.* 13 *l.* 16 *ff. de cond. indeb. L.* 83 *ff. de solut.*

2. Il pagamento deve farsi nel luogo convenuto espressamente, o tacitamente, o in mancanza di convenzione, nel luogo del contratto. Non è per altro obbligato il debitore di portarsi alla casa, o al domicilio del creditore quando così non sia stato convenuto, o tale non sia la consuetudine del luogo. *L.* 19 § 2 *ff. de judic. L.* 9 *cod. de solut. Arg. l.* 18 *ff. de constit. pecun.*

SEZIONE V.

Formule di più e diversi atti di ultima volontà.

Num. I.

Formula di atto di donazione per causa di morte.

« Al Nome di Dio Amen!
« Avanti di me sottoscritto D. P. . . . Notaro
« a . . . residente di Studio a . . . ed in pre-
« senza degli infrascritti testimoni, aventi i requi-
« siti voluti dalla legge, si è costituito il Sig. NN.
« sano per grazia di Dio di mente, vista, udito,
« loquela, e intelletto *(se è malato si esprima)*

« di sua certa scienza, e libera volontà, conoscendo di esser mortale, o di essere incerta l'ora « della morte, con puro titolo di donazione per « causa di morte ha dato, e donato, siccome dà, e « dona al Sig. O. . . . qui presente, ed accettan- « te una villa con podere annesso *(si descriva il fondo)* per doversi dal medesimo conseguire se- « guita che sarà la morte naturale di detto Sig. « donante, nel caso però, che al medesimo non « piaccia di disporre altrimenti di detti beni come « sopra donati, e che il detto Sig. donatario so- « pravviva al detto Sig. donante, al quale effet- « to il medesimo si è riservato, e si riserva ogni « più ampla facoltà, intendendo, e volendo, che « la presente donazione, abbia, e produca il suo « effetto nel solo caso, che dal medesimo Sig. do- « nante non sia stato disposto in altra forma dei « suddetti fondi per mezzo di qualche atto fra i « vivi, o di ultima volontà, o non sia stata in altra « forma revocata la presente donazione, la quale « fa detto Sig. NN. con tutte le clausole, e caute- « le, che sono di natura di simili donazioni.

« Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La donazione causa mortis è una liberalità, che si fa, allorchè si ha in considerazione la morte, *L.* 1 *ff. de mortis causa donat.*, ed ancorchè non vi sia alcun pericolo presente. *L.* 2 *ff. eod.*

2. La donazione causa mortis è somigliante in molte cose ai legati. *L.* 15 *l.* 17 *l.* 37 *ff. eod.* § 1 *Instit. de donat. Novell.* 87 *in praefat.*

3. Possono acquistare con titolo di donazione

per causa di morte tutti quelli che possono accettare i legati, o quelli che possono essere instituiti eredi. *L. 9 ff. eod. Arg. l. 5 ff. l. 18 ff. de his quae ut indig.*

Gius Toscano.

4. Nel silenzio della legge del 15 Nov. 1714, *del modo di fare il testamento ec.*, e nel contemporaneo comando del legislatore medesimo, che in tutto quello, che non disponevano le leggi, e regolamenti stati ripristinati, è da osservarsi in Toscana che si debba ricorrere al gius comune dei Romani, *L. gen. di detto giorno art.* 5 *e* 6; così pare che la donazione *causa mortis* possa continuarsi a fare alla presenza di cinque testimoni, secondo il gius comune, e lo stile e pratica notariale precedente al primo Maggio 1808. (1)

Num. II.

Formula di testamento nuncupativo secondo il Diritto Romano.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec.
« Si è costituito il Sig. NN. il quale riflettendo
« non essere cosa più certa della morte, e niente
« più incerto dell'ora della medesima, è venuto
« perciò nella determinazione ora che è sano di
« tutti i sentimenti, ed ancora di corpo (*se è in-*

(1) Vedi il Formulario notariale Toscano dell'anno 1792 pag. 118.

fermo si faccia menzione) di disporre delle
« sue sostanze, e beni nel modo infrascritto, cioè:

« Primieramente colla maggiore umiltà racco-
« manda l'anima sua all'onnipotente Iddio, alla
« gloriosissima sempre Vergine Madre Maria, ed
« a tutta la corte celeste del Paradiso, acciò l' as-
« sistano nel punto estremo di sua vita.

« Nel giorno poi dei pubblici suffragi da farsi
« nella Chiesa . . . vuole ed ordina, che gli sia
« fatto un decente mortorio, e che in suffragio
« della lui anima gli siano fatte celebrare N.° . . .
« messe coll'elemosina di . . .

« It. per ragione di legato, ed ogni ec. lascia, *(qui si descrivano quei legati, che saranno di volontà del testatore)*.

« In tutti gli altri suoi beni mobili, immobili,
« semoventi, ragioni, azioni, crediti, e general-
« mente in tutto quello, e quanto si troverà esi-
« stere al tempo della sua morte, suo erede uni-
« versale ha instituito, ed instituisce, e di sua pro-
« pria bocca ha nominato e nomina il Sig. NN.

« E questa detto Sig. testatore ha dichiarato es-
« sere stata, ed essere la sua ultima volontà e te-
« stamento, la quale se non valesse per ragione
« di testamento, vuole che vaglia per ragione di
« codicillo o di donazione per causa di morte, ed
« ogni altro migliore, e più valido modo che di
« ragione ec.

« Fatto ec.

Formula di sostituzione volgare che deve apporsi dopo l'instituzione dell'erede.

« E non volendo o non potendo detto suo Sig.
« erede universale adire l'eredità di esso Sig. te-

« statore, al medesimo sostituisce per una pura, e
« mera volgare diretta il Sig. NN.

Detta di sostituzione pupillare che si fa dal testatore ai suoi figli pupilli.

« Ai quali suoi figli pupilli, morendo tutti, o
« alcuno di essi in età pupillare, sostituisce pu-
« pillarmente . . . . .

Detta di sostituzione esemplare, che si fa dal testatore padre di famiglia al figlio demente.

« Al quale Sig. NN. suo figlio demente, mo-
« rendo in tale stato, sostituisce esemplarmente il
« Sig. NN.

Detta di sostituzione fidecommissaria.

« In tutti gli altri suoi beni ec. suo erede uni-
« versale ha instituito il Sig. NN. a cui sostituisce
« volgarmente, pupillarmente, e per fidecommis-
« so i di lui figli e discendenti maschi di maschio,
« per linea mascolina in infinito (*si nominino le persone e linee dei chiamati, e invitati al fidecommisso*). (1)

---

(1) I fidecommissi furono ignoti all'antica giurisprudenza Romana derivante dalle leggi delle XII tavole, poichè la loro esecuzione non era fondata in una certa obbligazione di diritto, ma dipendeva soltanto dalla fede, e benevolenza di quelli che erano stati pregati ad eseguirli. Per altro sotto l'impero di Augusto fu reputato necessario di sottoporre i fidecommissi a delle leggi per l'effetto che non restasse delusa la volontà dei testatori rapporto all'instituzione dei fidecommissi, ma ciò non fu bastante, poichè sotto l'impero di Nerone essendo

Detta di sostituzione reciproca.

« In tutti gli altri suoi beni, suoi eredi univer-
« sali nomina i Sigg. NN. suoi figli legittimi, e
« naturali, e questi sostituisce vicendevolmente
« l'uno all'altro volgarmente, e pupillarmente
« in tutta la sua eredità, ed anche per fidecom-
« misso.

Detta di sostituzione di primogeniti.

« Considerando poi detto Sig. testatore che dal-
« la conservazione dei beni, deriva la conserva-
« zione del lustro, e dignità delle famiglie, così
« ordina, comanda, e vuole, che la sua Tenuta
« di . . . spetti sempre, ed appartenga al pri-
« mo nato della sua agnazione; Ed in primo luo-
« go dichiara primogenito il Sig. Tommaso . . .
« suo figlio legittimo, e naturale, e nato di legit-
« timo matrimonio, al quale, ed a tutti gli altri

---

consoli Anneo Seneca; e Trebellio Massimo fu fatto un *Sen. Cons.* con il quale fu data facoltà all' erede fiduciario a detrarre la quarta dei beni fidecommissi onde adissero l'eredità e non renunziassero alle medesime, conforme avveniva atteso che l'erede doveva assumersi soltanto i pesi, e gli oneri dell'eredità, e il fidecommissario tutti i comodi e vantaggi. Neppure questo *Senat. Cons.* fu bastante, poichè sotto l'impero di Vespasiano essendo consoli Pegaso, e Pusione fu fatto altro *Senat. Cons.* consimile, ma finalmente sotto l'impero di Giustiniano furono ridotti detti Sen. Cons. ad uno soltanto avendo data tutta l'autorità al *Senat. Cons. Trebell.* per l'effetto che restasse sempre salva a favor dell'erede la detrazione della quarta trebellianica. *Ved. Grav. de orig. jur. civ. pag.* 228, *et Hein. Antich. Rom. lib.* 2 *tit.* 23 *et* 24.

« maggior nati, che succederanno in detto diritto
« di primogenitura, con titolo di legato e respet-
« tivamente di prelegato, e nel modo migliore di
« ragione ha lasciato, e lascia la Tenuta predetta,
« ed al medesimo Sig. Tommaso . . . morendo
« con uno, o più figli legittimi, e naturali, e na-
« ti da legittimo matrimonio, il maggior nato dei
« medesimi, qualora sia meramente laico e seco-
« lare e non altrimenti succeda in detto maiora-
« sco, e primogenitura e così la Tenuta predetta
« al medesimo spetti ed appartenga. E morendo
« detto secondo successore, parimente con figli,
« uno o più legittimi e naturali, e nati di legitti-
« mo matrimonio, il primogenito dei medesimi
« laico, come sopra succeda in detto maiorasco, e
« primogenitura, ed al medesimo i suddetti beni
« spettino, ed appartengano colla stessa legge, e
« condizione, conforme sopra ha ordinato, e così
« successivamente e fintantochè durerà la detta li-
« nea retta, legittima, naturale, e mascolina di
« detto maggior nato e primogenito; ed all'ultimo
« moriente dei medesimi, sostituisce, e succeda
« il secondo genito del predetto NN. se esisterà, e
« laico secolare come sopra, ed al medesimo se-
« condo genito con ordine successivo succedano
« il primogenito, e successivamente di primoge-
« nito, fintantochè durerà la linea mascolina le-
« gittima e naturale del medesimo secondogenito
« conforme ha ordinato della linea di detto pri-
« mogenito. E mancata detta linea, se viverà il Sig.
« Simone . . . fratello germano, il medesimo suc-
« ceda in detto maiorascato, e primogenitura, siv-
« vero il di lui figlio primogenito maschio legitti-
« mo e naturale nato di legittimo matrimonio,

« laico, e secolare come sopra, ed il primogenito
« di detto primogenito conforme sopra ha ordina-
« to, talmentechè finchè durerà la linea mascoli-
« na legittima, e naturale di detto Sig. NN. detta
« Tenuta con detto ordine successivo si mantenga
« e si conservi; ed all'ultimo moriente di detta li-
« nea mascolina, succeda al medesimo il più pros-
« simo al moriente dell'agnazione del detto testa-
« tore maschio, legittimo e naturale laico secola-
« re, talmentechè si conservi sempre fra tutti i
« successori di detto maiorasco, e primogenitura,
« osservata sempre la prerogativa del grado, e non
« altrimenti.

Detta di maiorasco saltuario e irregolare.

« Item per diritto d'instituzione, ed in ogni
« miglior modo ec. instituisce suo erede univer-
« sale il Sig. NN. a cui si sostituisce tutti i di lui
« discendenti maschi di maschio per linea masco-
« lina in infinito, cioè il maggiore di età che re-
« sterà superstite della casa, e famiglia di detto
« Sig. NN. erede, talchè l'effetto sia, che il mag-
« gior di età superstite succeda, esclusa sempre, e
« totalmente qualunque prerogativa di linea. E
« così sempre, ed in perpetuo ordina, comanda, e
« vuole che si osservi da ogni, e qualunque di-
« scendente maschio di maschio da detto Sig. ere-
« de come sopra instituito; poichè la volontà di
« esso Sig. testatore è stata, ed è di costituire un
« maiorasco saltuario, e irregolare perpetuo nel
« modo migliore di ragione, e non altrimenti ec.

Detta di sostituzione a favore dell'agnazione.

« E detti di lui eredi vicendevolmente sostitui-
« sce volgarmente, e per fidecommisso ed in qual-
« sivoglia tempo manchino di vita con figli legit-
« timi, e naturali, e nati di legittimo matrimo-
« nio, e secolari sostituisce detti loro figli insie-
« me volgarmente, e per fidecommisso, e per e-
« gual porzione. E se alcuno degli stessi eredi mo-
« rirà senza figli e altri discendenti come sopra
« legittimi e naturali, allora, e in detto caso al
« medesimo sostituisce come sopra per fidecom-
« misso l'altro suddetto erede, se esisterà, se poi
« non esisterà sostituisce i di lui discendenti le-
« gittimi e naturali nati da legittimo matrimo-
« nio, e secolari *in stirpes, et non in capita*,
« osservata la prerogativa dei gradi, di maniera
« tale, che per durante la linea mascolina legit-
« tima, e naturale, come sopra di detti di lui
« eredi, e di ciascuno dei medesimi, i beni sta-
« bili del ridetto Sig. testatore si conservino nella
« linea retta mascolina legittima, e naturale
« come sopra di detti di lui eredi succedendo vi-
« cendevolmente *in stirpes et non in capita*, os-
« servata la prerogativa dei gradi. Ed all' ultimo
« di detta linea che morirà, sostituisce il Sig. A-
« scanio del fu Sig. Prudente . . . fratello di
« detto Sig. testatore, se viverà, e se sarà morto,
« sostituisce i di lui figli e discendenti maschi
« legittimi, e naturali nati da legittimo matrimo-
« nio, e secolari osservata la prerogativa dei gra-
« di, ed ai discendenti di detto Sig. Ascanio . . .
« legittimi, e naturali, come sopra detti figli in-
« sieme *in stirpes, et non in capita*, sostituisce

« ai loro genitori volgarmente, e per fidecommis-
« so, come sopra, talmentechè tutti i discendenti
« legittimi, e naturali, e nati da legittimo ma-
« trimonio dal predetto Sig. Ascanio . . . s' in-
« tendano essere, e siano vicendevolmente sosti-
« tuiti, all' effetto, che detti beni stabili di detto
« testatore si conservino nella linea di detto Sig.
« Ascanio . . . ed all' ultimo moriente di detta
« linea sostituisce il più prossimo al moriente le-
« gittimo e naturale, e nato di legittimo matrimo-
« nio, e secolare dell' agnazione del predetto te-
« statore, ed al medesimo che succederà, o che
« potrà succedere a detto ultimo di detta linea
« volgarmente, e per fidecommisso sostituisce
« l'altro della medesima linea similmente legitti-
« mo, e naturale e nato da legittimo matrimo-
« nio, ferma stante la prerogativa dei gradi: e
« così debba seguire successivamente, fintanto-
« chè esisterà alcuno dell' agnazione di detto Sig.
« testatore. »

Detta di proibizione di alienazione di beni stabili.

« Ed all' effetto che la volontà, disposizione, ed
« ordine di detto Sig. testatore sia pienamente
« osservato ed eseguito, rapporto alla conserva-
« zione dei di lui beni immobili a favore della
« sua famiglia, ed agnazione, ordina, coman-
« da, e vuole che detti beni siano inalienabili
« fino all' ultimo della di lui famiglia ed agna-
« zione esclusivamente quello a cui in ultimo
« luogo perverranno i beni predetti come sopra.
« E perciò proibisce espressamente a tutti quelli
« che sono stati invitati, e che sono stati come

« sopra contemplati e onorati della suddetta di-
« sposizione fidecommissaria, che mai nè in al-
« cun tempo possano alienare detti beni soggetti
« a fidecommisso, onde restino sempre a favo-
« re, e presso i chiamati di detta agnazione. E
« qualora alcuno dei chiamati medesimi promet-
« tesse o eseguisse qualche alienazione dei be-
« ni predetti contro la suddetta disposizione
« *nunc pro tunc, et contra*, vuole, che detto
« atto di alienazione, e qualunque contratto da
« celebrarsi, o celebrato con chiunque perso-
« na, ancorchè privilegiata sia, esser debba nul-
« lo, e di niun valore, e non possa sortire al-
« cun' effetto, e come se non fosse mai stato fat-
« to, *et ex tunc pro tunc, et e contra* l'atto
« predetto ha revocato, e revoca nel modo mi-
« gliore di ragione e segnatamente per l'effetto,
« che detti beni si conservino in detta agnazio-
« ne finchè esisterà alcuno della medesima che
« dovrà come sopra goderli secondo la preroga-
« tiva dei gradi, e non altrimenti, nè in altro
« modo ec.

Detta di proibizione di detrazione della legittima, e comprensione della medesima nel fidecommisso a forma della cautela del Soccino.

« Proibendo detto Sig. testatore, conforme
« proibisce espressamente, qualunque detrazione
« di legittima dal suddetto fidecommisso, volen-
« do, ed intendendo, che la medesima resti
« compresa nel fidecommisso medesimo; e qualo-
« ra detto suo figlio non voglia acconsentire al-
« l'onere sopra detta legittima, come sopra insti-

« tuito soltanto nella detta legittima, in questo
« caso suo erede universale con l' onere di detto
« fidecommisso nel restante della sua eredità in-
« stituisce il Sig. NN.

Detta di proibizione di detrazione di trebellianica.

« E perchè detto Sig. testatore desidera, che
« detti suoi beni immobili si conservino in detti
« di lui eredi, e nei sostituti e chiamati a detto
« fidecommisso; Perciò proibisce espressamente ai
« medesimi qualunque detrazione di trebelliani-
« ca, di modo tale che quanto a detta trebellia-
« nica non resti diminuita la di lui eredità e che
« detti di lui beni fidecommissi da restituirsi
« come sopra, non restino in alcuna forma dimi-
« nuiti.

Detta di proibizione di deduzione della falcidia.

« E considerando detto Sig. testatore alle forze
« del suo patrimonio, ed alla quantità, qualità
« e valore dei beni lasciati nella sua eredità ed
« alla quantità e qualità dei legati, proibisce e-
« spressamente qualunque deduzione, e detra-
« zione di falcidia, che i di lui eredi far potreb-
« bero e così priva i medesimi di detta facoltà, e
« diritto.

Detta di usufrutto che il marito voglia lasciare alla moglie.

« Item per ragione di legato lascia alla Sig. M.
« . . . sua dilettissima consorte, il vero e forma-
« le usufrutto, e godimento reale dei beni, ed
« averi della di lui eredità da non risolversi in
« mero legato di alimenti, o trattamento, libe-
« randola dal prestare qualunque cauzione, e dal
« dovere, non tanto essa, che i suoi eredi dopo la
« di lei morte effettuare qualunque rendimento
« di conti, ed in tutti i casi, che per qualsivo-
« glia titolo anche di deteriorazione di fondi, o
« altra mala versazione comparisse debitrice di
« qualunque somma agli eredi proprietari, la-
« scia alla medesima con titolo di legato e per o-
« gni altro miglior titolo questa somma qualun-
« que sia di suo debito.

Detta di nomina di tutori.

« Ed ai predetti suoi figli pupilli deputa per
« tutori, e debito tempo curatori i Sigg. . . . li-
« berandoli da ogni e qualunque rendimento di
« conti, anche meno scrupoloso, perchè molto
« confida nella loro sperimentata probità, ed ono-
« ratezza.

Num. III.

Formula di testamento nuncupativo secondo il Gius Toscano.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me sottoscritto D. P. C. Notaro a

« Firenze, residente di Studio a . . . ed in pre-
« senza degli infrascritti cinque testimoni aventi
« i requisiti voluti dalla legge, si è costituito il
« Sig. Emilio Presentani proprietario, domicilia-
« to in Firenze in Piazza del Duomo, il quale
« ora, che trovasi sano di tutti i sentimenti, ed
« anche di corpo *(o infermo)* conforme è sem-
« brato a me Notaro, e testimoni infrascritti, è
« venuto nella determinazione di disporre delle
« sue sostanze, e beni per dopo la sua morte, me-
« diante il presente suo nuncupativo testamento
« nel modo e forma che appresso, cioè:

« Io Emilio Presentani sopra qualificato, previa
« la raccomandazione dell'anima mia all'onni-
« potente Iddio, ed alla gloriosissima sempre Ver-
« gine Madre Maria, acciò l'assistano nel punto
« estremo di vita, ordino primieramente che nel-
« la mattina dei pubblici suffragj mi sia fatto un
« decente mortorio e siano fatte celebrare N.° . . .
« messe in suffragio della mia anima coll'elemo-
« sina di paoli cinque per ciascuna, ed il tutto
« nella Chiesa parrocchiale in cui accaderà la
« mia morte.

« Instituisco mio erede universale il Sig. NN.
« mio carissimo figlio in tutti i miei beni mobili,
« immobili, semoventi, ragioni livellarie, crediti,
« e generalmente in tutto quello, e quanto mi
« troverò avere, e possedere al tempo di mia mor-
« te, ed in qualunque luogo posti, ed esistenti, e
« con i pesi, ed obblighi infrascritti.

« Dò, e lego all'Opera di S. Maria del Fiore di
« questa città la tassa di lire 3. 10. -, che ha ef-
« fettivamente pagata a me Notaro infrascritto per
« rimettersi al pubblico generale Archivio insieme

« col presente originale, ed il tutto a forma della
« legge.

« Item dò, e lego al Sig. NN. Zecchini 50 in ri-
« compensa delle molte attenzioni da esso prati-
« cate a mio riguardo.

Si continui a descrivere i legati ec. Ed in fine dica il testatore.

« Questo è l'ultimo mio testamento, comandan-
« done la piena esecuzione.

« Dopo di che io Notaro sottoscritto dichiaro e-
« spressamente, che detto Sig. testatore ha pro-
« nunziato con voce chiara ed intelligibile l'in-
« stituzione ed il nome del detto suo erede, i le-
« gati, e tutte le altre suddette disposizioni; e tut-
« to quello, e quanto ha esso Sig. testatore come
« sopra pronunziato, detto e dichiarato, è stato
« contestualmente, e senza intervallo di tempo ri-
« dotto in scritto da me Notaro in presenza di
« detto testatore, e degli infrascritti cinque testi-
« moni, avendo io subito letto a detto Sig. testato-
« re e testimoni tutto quello e quanto ho come so-
« pra scritto, il tutto a forma della legge. (1)

« Fatto il presente nuncupativo testamento in
« Firenze, l'anno, mese, e giorno che sopra, alle
« dieci da mattina nella casa di abitazione di det-
« to Sig. testatore posta nella Piazza del Duomo,
« ed in un salotto al primo piano di detta casa,
« quivi sempre presenti i Sigg. . . . cinque te-

---

(1) Noi siamo fermi nell'opinione, di aver con detta formula adempito a tutte le formalità volute dalla legge per la validità dei testamenti nuncupativi, ed il di più che da alcuni vorrebbesi aggiungere nella chiusura del medesimo, sarebbe secondo noi fuori della legge e mai consentaneo alla lettera, e spirito della medesima.

« stimoni chiamati, e pregati. Ed il Sig. testatore
« con me Notaro ha contestualmente apposta in
« piè del presente testamento la sua firma dopo
« di aver del medesimo fatta lettura.
« Rogans ec.

Se il testatore non sa, o non può scrivere, si dica.

« E detto Sig. testatore ha dichiarato che non
« sa scrivere per essere illitterato *(o vero)* e
« detto Sig. testatore ha dichiarato di non poter
« firmare, attesa la grave malattia, che soffre, che
« glielo impedisce *(o altra causa)*, avendo a
« quest' effetto scelto i Sigg. . . . due di detti
« testimoni, che firmino per esso il presente te-
« stamento, conforme contestualmente hanno fat-
« to insieme con me Notaro dopo aver del mede-
« simo fatta lettura.

Qualora il testatore sia cieco, i testimoni devono esser sei, e tre dei medesimi devono firmare per il testatore.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. Il testamento secondo il giureconsulto Modestino è una giusta sentenza della volontà nostra, su ciò che alcuno vuole che si faccia dopo morte, *L.* 1 *ff. qui testam. facere poss.* La parola *giusta* significa che il testamento deve esser fatto, conforme alle leggi. *L.* 3 *ff. qui testam. facere poss.*

2. Il testamento nuncupativo è quello in cui il testatore dichiara la sua volontà avanti il Notaro,

e sette testimoni specialmente pregati, ed instituisce il suo erede pubblicamente, e lo chiama, e lo nomina, presenti detti testimoni. *L. haeredes palam ff. de testamentis.*

3. Si richiede in questo testamento nuncupativo il numero di sette testimoni specialmente chiamati. *D. l. haeredes palam § in testamentis.*

4. L' erede instituito deve esser capace di ricevere l' eredità, la qual capacità quanto agli estranei si riguarda in tre tempi, cioè al tempo in cui il testatore fa testamento, a quello della di lui morte, ed a quello dell'accettazione dell'eredità, ove l'erede è instituito sotto condizione, si riguarda anche quello, in cui si verifica la condizione medesima. § 4 *Instit. de haered. qualit. et differ.* *L.* 49 § 1 *ff. de haered. instit.*

5. Negli eredi suoi non si considera la capacità loro al tempo dell'accettazione dell'eredità, perchè essi non hanno bisogno di accettarla, considerandosi come compadroni. *L.* 11 *ff. de liber. et posthum. L.* 1 § 12 *ff. de success. edict.* § 2 *Instit. de haered. qualit. et differ.*

6. È necessario che il testatore instituisca qualcuno erede nel suo testamento; ma altresì è necessario se ha figli, o discendenti, che gli instituisca eredi, o nominatamente li diseredi, altrimenti il suo testamento è nullo, *ipso jure. L.* 30 *ff. de liber. et posthum.* (1)

---

(1) Atteso il sorprendente aumento in Roma antica della sua popolazione e degli affari, non altrimenti si pubblicarono i testamenti nelle grandi assemblee del popolo, ma fu data facoltà ai cittadini di fare il testamento alla presenza di cinque cittadini Romani, rappresentanti il corpo del popolo, avanti i quali l'erede comprava dal testatore la sua eredità, ed

Gius Toscano.

7. Il testamento nuncupativo deve esser fatto in presenza di un Notaro, e di cinque testimoni. Il testatore deve pronunziare avanti di essi con voce chiara ed intelligibile l'instituzione, ed il nome dell'erede, i legati, e le altre disposizioni. Il Notaro deve ridurre in scritto immediatamente, e senza intervallo di tempo alla presenza del testatore medesimo, fare ad essi la lettura di ciò che avrà scritto, e contestualmente non tanto il testatore, quanto il Notaro devono apporre in piè del testamento la propria firma, presenti sempre i cinque testimoni. *Legge del* 15 *Novembre* 1814. *Art. del modo di far testamento n.* 7. (1)

8. Se il testatore dichiara, che non sa, o non

---

un altro cittadino portava una bilancia per pesarne il prezzo non essendo ancora in Roma stata introdotta la moneta, la quale non vi ebbe corso se non al tempo della guerra di Pirro. *Ved. Montesquieu dello spirito delle leggi lib.* 27 *cap.* 1.

(1) Se attentamente si esaminerà lo spirito di questa legge sopra i testamenti, si rileverà certamente che il legislatore ha voluto, che il Notaro scriva tutto ciò che il testatore avrà detto, e disposto con voce chiara e intelligibile. Se così è ei sembra molto inconveniente che dal Notaro si faccia parlare il testatore in persona terza, piuttosto che in persona prima, cioè: » Il Sig. testatore instituisce suo erede universale ec. *in vece di dire* io testatore instituisco mio erede universale ec., do, e lego ec.

Se secondo il vecchio stile notariale si vedono scritti i testamenti in terza persona, ciò è molto naturale, poichè allora il Notaro altro non faceva che certificare della volontà di un testatore. Ma ora il caso è molto diverso, poichè il Notaro deve scrivere ciò che il testatore gli dice. È dunque chiaro, che il testatore esporrà la sua volontà in persona prima, e che il Notaro dovrà egualmente ridurla in scritto.

può firmare, deve esser fatta dal Notaro espressa menzione di questa sua dichiarazione, non meno che della causa, la quale gl'impedisca di firmare, ed in vece del testatore debbono apporre nel testamento la loro firma due dei cinque testimoni presenti all'atto a scelta del testatore medesimo: nel caso che il testatore sia cieco è necessario l'intervento del sesto testimone, e la firma dei tre dei testimoni intervenuti. *D. L. loc. cit. n.* 8.

9. Il Notaro deve far menzione espressa, che il testatore ha pronunziato l'instituzione, il nome dell'erede, i legati, e le altre disposizioni, che esso ha scritto contestualmente, e senza intervallo di tempo il testamento alla presenza del testatore, e dei testimoni, e ne ha fatta lettura. *D.L.loc.cit.n.*9.

10. L'omissione di qualunque delle solennità sopra indicate importa la *nullità* del testamento. *D. L. loc. cit. n.* 10. (1)

11. Nel silenzio di detta legge quanto al testamento nuncupativo che si praticava farsi da due testatori contestualmente in uno stesso rogito, pare che debba sussistere la detta consuetudine, tanto più, che si diparte dal gius comune a cui nei casi

---

(1) Presso quasi tutte le nazioni, l'osservanza delle formalità nei testamenti è rigorosa. La ragione ci viene chiaramente spiegata dal celebre Sig. *D'Agues nella sua difesa di numero* 37 » ivi » Chiunque fa un testamento esercita veramente il potere e la funzione di un legislatore, ma un tal carattere, che la legge gli accorda è sempre a lei soggetto. » Ora la legge stabilì una forma inviolabile, nella quale essa » vuole, che il testatore esprima i di lui estremi voleri. Se » ricusa di stabilire queste regole incomincia tosto a disprezzar la legge, da cui egli ripete tutta la sua autorità, ed essa quindi riprendendo il suo dono si vendica del suo disprezzo annullando la di lui opera.

non contemplati si deve ricorrere a forma dell'altra *Legge del* 15 *Aprile* 1814. Nulladimeno siamo d'avviso, che attualmente non convenga che il Notaro roghi simili atti, poichè seguendo il caso della morte di uno dei testatori, verrebbe a pubblicarsi anche la volontà del testatore superstite, la qual cosa sarebbe contro la legge.

12. È proibito di apporre nel testamento la clausola *codicillare* preordinata a sostenere con mezzo indiretto l'instituzione in erede, e qualora si legga apposta, si avrà per non scritta, e non produrrà da per se alcun effetto. *D. L. Art. del codicillo n.* 15.

13. Ma se il testatore avrà espressamente dichiarato, che qualora il testamento non valesse per qualunque causa in quanto all'instituzione dell'erede, vuole che vaglia in quanto ai legati, e altre disposizioni, in tal caso la volontà del testatore sarà eseguibile, qualora nel testamento siano intervenute tutte quelle solennità che sono richieste per la validità del codicillo. *D. L. loc. cit. n.* 16.

14. Può lasciarsi la legittima senza l'espresso titolo d'instituzione, e tutto ciò, che sia stato lasciato per qualsivoglia titolo al legittimario in qualunque atto di ultima volontà si considera lasciato a titolo di legittima, e non ha luogo in favor del medesimo che l'azione al supplemento. *D. L. Art. della legittima n.* 36. (1)

---

(1) È da considerarsi ciò che si è avvertito nella nota di num. 1 par. 1 pag. 92 alle *LL. foeminae ff. de secand. nupt. ed haec edictali cod. de bon. quae liber.* A similitudine delle medesime la nostra legge Toscana del 15 Nov. 1814, all'*art.* 6 *e* 7 *delle persone alle quali non è permesso ec.*, ha disposto quanto noi si è avvertito nei §§ 98 e 99 nell'art. 2 della

15. È valido il testamento nuncupativo del padre, della madre, e degli ascendenti paterni, e materni, che dispongono a favore dei propri figli, e discendenti, se è fatto in presenza del Notaro, e due testimoni, osservate nel resto le altre formalità stabilite per i testamenti nuncupativi. Le disposizioni contenute in questo testamento sono nulle in quella parte in cui siano dirette al favore di persone diverse dai figli, e discendenti predetti. *D. L. Art. dei testamenti privil. n. 16, e 17.*

16. La legge del 25 Novembre 1746 pubblicata il 27 Dicembre detto, proibisce di apporre nei testamenti nuncupativi, codicilli, o altri atti di ultima volontà alcuna clausola mediante la quale si ordini l'esecuzione di cedole, e viglietti, o altre disposizioni, quando non sia nel testamento medesimo, codicillo, o altro atto enunciata la data, e la somma delle medesime, e la persona, a di cui profitto saranno fatte, e ne proibisce altresì l'esecuzione a pena della *nullità* degli atti.

17. La legge di ammortizzazione del 1 Febbrajo 1751 art. 1, proibisce di lasciare non tanto per atti fra i vivi, che di ultima volontà una somma maggiore di cento Zecchini a favore delle mani morte, senza la preventiva grazia di ammortizzazione.

18. Se questi lasciti si fanno negli atti di ultima volontà senza la preventiva grazia, si deve nell'atto apporre la dichiarazione di avere inteso di

---

Parte prima d'aversi sempre presente, allorchè si tratta di disposizioni del coniuge binubo, e dei genitori che hanno figli naturali.

E per essere meglio istruiti dell'importanza di detti due testi si veda il *Fierli* nelle sue Osservazioni pratiche per la curia Fiorentina part. 1 pag. 96 e 100.

disporre ai termini di detta legge coll'incarico agli esecutori d'impetrare la grazia sovrana. *D. L. art.* 5.

19. L'altra successiva legge di ammortizzazione del 2 Marzo 1769 permette ai mercanti di Livorno privilegiati, la facoltà di disporre a favore delle mani morte dei propri loro beni, a condizione che passi nelle medesime il solo prezzo dovendosi i beni stabili vendere dentro l'anno, e un giorno. *D. L. art.* 3.

20. A tutti i forestieri la detta legge dà la facoltà di disporre a favore delle mani morte; quanto però ai luoghi di monte, ed altri crediti pubblici solamente. *D. L. art.* 4.

21. I sudditi Toscani, qualora non abbiano verun'agnato, o cognato, o verun congiunto nel primo, secondo, e terzo grado civile inclusivamente nella linea collaterale hanno la facoltà di disporre per ultima volontà a favore di opere che interessino la pietà pubblica, non tanto fondate che da fondarsi. *D. L. art.* 5.

22. Ma avendo parenti nei gradi sopra divisati, detta facoltà si ristringe alla sola vigesima parte di tutto l'asse ereditario depurato dai debiti, e pesi ereditarj. *D. L. art.* 6.

23. Debbono considerarsi come laici tutti quei Religiosi che non hanno fatta professione; con facoltà ai medesimi di riservarsi un'annuo livello vitalizio, purchè non ecceda la *vigesima* di tutto l'asse ereditario depurato da tutti i debiti, e pesi, e che la *vigesima* non passi l'annua rendita di Sc. 100. *D. L. art.* 12.

24. Vuole la legge che la professione religiosa equivaglia alla *morte civile* a tutti gli effetti, e come se i Religiosi fossero mancati di morte naturale avanti la professione medesima. *D. L. art.* 13.

25. Nonostante quanto sopra, i Religiosi professi sono abilitati ad accettare i legati fatti a loro favore dai parenti dei medesimi, di primo, secondo, e terzo grado, purchè siano pagati in contanti, e non eccedano fra tutti la somma di *scudi cento*. *D. L. art.* 15. (1)

26. Qualora la mancanza della formula di che sopra al § 18 cada sull'instituzione dell'erede, l'eredità deve passare agli eredi ab intestato con gli stessi pesi, e nonostante che vi siano gli eredi scritti in un altro testamento anteriore. *D. L. art.* 21.

27. L'altra legge del 18 Agosto 1777, comanda che le disposizioni di ultima volontà, che ordinano la celebrazione di messe, o altri suffragi non siano comprese nel disposto degli articoli 5, e 6, della legge del 2 Marzo 1769, trattandosi in questi delle sole opere laiche interessanti la pietà pubblica.

28. Ed allorchè sia lasciata una somma in contanti, o il prezzo di una porzione di beni per erogarsi immediatamente nella sodisfazione di messe, e suffragi, onde non resti alcuno stabile, o capi-

(1) I Religiosi, o siano in Monastero, o convivano fuori del medesimo non possono acquistare alcuna proprietà, ed usufrutto di beni ai medesimi devoluti, o prima, o dopo di esser sortiti dal Monastero, attesochè sempre si considerano mani morte per non essere sciolti dal voto di povertà, e ciò non solo in forza delle nostre leggi, quanto ancora dell'*Auth. ingress. cod. de sacrosanctis Eccles.* Nulladimeno, qualora si tratti di estinzione di tutto l'ordine monastico, non è proibito ai Religiosi già dedicati al medesimo, di fare acquisti di beni ad essi devoluti dopo l'abolizione del loro ordine a forma delle decisioni della nostra Rota, e del Rescritto del 26 Agosto 1784. *V. Fierli in Devot. Observ. ad Cur. Flor. p.* 2 *observ.* 108.

tale ammortizzato, non ha luogo la censura delle leggi del 1751, e del 1769.

29. Ma siccome tali disposizioni possono defraudare dette leggi; così si comanda, che non siano valide, se non quando non oltrepassino il valore di *cento Zecchini*, e questa somma non ecceda la *vigesima parte* di tutta l' eredità. Ed importando una somma maggiore, o eccedendo la vigesima, non possano eseguirsi senza la preventiva grazia Sovrana, non tanto esistendo che non essendovi congiunti in qualunque grado al disponente.

30. Coll' ultima suddetta legge generale del 14 Novembre 1814, è stata confermata in Toscana l'abolizione di tutti i fidecommissi; onde non altrimenti hanno luogo le disposizioni fidecommissarie.

31. Qualunque testamento per lo stato Fiorentino è soggetto alla tassa di lire tre, e soldi dieci, a benefizio dell'Opera di S. Maria del Fiore. E per la provincia superiore di Siena è soggetto alla tassa di lire una a benefizio dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena.

32. Questa tassa nell'atto della celebrazione, o recezione del testamento dee pagarsi al Notaro, il quale dovrà rimetterla al respettivo Archivio contemporaneamente alla trasmissione dell'atto della recezione del testamento.

33. Il testamento o l' atto di recezione del medesimo dovrà contenere la menzione espressa che è stata pagata la tassa predetta sotto *pena di nullità. D. L. del* 15 *Novembre* 1814 *art.* 1, 2, e 3, *della disposizione generale.*

34. Merita tutta l'attenzione dei Notari l' Imp. e Real Motuproprio del dì 2 Giugno 1816, il di cui spirito è stato quello savissimo, di conciliare

le disposizioni civili, che interessano lo stato delle persone già addette ai Conventi, e Monasteri soppressi con i diritti da esse goduti fino alla pubblicazione di detto Motuproprio, ed esercitati in forza delle leggi del cessato Governo, e con i loro rapporti verso le Religioni; onde noi crediamo interessante di riportar nuovamente il contenuto dal Motuproprio medesimo, onde possa servir di regola ai Notari all'occorrenza di distendere, e rogare atti relativi alle persone predette « ivi » Tutti « gl'individui regolari dell'uno, e dell'altro sesso « appartenenti già ai Conventi, e Monasteri sop- « pressi, i quali dalle leggi del cessato Governo « furono ammessi al godimento della vita civile, « e ne hanno fin quì esercitati i diritti dal dì del- « la pubblicazione del presente Motuproprio in- « clusivamente rientreranno alla classe delle ma- « ni morte, e come tali saranno soggetti alle di- « sposizioni delle veglianti leggi di ammortizza- « zione.

« I Religiosi, e le Religiose che rientreranno « nel Chiostro, riassumeranno la vita claustrale, « avranno non ostante la facoltà di disporre dei « loro averi fino al momento del nuovo loro in- « gresso in Religione, e potranno riservarsi un'an- « nuo livello vitalizio da estendersi fino a Sc. 200, « compreso quello, di cui potessero aver goduto « in avanti, senza che per questo s'intenda fatta « innovazione alcuna al disposto del § XII della « legge dei 2 Marzo 1769, per tutti gli altri che « successivamente dal secolo passeranno al Chio- « stro, e vi faranno professione.

« Chiunque dei predetti individui non si de- « termini a rientrare nel Chiostro, o sia canoni- « camente autorizzato a vivere al secolo, ferma

« stante la di lui inabilitazione agli acquisti ulte-
« riori ai termini delle citate leggi di ammortiz-
« zazione, potrà nonostante le medesime, ritenere
« e godere degli acquisti già fatti, con facoltà di
« disporne tanto per atto fra i vivi, che di ultima
« volontà.

« Gli individui delle Religioni mendicanti si
« considereranno ricaduti sotto la censura delle
« leggi di ammortizzazione tanto all' effetto di a-
« cquistare, che di disporre, dal momento istesso,
« in cui ciascuno di essi riassunse l'abito, e la vi-
« ta claustrale in alcuno dei Conventi già stabiliti
« ed aperti.

SUPPLEMENTO.

L'omissione di ciascuna delle forme estrinseche volute dalla legge per evitare la nullità dell' atto, porta all'inevitabile conseguenza contro il Notaro dell'emenda di qualunque danno a favor di chi lo avrà sofferto. *V. la magistrale decisione del Supremo Consiglio del* 31 *Agosto* 1821 *inserita nel tomo* 4 *del Tesoro del Foro Toscano in ordine la decisione* 5 *per tot.*

Num. IV.

Formula di testamento solenne secondo il Diritto Romano.

« Al Nome di Dio Amen,

Si può far uso di questa formula, allorquando il Notaro riceve chiuso l' atto della volontà del testatore, del qual'atto non se ne dà il modello, poichè il testatore può valersi di quella del testamento nuncupativo di n. 2.

« Per il presente pubblico Instrumento apparis-
« sca, come alla presenza di me Notaro infrascrit-
« to e dei sette testimoni alle cose infrascritte spe-
« cialmente pregati e chiamati, costituito perso-
« nalmente il Sig. NN. sano per grazia di Dio di
« tutti i sentimenti . . . Invocato il S. Nome di
« Dio, e tenendo nelle proprie mani i fogli rela-
« tivi al suo testamento, dopo avere considerati
« detti fogli; ha sottoscritti i medesimi di propria
« mano alla presenza di me Notaro infrascritto, e
« dei sette testimoni, e dipoi gli ha chiusi, e si-
« gillati; asserendo, ed affermando di volere, che
« il suo erede universale sia quello descritto, e no-
« minato in detti fogli, il quale ha instituito, e
« vuole che sia il suo erede con i legati, e pesi,
« come egli ha asserito, contenuti nei fogli mede-
« simi, e si protesta, che il contenuto in detti fo-
« gli è il suo testamento chiuso, o sia fatto per
« nuncupazione implicita, la quale se non vales-
« se per ragione di testamento, ha voluto e vuole
« che vaglia per ragione di codicillo, o di dona-
« zione per causa di morte, e in ogni altro mi-
« gliore, e più valido modo, che di ragione,
« cassando, e revocando ogni altro testamento, o
« altro atto di ultima volontà da esso fatto fino al
« presente giorno, nonostante qualunque clauso-
« la penale, e derogatoria, di cui presentemente
« non si ricordasse, e tutto non solo ec. ma in
« ogni ec.

« E successivamente il predetto Sig. NN. testa-
« tore nella pagina esteriore che chiude detti fo-
« gli e testamento si è sottoscritto di propria ma-
« no, e vi ha apposto il suo sigillo, e ad abbon-
« dante cautela, ed in quanto faccia di bisogno, i
« sette testimoni si sono sottoscritti, ed hanno si-
« gillato in detta pagina esteriore.

« Le quali cose tutte sono state fatte nell'istesso
« tempo, ed unico contesto, senza interrompimento
« di alcun'atto estraneo.

« Ed incontinenti dopo le cose predette costituiti
« personalmente avanti di me Notaro infrascritto,
« ed in presenza degl' infrascritti due testimoni il
« predetto Sig. NN. testatore, ed i sette testimoni
« cioè . . . i quali mediante il loro giuramento
« da me Notaro infrascritto deferitoli, e da cia-
« scuno di essi preso tactis ec. hanno riconosciu-
« to e riconoscono le loro sottoscrizioni, caratteri
« e sigilli cantanti nei loro respettivi nomi, asse-
« rendo, di averle fatte, e respettivamente apposti
« di loro propria mano e tutto non solo ec. ma in
« ogni ec. presenti i Signori NN.

Si pongano i nomi dei testimoni instrumentali.

Prima sottoscrizione del testatore, d' apporsi in piè del testamento.

« Io NN. dispongo, testo, e lego nel modo, e
« forma che si dice nei presenti fogli.

Ciò eseguito si debbono chiudere i fogli in giro con nastrino di seta con apporre il sigillo alle quattro cantonate.

E nella pagina esteriore che resterà aperta, deve il testatore nuovamente firmarsi, come appresso:

Seconda sottoscrizione del testatore.

« Io NN. affermo con mio giuramento, che ne-
« gli inclusi fogli si contiene il mio ultimo testa-

« mento scritto di mia mano *(o sivvero scritto da altra mano di mia confidenza)* nel quale ho in-
« stituito il mio erede, che a cautela confermo, e
« instituisco come si dice in detti fogli, ed in fe-
« de mi sottoscrivo di propria mano, ed appongo
« il mio sigillo esprimente . . . questo dì . . .
« nel luogo . . .

Devono immediatamente succedere le firme, e sottoscrizioni dei sette testimoni, cioè:

« Io NN. insieme con gli infrascritti testimoni
« cioè *(si nomini i testimoni)* sono stato presen-
« te, e testimone a quanto sopra si contiene, ed
« ho veduto detto Sig. NN. testatore sottoscrivere,
« e sigillare detti fogli, nei quali ha dichiarato
« contenersi il suo testamento, ho veduto nuova-
« mente detto Sig. testatore sottoscriversi nella pre-
« sente carta esteriore, e chiudere detti fogli, e di
« commissione del medesimo ho sigillato col si-
« gillo di esso Sig. testatore questo dì . . . nel
« luogo suddetto.

Gli altri sei testimoni debbono usare la stessa formula con richiamare gli anteriori e posteriori testimoni, e ciascuno deve apporre il sigillo.

Terminate le soscrizioni, il Notaro deve riconoscere le firme del testatore, e dei testimoni.

OSSERVAZIONI.

Diritto Romano.

1. I testamenti solenni in scritto debbon farsi per scrittura in un solo contesto, senza inserirvi dentro alcun'atto estraneo, nè alcun contratto. § 3 *Instit. de testam. ordin. L.* 21 § *ult. ff. qui testam. fac. poss. L.* 28 *prin. cod. de testam.*

2. Nei testamenti solenni in iscritto sono necessari sette testimoni puberi, § 495 *Instit. de testam. ordin.*, i quali devono esser pregati a star presenti dal principio sino alla fine del testamento. *L.* 20 § 8 *et ult. l.* 21 § *penult. ff. qui testam. fac. poss.* § 3 *Instit. de testam. ordin.*

Num. V.

Formula di testamento solenne secondo il Gius Toscano.

Non si dà la formula del testamento solenne, potendo servir quella del testamento nuncupativo, e soltanto si dà la seguente formula dell'atto di soprascrizione di detto testamento.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec.
« Ed in presenza degli infrascritti cinque testi-
« moni, aventi i requisiti voluti dalla legge, si è
« presentato il Sig. . . . proprietario domiciliato
« in Cortona, ed attualmente per ragione di affari
« dimorante in Firenze da me Notaro benissimo
« conosciuto, il quale mi ha consegnato il presen-

« te involto di fogli, chiuso nei quattro lati del
« medesimo con nastrino di seta color verde, e si-
« gillato nelle parti laterali di detto involto in otto
« luoghi con ceralacca rossa esprimente . . . e
« contemporaneamente ha dichiarato a me Notaro
« e testimoni infrascritti, che dentro il presente
« involto si contiene il suo testamento solenne, e
« scritto, e datato da persona di sua fiducia, e fir-
« mato di propria mano da detto Sig. testatore;
« della qual consegna io Notaro sottoscritto ho
« scritto il presente atto di consegna sopra l'in-
« volto medesimo per rimettersi al pubblico gene-
« rale Archivio . . . a forma della legge. E tutto
« quanto sopra è stato fatto in un solo, ed unico
« contesto, e senza interposizione di verun' atto
« estraneo. Con dichiarazione finalmente, che det-
« to Sig. testatore ha a me Notaro sottoscritto con-
« segnate lire 3. 10. per la tassa dovuta all' Ope-
« ra di S. Maria del Fiore in conformità della
« legge per l'incluso testamento, e che io ho rice-
« vuto per rimettersi a detto generale Archivio
« unitamente al presente atto.

« Fatto il presente pubblico Instrumento in Fi-
« renze l'anno, mese, e giorno che sopra alle ore
« quattro pomeridiane nello studio di me Notaro
« sottoscritto, quivi sempre presenti i Sigg. *(si
descrivano specialmente i nomi dei testimoni, e
loro qualità)*, e detto Sig. testatore e detti testimoni
« hanno vicendevolmente, e contestualmente ap-
« posta in piè del presente atto la loro firma, do-
« po di aver del medesimo fatta lettura. Rogans ec.

« Io NN. testatore ho firmato di propria mano
« vicendevolmente, e contestualmente il suddetto
« atto con i predetti ed infrascritti testimoni, e
« con il detto sottoscritto Notaro.

« Io NN. testimone ho firmato di propria mano
« il presente atto vicendevolmente, e contestual-
« mente con detto Sig. testatore, con detto Notaro,
« ed i suddetti ed infrascritti testimoni, ed ho ap-
« posto in margine il sigillo esprimente . . .

Lo stesso facciano gli altri quattro testimoni richiamando il testatore, gli altri testimoni, ed il Notaro, e ciascuno coll' apposizione del sigillo, come sopra, e finalmente il Notaro come segue :

« Io NN. di NN. di . . . Notaro Regio a Fi-
« renze ho firmato vicendevolmente, e contestual-
« mente con detto Sig. testatore, e detti testimo-
« ni ec.

Gius Toscano.

1. Il testamento solenne deve essere scritto, datato, firmato dal testatore, o da persona di sua confidenza. Il testatore medesimo deve consegnarlo chiuso, e sigillato ad un Notaro in presenza di cinque testimoni, e deve dichiarare ad essi, che dentro all' involto, che consegna si contiene il suo testamento, indicando se lo ha firmato egli stesso, e se lo ha fatto firmare da altri.

2. Il Notaro deve scrivere sopra l' involto l' atto della consegna, le dichiarazioni fatte dal testatore, ed il nome dei testimoni : lo stesso testatore, i testimoni ed il Notaro devono apporre in piè dell' atto predetto la loro respettiva firma dichiarandosi vicendevolmente contesti, ed inoltre i testimoni devono apporre ciascuno un sigillo loro, o di altri esprimendo nella firma l' impronta del sigillo, di cui si sono serviti. Un solo sigillo potrà servire

per più, o per tutti i testimoni predetti. *Legge del 15 Nov. 1714 art. del testamento n. 11.*

3. Se il testatore non sa, o non può firmare, deve farne la dichiarazione formale in presenza dei testimoni, e del Notaro, il quale è obbligato di far menzione espressa di questa dichiarazione nell'atto medesimo, e per supplire alla dichiarazione del testatore deve farsi intervenire in tal caso il sesto testimone, quale appone la sua firma, e sigillo, come gli altri cinque testimoni. *D. L. loc. cit. n.* 12.

4. Tutto ciò che è stato prescritto per la consegna del testamento, deve esser fatto in un solo, ed unico contesto, e senza interposizione di verun'atto estraneo. *D. L. loc. cit. n.* 13.

5. Mancando alcuna delle formalità ordinate negli art. 11 e 12, il testamento *è nullo. D. L. loc. cit. n.* 14.

6. I ciechi, e quelli che non sanno leggere non possono fare il testamento solenne. Possono farlo bensì i sordi, e muti divenuti tali per infermità dopo l'età di *dodici anni compiti*, i quali sappiano scrivere, purchè il testamento sia tutto scritto, datato, e firmato dal testatore, e purchè nell'atto di consegnar l'involto al Notaro, ed ai testimoni il testatore scriva sull'involto medesimo di proprio pugno, ed alla loro presenza, che dentro di esso si contiene il suo testamento. Il Notaro deve ripetere nell'atto della consegna, che il testatore ha scritto in presenza sua, e dei testimoni questa dichiarazione, e nel rimanente devono osservarsi le formalità ordinate all'art. 11 a pena di *nullità. D. L. loc. cit. art.* 15.

7. Il Notaro dovrà consegnare al pubblico generale Archivio di Firenze, e respettivamente di

Siena il testamento medesimo, e l'atto della di lui recezione, ed alla morte del testatore debitamente giustificata, chiunque possa avervi interesse farà istanza per l' apertura, e pubblicazione di esso al Soprintendente, il quale vi procederà presenti due testimoni assistito dal primo ministro, ed osservate le formalità volute dalla legge medesima all' art, 17, *D. L. loc. cit. art.* 16.

Num. VI.

Formula di testamento olografo.

« Al Nome di Dio Amen.

« Io sottoscritta Lucrezia del fu Luciano Aldetti « vedova del Sig. Lorenzo Palandri possidente, do« miciliata nella città di Chiusi, trovandomi per « la grazia di Dio sana di tutti i sentimenti del « corpo, e del corpo medesimo, e volendo dispor« re per dopo la mia morte dei beni, dei quali la « Provvidenza divina ha voluto favorirmi, ho fat« to e scritto di propria mia mano il presente mio « testamento olografo nel modo, e forma seguen« te cioè:

« Primieramente raccomando l' anima mia al« l' onnipotente Iddio, alla gloriosissima sempre « Vergine Maria, ed a tutti i Santi miei avvocati, « acciò m' intercedano il perdono delle mie colpe « e la conducano a godere fra gli eletti la gloria « eterna del Paradiso.

« Allorchè il mio corpo sarà divenuto cadavere « ordino che sia seppellito nella Chiesa di . . .

« Ordino altresì, che mi sia fatto un decente « mortorio, e siano celebrate N.° 200 messe nel« la Chiesa di . . . coll' elemosina di paoli quat-

« tro per ciascheduna, in suffragio dell' anima
« mia.

« Item con titolo di legato, ed in ogni lascio al-
« la NN. ed alla NN. mie donne di servizio, scu-
« di quattro il mese, loro e ciascuna di loro vita
« naturale durante solamente, senza il gius accre-
« scendi fra di loro, e con che siano al mio ser-
« vizio al tempo di mia morte.

« It. con titolo di legato, ed in ogni ec. lascio
« a NN. ed NN. due miei domestici scudi cinque
« il mese loro vita naturale durante solamente,
« e colle condizioni sopra espresse, e non altri-
« menti.

« It. con titolo di legato, ed in ogni lascio alla
« Sig. NN. Zecchini cinquanta, acciò abbia me-
« moria di me nelle sue orazioni.

« It. do, e lego ai poveri della Parrocchia in
« cui morirò, Zecchini cento per una volta tanto,
« per distribuirsi ai medesimi dal mio Sig. Ese-
« cutore testamentario appena sarà seguita la mia
« morte.

« It. do, e lego a dieci fanciulle povere nubi-
« li, e di buona morale di detta Cura Scudi dieci
« per ciascheduna, onde possano supplire ai loro
« bisogni.

« It. per ragione di prelegato, ed in ogni ec.
« lascio al Sig. Fulgenzio Palandri mio figlio
« maggiore la mia villa e podere di Bella Vista
« posta . . . . e detta villa con tutti gli oggetti
« mobiliari, che si troveranno nella medesima al
« tempo della mia morte, e detto podere con tutti
« i bestiami, e istrumenti del fondo medesimo,
« che parimente si troveranno esistere nel podere
« medesimo al tempo di mia morte.

« In tutti gli altri miei beni poi mobili, im-
« mobili, semoventi, crediti, contanti, gioie, ar-
« genti, e generalmente in tutto quello, e quan-
« to mi troverò avere, e possedere al tempo di
« mia morte, ed in qualunque luogo posti, ed
« esistenti, instituisco miei eredi universali il pre-
« detto Sig. Fulgenzio, e Gaetano Palandri miei
« dilettissimi figli, e ciascuno di essi per egual
« rata e porzione.

« Revoco ogni, e qualunque altro mio testa-
« mento, o codicillo, che potessi aver fatto, e vo-
« glio, che questo mio testamento abbia la sua
« piena esecuzione per esser quello che contiene
« la mia unica, ed ultima volontà.

« Esecutore poi di questo mio testamento eleg-
« go, e deputo il Sig. P. . . . confidando piena-
« mente nella sua probità, e bontà a mio riguar-
« do, lasciando al medesimo a titolo di ricono-
« scenza una libbra di argento lavorato.

« Fatto il presente mio testamento in Chiusi
« nella mia casa di abitazione posta . . . . que-
« sto dì . . . .

« Io Lucrezia ved. Palandri.

Diritto Romano.

1. Il testamento olografo è quello che il testatore scrive da per se stesso, ma secondo l' antico Diritto Romano non era esente dalle formalità prescritte al medesimo. Nulladimeno vi era una specie di testamento olografo, che si faceva senza formalità, conforme era quello degli ascendenti a favore del loro discendenti, poichè nel medesimo altro non ricercavasi, se non che il testatore lo

avesse scritto di propria mano senza alcuna abbreviatura e che vi avesse posta la data, ed espressi i nomi dei figli. *L.* 21 § 4 *cod. de testam. Novell.* 107 *cap.* 1.

Gius Toscano.

2. Il testamento olografo esige, che sia scritto tutto per l'intiero, che sia datato, e che sia firmato di propria mano dal testatore, e deve inoltre contenere l'indicazione del luogo, ove è fatto, e della professione del testatore medesimo. *Legge del* 15 *Novembre* 1814 *del modo di fare il testamento art.* 2.

3. Se il testamento olografo non è scritto tutto per l'intiero dal testatore, se egli non vi appone la data di suo carattere, se manca la di lui firma, e l'indicazione della di lui professione, e del luogo ove è fatto il testamento è *nullo. D. L. loc. cit. art.* 3.

4. Quando anche siano state osservate tutte le predette formalità il testamento olografo è *nullo*, se nella carta, che lo contiene s'incontreranno cancellature, interlineazioni di qualunque specie, note, o postille di qualunque natura, tanto in margine, quanto in piè di pagina. *D. L. loc. cit. art.* 4.

5. Il testatore stesso dovrà consegnare il testamento olografo ad un pubblico Notaro, il quale sarà tenuto ad inserirne nel suo Protocollo l'atto di recezione, in cui dovrà fare espressa menzione sotto pena della *nullità* del testamento, di conoscere il testatore, e sarà tenuto pure a trasmettere copia di quest'atto di recezione al pubblico generale Archivio di Firenze, e di Siena respettiva-

mente; il testamento olografo non potrà ottenere esecuzione, se il testatore morirà senza averne fatta la consegna al pubblico Notaro. *D. L. loc. cit. art.* 5.

6. Dopo la morte del testatore e prima che possa essere eseguito il testamento olografo ad istanza di chiunque creda di avervi interesse, sarà trasmesso dal Notaro al Tribunale, o al Giudice di prima istanza del luogo, ove si è aperta la successione, e il Tribunale, o il Giudice dopo averlo aperto, se è sigillato, e qualora non contenga vizj visibili, dovrà dichiarare con suo decreto, che il testamento medesimo è di ragione eseguibile, ed ordinare, che sia depositato nel predetto respettivo Archivio insieme colla copia autentica del decreto, che dovrà rimanere perpetuamente annessa al testamento. *D. L. loc. cit. art.* 6.

Num. VII.

Formula di atto di recezione di testamento olografo.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec.

« È comparsa la Sig. Lucrezia . . . da me No-
« taro benissimo conosciuta, la quale in vigore
« del presente pubblico Instrumento, e per gli
« effetti voluti dalla nuova legge, ha consegnato
« a me Notaro sottoscritto un' involto di fogli, si-
« gillato con cera lacca rossa esprimente il sigil-
« lo . . . ed ha dichiarato contenere il suo testa-
« mento olografo, il quale involto sigillato come
« sopra io Notaro sottoscritto ho ricevuto con ob-
« bligo d'inserire il presente atto di recezione nel

« mio Protocollo, e Repertorio, e trasmetterlo poi
« al pubblico generale Archivio.
« It. contemporaneamente detta testatrice ha
« consegnate a me Notaro sottoscritto lire 3. 10.
« per la tassa all'Opera di S. Maria del Fiore di
« questa città, che ho ricevuto per inviarsi al pub-
« blico generale Archivio unitamente all'atto pre-
« sente, il tutto a forma della legge.
« Fatto ec. (1)

Num. VIII.

Formula di codicillo secondo il Diritto Romano.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec.
« Si è costituito il Sig. NN. il quale rammemo-
« randosi di aver fatto il suo ultimo testamento
« per i rogiti del Notaro . . . e volendo aggiun-
« gere e variare alcune cose contenute nel mede-
« simo. Di qui è che
« Per il presente codicillo, che si dice *post te-*
« *stamentum,* detto Sig. . . . per grazia di Dio
« essendo sano di tutti i sentimenti del corpo, e
« del corpo medesimo, ha disposto, e dispone co-
« me appresso, cioè:
« Nuovamente colla maggiore umiltà racco-

(1) L'atto di recezione del testamento olografo va trascritto al Protocollo dei testamenti, e l' atto predetto nel suo originale a forma dei nuovi ordini deve inviarsi al pubblico generale Archivio.

« manda l'anima sua all'onnipotente Iddio, alla
« gloriosissima sempre Vergine Madre Maria, ed
« a tutti i Santi del paradiso, acciò la conducano
« infra gli eletti.

« Ricordandosi detto Sig. codicillante di aver
« lasciato nel suddetto suo testamento con titolo
« di legato al Sig. NN. la somma di Scudi . . .
« e volendo quello revocare per giuste cause l'a-
« nimo suo moventi; perciò col presente suo co-
« dicillo ha revocato, e revoca detto legato, co-
« me se stato fatto non fosse in detto suo testa-
« mento.

Qui potranno aggiungersi i legati che di nuovo vorrà fare il codicillante.

« Tutte le altre cose poi contenute in detto suo
« ultimo testamento, detto Sig. codicillante ha
« confermato, e conferma, ha approvato, ed ap-
« prova in tutte le sue parti.

« E questo detto Sig. codicillante ha dichiarato
« essere stato, ed essere il suo codicillo *post te-*
« *stamentum*, il quale se non valesse, come codi-
« cillo, volle e vuole, che vaglia per ragione di
« donazione per causa di morte, ed in ogni altro
« migliore, e più valido modo, che di ragione, su-
« per *quibus rogans ec.*

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. Il codicillo è una volontà meno solenne del testamento, la quale manifestar si può da coloro, che fanno testamento, come da quelli che non lo

fanno. *L.* 16 *in fin. ff. de jur. codicill.* § 1 *Instit. de codicill.* (1)

2. Si divide il codicillo accompagnato dal testamento, ed in codicillo ab intestato; questo sussiste da se, e quello segue la sorte del testamento. § 1 *Inst. de codicill. L.* 3 *prin.* § 1 *l.* 16 *ff. de jur. codicill.*

3. Possono far codicilli soltanto quelli, ai quali dalla legge è permesso di far testamento. *L.* 6 § 3 *l.* 8 § 2 *ff. de jur. codicill.*

4. Minori solennità si richiedono nei codicilli di quello che nei testamenti, poichè sono sufficienti cinque testimoni non pregati che sieno presenti al medesimo. *L. ult. in fin. cod. de codicill.*

5. Nel codicillo non si può instituire direttamente alcuno erede, nè diseredarlo, nè farvi una sostituzione diretta onde non confondere i testamenti con i codicilli. § 2 *Instit. de codicill. L.* 6 *princ. ff. de jur. codicill. et de codicill.*

6. Non si può apporre nei codicilli una condizione all'erede nominato nel testamento, e neppure toglier quella che vi era, perchè in ambi i casi l'instituzione dell'erede dipenderebbe dalla disposizione codicillare. § 2 *Inst. de codicill. Arg. l.* 9 *et* 10 *ff. de adim. vel transfer. legat.*

---

(1) Prima dei tempi di Augusto i codicilli presso i Romani non furono in uso, ma ebbero origine da un certo Lentulo, il quale mentre stava morendo in Affrica ne scrisse alcuni, dei quali pregò Augusto ad eseguire alcune cose, ed Augusto adempì la di lui volontà. In seguito questo Imperatore consigliato da Trebuzio uomo di somma autorità, stabilì che coloro i quali non potevano far testamento avessero facoltà di far codicilli; incominciarono da quel tempo in poi ad essere usati ed osservati. *Heinecc. Ant. Rom. lib.* 2 *tit.* 25.

Num. IX.

Formula di codicillo secondo il Gius Toscano.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me ec.
« Si è costituita la Sig. Lucrezia . . . la quale
« rammemorandosi di aver fatto fino del dì . . .
« il suo testamento per i rogiti di . . . e volendo
« aggiungere e variare alcune cose contenute nel
« medesimo. Perciò ha proceduto e procede al
« presente codicillo nel modo seguente, cioè:
« Io Lucrezia . . . sana per grazia di Dio di
« tutti i sentimenti, e del corpo medesimo, previa
« la raccomandazione dell'anima mia all'onnipo-
« tente Iddio ed alla gloriosissima sempre Vergine
« Madre Maria, mediante il presente mio codicil-
« lo revoco in tutte le sue parti il legato da me
« stato lasciato alla Sig. NN.

Qui potranno aggiungersi nuovi legati che il testatore vorrà lasciare.

« Confermo finalmente tutte le altre cose da me
« disposte in detto mio ultimo testamento, e ne
« comando la piena esecuzione.
« Ed io Notaro sottoscritto ho ridotto in scritto
« immediatamente senza intervallo di tempo alla
« presenza di detta Sig. codicillante, e degli in-
« frascritti tre testimoni tutto ciò che la medesima
« ha, come sopra detto, e disposto.
« Fatto il presente codicillo in Firenze l'anno,
« mese, e giorno che sopra alle ore dieci da mat-
« tina nello Studio di me Notaro sottoscritto, qui-
« vi sempre presenti i Sigg. . . . tre testimoni
« chiamati, e pregati, e sempre i medesimi testi-

« moni presenti, detta Sig. codicillante, contestualmente con me Notaro ha apposta la sua firma nel presente suo codicillo dopo di aver fatta lettura del medesimo ad essa disponente, ed ai suddetti testimoni. Rogans ec.

« Io Lucrezia . . .

« NN. Notaro a Firenze.

Osservazioni.

Gius Toscano.

1. Il codicillo può farsi da chi abbia già fatto, o voglia poi fare il testamento, come da chi voglia morire intestato. *Legge del* 15 *Nov.* 1814 *del codicillo art.* 1.

2. Ancorchè il codicillo preceda il testamento, non vi è bisogno che sia confermato dal testamento posteriore. *D. L. art.* 2.

3. Se il testamento fatto prima del codicillo sarà nullo, il codicillo posteriore, che non abbia da esso alcuna dependenza, sussiste, ed è valido. *D. L. art.* 3.

4. Il codicillo non può essere, se non che olografo o pubblico. *D. L. art.* 4.

5. Il codicillo olografo esige a pena di *nullità* quelle stesse solennità, e forme che sono richieste nel testamento olografo, e si pubblica nello stesso modo. *D. L. art.* 5.

6. Il codicillo pubblico deve esser fatto in presenza di un Notaro, e di tre testimoni: il Notaro deve ridurre in scritto immediatamente, e senza intervallo di tempo alla presenza del codicillante e dei testimoni suddetti tutto ciò che ha detto, e disposto il codicillante, e fare ad essi la lettura di

ciò che avrà scritto: e contestualmente non tanto il codicillante, quanto il Notaro devano apporre in piè del codicillo la propria firma, presenti sempre i tre testimoni. *D. L. art.* 6.

7. Se il codicillante dichiara che non sa, o non può firmare, deve dal Notaro esser fatta menzione espressa di questa sua dichiarazione, non meno che della causa, la quale gl' impedisce di firmare, ed in vece del codicillante deve apporre nel codicillo la sua firma uno dei tre testimoni presenti all'atto. *D. L. art.* 7.

8. Nel caso che il codicillante sia cieco, è necessario l'intervento del quarto testimone, e la firma dei due dei testimoni intervenuti. *D. L. art.* 8.

9. L'omissione di qualunque delle solennità indicate nei tre sopra espressi articoli importa la *nullità* del codicillo. *D. L. art.* 9.

10. Non possono esser testimoni nel codicillo pubblico quelli, che non possono esserlo nel testamento nuncupativo. *D. L. art.* 10.

11. Non si può col codicillo nè dare, nè trasferire in altri l'eredità, nè variare, o togliere nè aggiungere all' erede instituito nel testamento delle condizioni che interessino la di lui instituzione. Si può bensì col codicillo *revocare la instituzione già fatta*. *D. L. art.* 11.

12. Si possono nel codicillo dichiarare le disposizioni ambiguamente, e meno chiaramente espresse nel testamento, e si possono far legati. *D. L. art.* 12.

13. Si possono fare più, e diversi codicilli, ciascuno dei quali ha la sua validità, e sussistenza, qualora il codicillante non abbia dichiarato espressamente di voler col posteriore revocare l'anteriore. *D. L. art.* 13.

14. Se però più e diversi codicilli saranno contrari tra loro, le disposizioni contenute nel posteriore avranno la loro sussistenza, e quelle incompatibili contenute nel codicillo anteriore s' intenderanno revocate, ancor quando il codicillante non lo abbia espressamente dichiarato. *D. L. art.* 14.

Num. X.

Formula del testamento militare a cui non ha luogo il ministero notariale.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti *(nome e cognome del Maggiore del reggimento, o dell' Ufiziale comandante il distaccamento nel quale si trova il testatore, avvertendo che a questo testamento debbono intervenire due testimoni)* si è presentato il Sig. NN. il quale
« le essendo gravemente infermo, ma godendo di
« tutti i sentimenti, ha fatto il presente suo testa-
« mento militare nel modo seguente, cioè:

« Io NN. *si ricorra alla formula del testamento olografo, valendosi della medesima con quelle variazioni che esigeranno le circostanze, e la volontà del testatore, e poi si chiuda come segue*

« Questo testamento è stato così dettato dal te-
« statore a me sottoscritto Maggiore del reggimen-
« to, e che io ho scritto alla presenza dei Signo-
« ri . . . due testimoni sempre presenti, chia-
« mati, pregati; E detto testatore con me Mag-
« giore ha firmato dopo lettura fatta del presente.

Osservazione.

Il testamento militare non essendo del ministero notariale, non facciamo altro che indicare gli ordini che militano in Toscana sopra questi testamenti, cioè *gli articoli* 1, 2, 3, 4, e 5 *della Legge del* 15 *Novembre* 1814 *al cap. dei testamenti privilegiati.*

Num. XI.

Formula di testamento fatto in mare sopra un bastimento di bandiera Toscana.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti *(si descriva il nome dello Scrivano del bastimento che deve far le veci di Notaro)* ed
« in presenza del Sig. . . . Capitano, o padrone
« di detto bastimento, e degli infrascritti due te-
« stimoni, si è presentato il Sig. NN. il quale go-
« dendo di tutti i sentimenti, benchè infermo di
« corpo ha fatto il presente suo testamento nel
« modo seguente, cioè:

« Io NN. *si distenderanno le disposizioni come nel testamento olografo, e si chiuderà come segue*

« Fatto il presente testamento nel bastimen-
« to . . . l'anno . . . e che io Scrivano del me-
« desimo ho ricevuto alla presenza di detto Sig.
« Capitano NN. e dei Sig. NN. testimoni richiesti,
« e detto testatore con me Scrivano ha firmato do-
« po fatta lettura.

Osservazione.

Neppure per il testamento che suol farsi in mare ha luogo il ministero notariale, ma le disposizioni riguardanti il medesimo sono espresse negli art. 6 fino al 13 inclusive della Legge del 15 Novemb. 1814 cap. dei testamenti privilegiati, alle quali si farà ricorso all'occorrenza.

Num. XII.

Formula di testamento fatto in tempo di peste.

« Al Nome di Dio Amen.
« Avanti di me NN. Notaro a . . . ed in pre-
« senza degli infrascritti due testimoni, è compar-
« so il Sig. NN. il quale trovandosi sano di tutti i
« sentimenti, benchè infermo di corpo, ha fatto e
« fa il presente nuncupativo testamento, median-
« te il quale ha instituito, e instituisce suo erede
« universale il Sig. Antonio . . . suo amatissimo
« figlio.
« Fatto ec.

Osservazioni.

Gius Toscano.

1. Nei luoghi nei quali regni la peste, o altra malattia contagiosa, i testamenti nuncupativi, e le altre disposizioni di ultima volontà possono esser fatte coll'intervento del Notaro, e di due soli testimoni, non tanto, se il disponente è attaccato, quanto se non è attaccato dalla peste, o malattia

contagiosa. *Legge del* 15 *Nov.* 1814 *cap. dei testamenti privilegiati art.* 14.

2. Cessa l'efficacia di questi testamenti, o disposizioni dopo due mesi da che il Governo ha pubblicato che la peste, o il contagio è cessato, o da che il disponente è andato ad abitare in un luogo non infetto da tali malattie. *D. cap. art.* 14.

Num. XIII.

Formula di revoca di testamento.

« Al Nome di Dio Amen.

« Avanti di me ec.

« È comparso il Sig. NN. il quale ha esposto
« che fino del dì . . . fece il suo pubblico testa-
« mento per i rogiti di . . . nel quale si conten-
« gono più, e diverse disposizioni da eseguirsi do-
« po la di lui morte.

« Che avendo fatta successivamente miglior ri-
« flessione, sia venuto nella determinazione di an-
« nullare in tutte le sue parti, le disposizioni da
« esso, come sopra fatte, onde la di lui eredità si
« deferisca ab intestato, e senza alcun' onere, o
« gravame a favor di quella persona, o persone,
« che secondo il disposto delle leggi avranno il
« diritto di conseguirla; Perciò

« Per il presente pubblico Instrumento appari-
« sca qualmente il prenominato Sig. NN. di sua
« certa scienza e determinata volontà col presente
« atto, ha dichiarato e dichiara, che debba consi-
« derarsi come se fatto non fosse il suddetto suo
« testamento del dì . . . e qualunque altra di-
« sposizione testamentaria da esso fatta avanti que-
« sto presente giorno, onde l' effetto sia, ed esser

« debba che la di lui eredità si deferisca alla sua
« morte a quella persona, o persone a quel tem-
« po viventi, che avranno il diritto di conseguirla
« secondo il disposto delle leggi che veglieranno
« in quel tempo, senzà alcun peso ed obbligo di
« soddisfare, nè in tutto, nè in parte le disposi-
« zioni e legati in detto testamento contenuti, e
« tutto nel modo migliore di ragione.
« Fatto ec.

Osservazioni.

La revoca del testamento deve esser fatta avanti il Notaro in presenza di cinque testimoni stabiliti dalla legge per la solennità del testamento. V. il Formulario Senese stampato l'anno 1686 pag. 299. E l' atto di revoca va trascritto nel Protocollo dei testamenti.

Siccome quasi tutte le ultime volontà sono comprensive di varj legati, così abbiamo creduto cosa utile indicarne la loro natura nella seguente Sezione, onde facilitarne la loro intelligenza per ben farne l'applicazione.

SEZIONE VI.

Dei principj di Diritto Romano sopra i legati particolari.

1. La migliore definizione dei legati particolari sembra che sia quella che fu data dal giureconsulto Fiorentino nella *l. 116 ff. de legatis* « ivi »
« *Legatum est delibatio haereditatis qua testator*
« *ex eo quod universum haeredis foret, alicui*
« *quid collatum vult, verbis directis.*

2. Anticamente eranvi quattro specie di legati

una la quale dicevasi *per vindicationem*, ed era quando il testatore diceva « *do, lego, sumito, capito, habeto* » la seconda chiamasi *per damnationem,* e si faceva quando il testatore dirigeva le sue parole all' erede dicendo « *haeres damnas esto dare, dato, facito, eum dare facere jubeo* » la terza era detta *per praeceptionem,* ed era quando le parole del testatore venivano dirette ad uno degli eredi dicendo « *haeres praecipito, praecipuam rem accipito* » la quarta finalmente chiamavasi *sinendi modo v. g. haeres sinito legatarium sumere vel habere.* § 2 *Inst. de legat. Ulpian. fragm. tit.* 24 § 2 *et segg.* Molto differivano anticamente tra di loro queste quattro specie di legati, ma furono poi tolte le differenze. *L.* 21 *cod. de legat. L.* 1 *l.* 2 *cod. comm. de legat.* § 2 *Instit. de legat.*

3. Possono lasciar legati tutti quelli i quali possono far testamento, *L.* 1 *ff. de legat. L.* 1 *prin. et* § 2 *ff. de legat.* 3., e possono ricevere legati tutti coloro che possono essere instituiti eredi. § 24 *Instit. de legat. L.* 10 § 1 *ff. de legat.*

4. Si possono gravare di legati tutti coloro i quali percepiscono qualche cosa per volontà del defunto, quali sono principalmente gli eredi tanto testamentarj, quanto legittimi; e sebbene sembri che questi ultimi conseguiscano l' eredità per disposizione della legge, pure non la ottengono meno per benefizio del defunto, perchè egli se voleva, poteva della medesima privarli. *L.* 8 § 1 *ff. de jur. codicill. L.* 1 § 2 *ff. de legat.* 3.

5. Parimente si possono gravare gli eredi sostituiti, *L.* 74 *ff. de legat.*, ancorchè si tratti di sostituzione pupillare, purchè però il pupillo si instituisca erede, e non si diseredi, *L.* 92 § *ult. l.* 93 *l.* 94 *ff. de legat.* 1; *junct. L.* 24 *cod. eod.*, ed in dub-

bio i sostituiti s'intendono gravati tacitamente degli stessi legati, de' quali erano gravati gl'instituiti. *L.* 74 *ff. de legat.* 1. *L.* 61 § 1 *l.* 77 § 15 *ff. de legat.* 2. *L.* 98 *ff. de legat.* 3. *L.* 4 *cod. ad S. C. Trebell. L.* 82 § 1 *ff de legat.* 3.

6. Si possono ancora gravare di legati i legatari medesimi, ed i fidecommissari, cioè lasciando loro una qualche cosa con obbligo di dover dare a qualcuno una somma di danaro o altro, *Prin. Instit. de sing. reb. per fideicomm.; junct.* § 3 *Inst. de legat.*, lo stesso si dica dei donatari causa mortis. *L.* 9 *cod. de fideic. L.* 77 § 1 *ff. de legat.*

7. Fra gli eredi però, e coloro i quali non sono tali vi è questa differenza, che i primi si possono gravare di legati, oltre a quello, che percipono dall'eredità del defunto, in quanto che se non fanno l'inventario non possono dedurre la *falcidia*; al contrario i secondi non possono gravarsi più di quello, che sono stati onorati, altrimenti il di più è inutile. § 1 *Instit. de sing. reb. per fideicomm. relict. L.* 79 § 1 *ff. de legat.* 2.

8. Si possono lasciare per legato tutte le cose che sono in commercio almeno del legatario, ancorchè siano state nelle mani dell'inimico, in quanto che vi è speranza di riacquistarle. *L.* 9 *l.* 98 *l.* 104 § 2 *ff. de legat.* 1. *L.* 49 § 2 *et* 3 *ff. de legat.* 2. § 4 *Instit. de legat.*

9. Egualmente le cose future, come i frutti da nascere, § 7 *Inst. cod. de legat. L.* 24 *in prin. ff. de legat.* 1. *L.* 17 *prin. ff. de legat.* 3., in conseguenza si possono fare legati di genere, di specie, e di quantità. Per genere si deve intendere ciò che presso ai filosofi significa *specie*; per specie ciò che i filosofi chiamano *individui*, e per quantità un genere definito dal *numero*. Il legato di genere è valido. Se

il genere è infimo, e se ha certi termini fissati dalla natura, come per esempio un cavallo, un bue, e simili; § 22 *Instit. de legat. L.* 108 § 2 *ff. de legat.* 1., e se il testatore non ha lasciato nella sua eredità niuna specie di quel genere, è obbligo dell'erede di acquistarla per soddisfare il legatario. *Arg. l.* 3 *ff. de trit. vin. et ol. legat.*

10. Che se il genere non ha avuto i suoi termini fissati dalla natura, ma dall'arbitrio dell'uomo, come una casa, un fondo, e simili, allora se nell' eredità del testatore trovasi specie di un tal genere, il legato è utile, ma se il testatore non ha lasciato alcuna specie di quel genere, il legato è derisorio al pari del legato di genere sommo, o come dicono i pratici, di genere generalissimo, v. g. di un' animale, di una cosa e simili. *L.* 71 *ff. de legat.* 1. *L.* 69 § 4 *ff. de jur. dot.*

11. Il legato di specie è quando il testatore lascia un qualche individuo, puta il fondo corneliano; quello di quantità è quando il testatore lascia un numero di cose qualunque, puta quattro cavalli, cinque scudi, e simili.

12. Si possono lasciare con titolo di legato eziandio nomi di debitori, vale a dire crediti e azioni, nel qual caso l'erede è tenuto a cedere al legatario le azioni, onde poter esiger sorte, e frutti, § 11 *Inst. de legat. L.* 10 *ff. de liberat. legat. L.* 44 § 6 *ff. de legat.* 1. *L.* 34 *ff. de legat.* 3., e quando ha cedute siffatte azioni egli non è più tenuto ad altro, ancorchè i debitori non siano solvibili. *L.* 88 *ff. de legat.* 2. *Arg. l.* 4 *ff. de haered. vel act. vend. L.* 39 § 3 *l.* 105 *ff. de legat.* 1.

13. Non solo determinati crediti si possono lasciare, ma eziandio in genere tutti quelli che il testatore ha, nel qual caso si devono tutti quei cre-

diti che si trovano alla morte del testatore, e quel denaro che ha esatto, quante volte lo abbia conservato con animo di tornarlo ad impiegare. *L.* 64 *ff. de legat.* 3. *L.* 88 *ff. eod.*

14. Il testatore non solo può lasciare le cose proprie in legato, ma eziandio quelle dell'erede, sia che abbia saputo che erano dell'erede, sia che lo abbia ignorato credendole forse proprie. § 4 *et* 11 *Instit. de legat. L.* 67 § 8 *de legat.*

15. Se un testatore lascia in legato una cosa che abbia in comune con altri, in dubbio si stima, che egli non abbia voluto lasciare che la parte sua; sia che abbia saputo, sia che abbia ignorato che aveva la cosa in comune con altri. *L.* 5 § 1, 2 *ff. de legat.* 1. *L.* 30 § 4 *ff. de legat.* 3. *L.* 74 *ff. eod.*

16. Non si potrà però lasciare la cosa propria del legatario; ed ancorchè il legatario l'abbia alienata vivente il testatore, l'erede non è tenuto, nè ad acquistarla per darla al legatario, nè a pagarne la stima al medesimo, e ciò in virtù della regola Catoniana, la quale prescrive che in materia di disposizione di ultima volontà ciò che a principio è nullo, non può col tratto del tempo divenir valido, § 10 *Instit. de legat.*, ma se il testatore abbia lasciato al legatario una di lui cosa nel caso che abbia cessato di essere sua, vale il legato, *L.* 1 § *ult. ff. de reg. Caton.*, perchè la regola Catoniana non si estende ai legati condizionali. *L. pen. ff. de reg. Caton. L.* 41 § 2 *ff. de legat.*

17. Che se il testatore abbia lasciata al legatario una casa appartenente allo stesso legatario sulla quale il testatore abbia avuto un qualche diritto è valido il legato in quanto che si stima che il testatore abbia voluto rimettere il suo diritto al

legatario. *L.* 71 § *pen. l.* 88 § *ult. ff. de legat.* 1. *L.* 66 § 6 *ff. de legat.* 2. *L.* 1 § 1 *ff. de liber. legat.*

18. Si possono anche lasciare in legato i patti, come se il testatore abbia condannato l'erede a rifare l'altrui casa, oppure a liberare alcuno dai debiti, ovvero a fare un'opera in grazia di qualcuno, o a comprare, o a vendere una qualche cosa, nel qual caso si sottintende a giusto prezzo, se il testatore non lo abbia definito. § 21 *in fin. Instit. de legat. L.* 11 § 23 *et ult. ff. de legat.* 3. *L.* 49 § *pen. et ult. L.* 60 *ff. de legat.* 1. *L.* 30 § 5 *ff. de legat.* 3.

19. È lecito ai testatori non solo di lasciare un legato di una cosa da darsi per una sola volta, ma eziandio da darsi ogni anno, ed ogni mese, e questo legato chiamasi annuo o mensuale. *L.* 1 § 1 *ff. de ann. legat. L.* 12 § 6 *ff. quando dies leg. ced.* Il legato annuo o mensuale non è un solo legato, ma consiste in tanti legati quanti sono gli anni, o i mesi che scorrono dopo la morte del testatore; il legato del primo anno, o mese è puro, ed è dovuto dalla morte del testatore, *L.* 4 *l.* 11 *ff. de ann. legat. L.* 10 *l.* 11 *l.* 12 *prin. ff. quando dies leg. ced.*, i legati dei successivi anni o mesi, sono condizionali, cioè se il legatario viverà, e basta che il legatario sia vissuto al principio dell'anno, o del mese, perchè abbia potuto trasmettere a' suoi eredi il diritto di percipere il legato di quell'anno, o mese. *L.* 4 *ff. de ann. legat. L.* 10 *l.* 11 *l.* 12 *ff. quando dies leg. ced. Arg. l.* 5 *et l.* 20 *ff. de ann. legat.*

20. Questo legato termina colla morte del legatario, *L.* 4 *l.* 6 *ff. de ann. legat.*, ma se sia stato lasciato anche agli eredi del legatario, è per-

petuo, ed è dovuto a tutti quanti gli eredi in infinito, *L.* 22 *cod. de legat.*, termina quando è giunto il tempo prefisso dal testatore, come ne somministrano esempi le *LL.* 10, 15 *prin.* § 1 *l.* 17, 22 § *ult. ff. de ann. legat. L.* 20 *ff. quando dies legat. ced.* Siccome poi sono più legati; così è necessaria una prescrizione di trent' anni per ogni legato. *L.* 7 § 4 *cod. de praescript.* 30 *vel* 40 *ann.*

21. Si può dare un legato ancora di uso, usufrutto di rendita o di abitazione. *L.* 2 *l.* 3 *l.* 7 *l.* 9 *l.* 11 *l.* 13 *l.* 15 *l.* 22 *et pass. tot. tit. ff. de usu, usuf. et hab. legat.*

22. Può la rendita consistere in danaro, o in altre cose fungibili, come nei frutti di un fondo, ma nonostante questo legato è diverso da quello di usufrutto, non ostante che debba terminare per volontà del testatore, alla morte del legatario; imperciocchè se alcuno abbia lasciato in legato ad un altro finchè viva, le rendite di un fondo, non è impedito all'erede di vendere il fondo, e offerire al legatario quell' annua quantità di danaro, la quale era solito il testatore di ricevere dalla locazione del fondo, *L.* 38 *ff. de usu, et usuf. leg. L.* 21 *ff. de ann. legat.*, nè tampoco è obbligato l' erede a dare l' abitazione in quel fondo al legatario, lo che non si verifica nell' usufrutto. *L.* 30 *ff. de usu, et usuf. legat.*

23. Quante volte sia stata lasciata la rendita intera di un fondo, o di tutto il patrimonio, spira il legato colla morte del legatario, onde non si renda inutile la proprietà. § 1 *in fin. de usufr. L.* 22 *l.* 25 *l.* 32 § 7 *l.* 38 *ff. de usu et usufr. leg. L.* 21 § *ult. ff. de ann. legat.*

24. Ma se non è stata lasciata l'intiera rendita di un fondo o del patrimonio, e non sia stato determinato il fondo dal quale si deve togliere la rendita, allora in dubbio il legato si presume perpetuo; e se il testatore ha prefinito il tempo della durata del medesimo, non prosegue più oltre un tal tempo, *L.* 18 *ff. de ann. legat. L.* 29 § *ult. ff. quando dies legat. ced.* Per prescrivere questa rendita sono necessarie tante prescrizioni di trent'anni l'una, quante sono le annualità che si vogliono prescrivere, poichè un legato di questa natura comprende altrettanti legati quanti sono gli anni che scorrono dopo la morte del testatore. *L.* 7 § 4 *et ult. cod. de praes.* 30 *vel* 40 *ann.*

25. Si possono non solo lasciare in legato le servitù personali, ma ancora le reali, o prediali, *L.* 1 *et passim tot. tit. ff. de servit. legat.* Le servitù debbonsi prestare dagli eredi solidalmente, *L.* 7 *ff. eod.*, non si possono lasciare in legato, se non a coloro i quali abbiano fondi vicini, *L.* 1 *l.* 2 *l.* 3 *ff. eod.*, non spira il legato colla morte del legatario, ma passa ai suoi eredi, *L.* 6 *ff. eod. L.* 4 *ff. de servit. praed. rust.*, ed il legato per conseguenza è dovuto dalla morte del testatore. *L.* 3 *ff. de servit. legat. L. un.* § 6 *cod. de caduc. tollend.*

26. Anche la dote si può lasciare in legato, o in prelegato. In legato si può lasciare da chiunque, e si suppone sempre nel legato la condizione, che la legataria si mariti, altrimenti non trasmette il legato ai suoi eredi, a meno che diversa non sia la volontà del testatore. *L.* 21 *ff. de jur. dot. L.* 31 *l.* 71 § 3 *ff. de condit. et demonst.* In prele-

gato si lascia la dote dal marito, o da chi n' è il debitore, e dicesi prelegato di dote, perchè anche senza la disposizione del testatore, la donna potrebbe esigere la sua dote per la ragione che ne ha sempre presso di se conservato il dominio, *L.* 1 § 3 *ff. de min.* 25 *ann. L.* 30 *cod. de jur. dot.*, ond'è che si dice *magis recepisse dotem quam accepisse. L.* 2 § 1 *de dote praeleg.*

27. Se il debitore di una dote in quantità lascia un legato della stessa quantità alla donna, senza far menzione di dote, la donna può chiedere la dote, ed insieme la quantità legata. *L. unic.* § 2 *cod. de rei uxor. act.*

28. L'utilità di questo prelegato consiste in ciò che la donna ancorchè non abbia data alcuna dote, pure, se il testatore ha designata una somma, può esigerla immediatamente dopo la morte del testatore. Diversamente dovrebbe aspettare un' anno, nel caso che il testatore sia realmente debitore della dote. *L.* 1 § 2 *ff. de dote praeleg. junct. l. unic.* § 7 *cod. de rei uxor. act.* Di più da questo prelegato non si deducono che le spese necessarie fatte dal testatore in favore delle cose dotali, e non si deducono in alcun modo le donazioni fatte alla donna dal testatore medesimo, lo che è diverso, quando la dote non è stata prelegata. *L.* 1 § 4 *l.* 5 *ff. de impens. in rem dot. fuct. L.* 6 *ff. de dote praeleg. L.* 5 § *ult. ff. de pactis dot.*

29. Si possono fare legati di frumento, di vino, e di olio, su di che vi è un titolo nei *ff. de tritico, vino, vel oleo legato.* Se si fa un legato di frumento senza determinarne la quantità, s' intende lasciato quello che ha il testatore. *L.* 7 *ff. de*

trit. vin. vel oleo leg. Se si è determinata la quantità si deve dare ciò che il testatore soleva intendere sotto quella quantità. *L.* 1 *l.* 9 *prin. l.* 13 *ff. eod.*

30. Nel legato di vino non si comprende il vino melato, l'orzo in bevanda, la birra, la sapa, l'aceto, purchè il testatore sotto il nome di vino, non abbia compreso anche tali bevande, *L.* 1 *l.* 8 *prin. l.* 13 *ff. eod.*, se si fa un legato di vino vecchio, il legato comprende tutto quel vino che il testatore era solito di chiamare con tal nome. Se ciò non apparisce, s'intende lasciato il vino non nuovo, e perciò quello dell'anno precedente. *L.* 9 § *ult. l.* 10 *l.* 11 *l.* 12 *ff. eod.*

31. Questo legato comprende anche i vasi, e le botti minori in cui si contiene il vino, ma non quei vasi che con difficoltà si muovono, o che sono fissi in terra. *L.* 3 § 1 *l.* 6 *l.* 14 *l.* 15 *ff. eod. junct. l.* 15 § 6 *ff. de usufruct.*

32. Se il testatore lascia una certa quantità di vino, di frumento, o di olio da levarsi da un certo fondo, come se abbia detto, lascio a Tizio dieci barili di quel vino che produrrà il fondo Corneliano; in questo caso se il legato è fatto per una sola volta, il legatario dev' esser contento di quella quantità di vino che nasce dal fondo, nè l'erede è obbligato ad aggiungervi ciò che manca alla quantità dal testatore designata, *L.* 5 *ff. eod.*, purchè però il legatario non sia stato un congiunto del testatore. *L.* 26 *prin. ff. quando dies legat. ced. Arg. l.* 10 *cod. de legat.*

33. Al contrario se il legato è stato fatto per più volte, il legatario ha diritto di conseguire

l'intiera quantità del vino lasciatogli, in quanto che la fertilità di un'anno supplisce alla sterilità dell' altro, ma non può obbligare l' erede neppure in questo caso a compire la quantità in altro modo, perchè nell'uno e nell' altro caso l' espressione del testatore è limitata al fondo Corneliano, e dicesi un legato *taxationis. D. L.* 5; *junct. l.* 3 *ff. eod.*

34. Ma se il testatore non abbia limitato la sua espressione al fondo Corneliano, ma lo abbia nominato piuttosto per dimostrare il fondo da cui prendere il vino, come se abbia detto, lascio a Tizio dodici barili di vino, il quale si prenderà dal fondo Corneliano; allora ancorchè il fondo Corneliano non abbia prodotto vino, è non ostante dovuto il legato, perchè il testatore col dimostrare il fondo Corneliano, non ha voluto a quello solo limitarsi, ed il legato non chiamasi *taxationis*, ma *demonstrationis. L.* 12 *ff. de alim. et cib. legat.*

35. Se vien fatto un legato di olio, ed il testatore abbia specificata la quantità, ma non la qualità, cioè olio per condire i cibi, oppure per i lumi, è in facoltà dell'erede di dare al legatario quella qualità di olio che più gli piace senza aver riguardo alla qualità di olio che solevasi usare dal testatore, o nel di lui paese. *L.* 4 *ff. de trit. vin. vel oleo leg.*

36. Vi è ancora nei Digesti un titolo *de instructo vel instrumento legato*, il quale tende ad interpetrare la volontà di quei testatori i quali abbiano lasciato in legato un fondo fornito, o cogl' instrumenti. Il legato di un fondo fornito comprende sotto di se non solamente tutti gl' instrumenti, ma ancora tutte quelle cose le quali al tem-

po in cui comincia ad esser dovuto il legato trovansi nel fondo medesimo. *L.* 12 *prin. et* § 27 *et seq. l.* 28 *ff. de instr. vel instrum. leg.*

37. Il legato di un fondo cogl' instrumenti comprende quelle cose le quali sono necessarie per procacciarsi i frutti del fondo per raccoglierli, e conservarli. *L.* 8 *prin. et* § 1 *et ult. seq. ff. eod.* Il legato di un fondo fornito comprende due legati principali, ed uno accessorio. Il primo legato principale è quello del fondo medesimo; il secondo è quello delle cose che ivi abbia collocato il testatore, perchè fosse il fondo più adornato, come il suppellettile, l' oro, l' argento, il vino, il frumento, la biblioteca, i medicamenti, e molte altre cose. Il legato accessorio sono gl' instrumenti del fondo medesimo. *L.* 2 *cod. de verb. signif. L.* 16 § *ult. l.* 27 § 1 *et seq. l.* 28 *ff. de instr. leg. L.* 12 § 26 *et seq. ff. eod.*

38. Gli strumenti poi oltre quelli dei quali di sopra si è fatta menzione, sono varj secondo il diverso genere di vita del testatore. Imperciocchè altri sono gl' instrumenti del macellaio, *L.* 18 *prin. ff. eod.*, altri quelli del fornaio, *L.* 18 § 1 *ff. eod.*, altri quelli del medico, *D. l.* 18 § 10 *ff. eod.*, altri quelli del pittore, *L.* 17 *prin. ff. eod.*, altri quelli dei pescatori, *L.* 17 § 1 *ff. eod.*, altri quelli del bagnaiolo. *D. L.* 17 § *ult. ff eod.*

39. Al contrario il legato di un fondo cogl' instrumenti, è un solo legato principale del fondo, ed un' altro accessorio degl' instrumenti del fondo stesso, *L.* 8 *prin. et* § 1 *ult. seq. ff. eod.* Questi instrumenti sono varj a norma della qualità del fondo, perciocchè altri sono gli instrumenti di un fondo rustico, *L.* 8 *et seq. l* 24 *l.* 25 *ff. eod.*, altri

quelli di una casa, *L.* 12 § 16 *et seq. ff. eod.*, altri quelli di una villa, *Arg. l.* 16 *prin. l.* 19 § 1 *ff. eod.*, altri quelli di un' osteria, *L.* 15 *l.* 23 *ff. eod.*, altri quelli di una vigna, *L.* 16 § 1 *ff. eod.*, altri quelli di una nave, ed altri quelli delle cose non comprese sotto il nome di fondo. *L. ult. ff. eod.*

40. Il legato di un fondo fornito, comunque comprenda tutte le cose che ivi si ritrovano, non si estende però alle cose venali, nè al danaro destinato a darsi ad usura, *L.* 12 § 30 *ff. eod. L.* 44 *ff. de legat.* 3. *L.* 1 *cod. de verb. sign.*, nè alle cose trasportate nel fondo per custodirle, o per maggior sicurezza, o temporalmente, *L.* 1 *l.* 2 *cod. de verb. sign.*, nè alle immagini non destinate ad ornamento del fondo, nè al frumento procacciato dal testatore per altra parte, e collocato nel granajo del fondo medesimo. *L.* 22 § 36 *et* 23 *ff. de instr. vel instrum. leg.*

41. Il legato di un fondo cogli strumenti comprende soltanto come si disse, ogni strumento necessario a procacciarsi i frutti, a raccoglierli, ed a conservarli, ma non il suppellettile, l'oro, l'argento, e le altre cose appartenenti al fondo, *L.* 12 § 15 *et* 16 *ff. eod.*, fra il legato di un fondo fornito, e quello di un fondo cogli strumenti passa altresì un' altra notabile differenza, ed è, che estinto il fondo lasciato cogli strumenti, è estinto ancora il legato degli strumenti, perchè quest' ultimo legato è accessorio, *L.* 1 § 1 *ff. de instr. vel instrum. leg.*, all'incontro estinto il fondo fornito, sussiste il legato del fornimento del medesimo fondo, perchè, come abbiamo osservato, questo è un legato principale indipendente da quello del fondo. *L.* 5 *ff. eod.*

42. Il legato semplicemente di un fondo non

comprende che le cose fisse ed edificate nel fondo medesimo, ma non le doti del fondo, come la paglia, i bovi aratori, ed altre simili, *L.* 5 § 21 *ff. eod.*, nè tampoco gli strumenti, *L. ult. ff. de suppell. leg.*, se per altro non è stato lasciato come ottimo, massimamente, *maximusque*: imperciocchè allora devesi dare al legatario tutte queste cose unitamente al fondo, *L.* 18 § 9 *l.* 22 *ff. eod.*, come pure devesi dare il fondo libero da ogni servitù, allorchè se non sia stato lasciato *ut optimus maximusque*, sarebbe sufficiente che l' erede lo avesse consegnato tale qual' è anche colle servitù. *L.* 69 § 3 *ff. de legat.* 1. *Arg. l.* 59 *ff. de contrah. empt.*

43. Al contrario il legato fatto di un fondo con tutto ciò che vi si contiene, comprende non solo le cose appartenenti al fondo fornito, ma eziandio tutte le cose venali, quelle che ivi abbia collocate il testatore, e temporalmente, o per custodirle, o per maggior sicurezza, il danaro, gli ornamenti, il frumento anche non appartenente al fondo, *L.* 17 § 3 *ff. de instr. vel instrum. legat.*, e generalmente si deve stare in primo luogo alla mente del testatore, di poi alla qualità delle persone, ed al costume del paese. *L.* 18 § 3 *ff. eod. L.* 50 § *ult. ff. de legat.*

44. Occorre ancora nei Digesti il titolo *de penu legata*, nel quale i Romani consultando il loro comune linguaggio definirono a scanso di litigi, quali cose si comprendessero in un legato di vettovaglie. Eglino pertanto decisero che un legato di vettovaglie comprende tutto ciò che il testatore abbia provveduto per il mangiare, e bevere della sua famiglia, de' suoi amici, e de' suoi giumenti, *L.* 5 § 6, 7 *l.* 4 § 2 *ff. de penu legata. L. ult. ff.*

eod., ma non le cose venali, nè quelle che non abbia presso di se, *L.* 3 § 6 *ff. eod.*, che se tutte le cose che egli abbia siano venali, forse perchè sia un mercante. Allora al legatario non compete altro se non quanto basta per suo annuo uso, per quello della sua famiglia, e di coloro i quali stanno presso di lui. *L.* 4 § 2 *ff. eod.*

45. Colle vettovaglie sono dovuti anche i vasi in cui esse si contengono, gli odori, gl'incensi, la sapa di mele, i carboni, il pepe, i legnami, le salse, gli olii, i salumi, l'aceto, purchè però non sia destinato ad estinguere gl'incendi, ed altre simili cose. *L.* 3 § 5, 9, 10, 11 *l*, 5 § 1 *ff. eod.*

46. Non però sono dovuti i medicamenti, nè gli strumenti primari, o i vasi di cucina, nè le botti, nè i vasi contenenti il frumento, od i legumi, nè qualunque altro vaso appartenente al suppellettile o destinato ad ornamento della dispensa, *L.* 3 § *ult. l.* 5 *prin. l. pen. ff. eod.*, osservata però la regola che la mente del testatore è la prima legge da osservarsi. *L.* 3 § 2 *in fin. ff. eod.*

47. Il suppellettile della di cui etimologia parla Labeone nella *L.* 7 *prin. ff. de suppell. legat.*, può lasciarsi in legato, come si ha dal titolo nei digesti di *de suppellectile legata*. Sotto il nome di suppellettile s'intendono tutte quelle cose, le quali un padre di famiglia prepara per l'uso quotidiano escluso però l'oro, l'argento, le vesti, gli ornamenti, gl'instrumenti dei fondi, e delle case, e gli animali. *L.* 1 *l.* 2 *l.* 7 § 1 *ff. de suppell. legat.* Ciò nondimeno se il testatore sia stato solito a comprendere nel suppellettile un qualche vaso di argento, è il medesimo dovuto al legatario. *L.* 3 § *ult. l.* 6 *l.* 9 § 1 *ff. eod.*

48. Si può ancora fare un legato di alimenti,

oppure di cibo. Gli alimenti consistono in tutto ciò che è necessario per mangiare, bevere, vestire ed abitare, *L.* 1 *l.* 6 *ff. de alim. vel cib. legat.* Il cibo non comprende sotto di se che le cose necessarie per mangiare e bevere, *L.* 2 *ff. eod.* Da ciò si vede facilmente, che in questi legati non si comprendono le cose necessarie per dare educazione al legatario, purchè però il testatore non abbia disposto altrimenti, *L.* 6 *l.* 7 *ff. eod.* Ciò nonostante se il testatore abbia incaricato l'erede suo di dare educazione a qualcuno, l'obbligo dell' erede si estende ancora agli alimenti. *L. ult. ff. eod.*

49. E qualora il testatore abbia incaricato l' erede di passare il vitto a qualcheduno, l' obbligo dell' erede è quello di dare gli alimenti, poichè tra il legato di vitto, e quello di alimenti non passa alcuna differenza, *L.* 43 *l.* 44 *l.* 234 § 2 *ff. de verb. signif.*, per sapere poi quale sia la quantità di alimenti da darsi, si deve in primo luogo ricorrere alla volontà del testatore, *L.* 12 *ff. de alim. vel cib. legat.*; e se esso non abbia definita quantità alcuna, deve la medesima determinarsi a norma del costume del testatore, delle di lui facoltà, e dell'affezione che aveva verso il legatario. *L.* 22 *prin. ff. eod.*

50. Il legato di alimenti, o di cibo è un legato il quale gode il favore speciale delle leggi: perlochè si può lasciare ancora a persone incapaci di ricevere per testamento, come ai condannati al lavoro dei metalli, e simili, *L.* 11 *ff. eod. L.* 3 *prin. ff. de his quae pro non script. hab.*, in caso di dubbio il legato di cibo o alimenti si estende per tutto il tempo della vita del legatario, *L.* 14 *prin. ff. de alim. vel cib. leg. L.* 8 § 10 *ff. de transact.*, se un tale legato è lasciato fino alla pubertà, s'in-

tende fino alla piena pubertà, cioè fino agli anni 18 nei maschi, e fino ai 14 nelle femmine, *L.* 14 § 1 *ff. de alim. vel cib. legat.*, finalmente non si può pattuire sugli alimenti futuri, se non col decreto del Giudice, e previa la cognizione della causa. *L.* 8 *prin. ff. de transact. L.* 8 *cod. eod.*

51. Dopo il titolo degli alimenti sussegue quello *de auro, argento, mundo, ornamentis, unguentis, veste, vel vestimentis, et statuis legatis*, le quali cose tutte si possono lasciare in legato. Un legato di oro, ed argento comprende tutte le cose fatte di questi metalli in massa, o sia non lavorati, ma non il danaro, a meno che diversa non sia stata la mente del testatore. *L.* 19 *prin. l.* 27 § 1 *ff. de auro, arg. mund.*

52. In un legato di oro, ed argento lavorato, si comprendono tutti i vasi già fatti, e quelli che si sono incominciati a lavorare, a riserva però degli acciaccati, e dei rotti, e di quelli i quali appartengono al suppellettile, all' ornamento donnesco, e generalmente a qualunque ornamento. *L.* 19 § 11 *l.* 27 § 3 *et* 6 *ff. eod.*

53. In un legato di oro, ed argento in massa vengono gli ori, e gli argenti non lavorati, ed anche i vasi acciaccati, e rotti, *L.* 19 § 11 *l.* 27 § 3 *et* 4 *ff. eod.*, se il testatore lasci il suo oro, ed argento, è dovuto quello che si ritrova al tempo della di lui morte, non quello del quale il testatore è creditore, perchè non si può dire suo quell'oro, ed argento il quale non può essere da lui vendicato, *L.* 27 § 2 *l.* 34 *prin. ff. eod.; junct. L.* 31 *ff. locati*. Per la stessa ragione non era dovuto neppur quello che il testatore ha acquistato dopo fatto il testamento. *L.* 7 *ff. eod.*

54. Nel legato di oro non si contiene ciò che è semplicemente indorato, nè l'ambra o il metallo di Corinto, *L.* 32 § 1 *in fin. ff. eod. L.* 4 *ff. de legat.* 1, e benchè non si comprendano neppure quei vasi e strumenti, i quali appartengono al suppellettile, agli ornamenti ec. *L.* 19 § 8 *et seq. ff. de auro, arg. mundo*, perchè, come poc' anzi si disse, un legato di oro, ed argento non si estende a tali vasi ed instrumenti, pure ciò debbesi intendere nel caso in cui il testatore abbia lasciato ad uno il suo oro, ed argento, e ad un' altro il suo suppellettile, od i suoi ornamenti; mentre allora è chiaro, che dal legato di oro ed argento si deve detrarre quell'oro, e quell' argento, il quale appartiene al suppellettile, agli ornamenti ec. *L.* 1 *ff. eod.*

55. Ma se il testatore abbia lasciato ad uno tutto il suo oro ed argento, in questo legato si comprendono tutti quegli ori ed argenti i quali spettino al suppellettile, agli ornamenti ec. ogni qual volta il testatore non abbia disposto, nè del suppellettile, nè degli ornamenti ec. e ciò perchè non si deve nelle ultime volontà deviare dalla propria significazione delle parole, a meno che il testatore non abbia manifestamente disposto diversamente, *L.* 69 *ff. de legat.* 3, d'altronde gli ori, e gli argenti impropriamente si contengono sotto il nome di suppellettile, di ornamenti ec.

56. Se un testatore abbia lasciato un certo peso di oro, ed argento, l'erede può soddisfare un tale legato in danaro, purchè non sia stato lasciato un certo genere di oro, o di argento. *L.* 1 § 1 *ff. de aur. et arg. legat.*

57. Nel legato di ornamento donnesco, o sia nel legato *mundi* vengono gli specchi, gli orinali,

le manteche, i profumi, ed i loro vasi, non che quelli da lavarsi, i pettini, e generalmente tutto quello che era necessario ad una donna per abbigliarsi. Nel legato di ornamenti, *ornamentorum*, vengono i giojelli, le maniglie, gli anelli, le cuffie, le fascie, ed i spilletti per i capelli, le reti da testa, e tutto ciò che rende una donna più abbigliata ed ornata, ad esclusione però delle vesti. *L.* 25 § 10 *l.* 32 § 7, 8, 9 *l.* 37 *ff. eod.*

58. Sotto il nome di unguenti s' intende tutto ciò che è atto ad ungere sia per adornarsi, sia per curarsi la salute. *L.* 21 § 1 *l.* 25 § *ult. ff. eod.*

59. Nel legato di vesti, o vestimenta vengono tutte le cose le quali servono per coprire il corpo di qualunque maniera siano tessute, *L.* 19 § 5 *in fin. l.* 23 § 1 *et ult. l.* 24 *l.* 25 *prin. et* §§ *seq. l.* 36 *ff. eod.*, se le vesti, o vestimenta sono destinate per gli uomini, diconsi *virili*, se per donne, *femminili*, se per i fanciulli dell'uno, o dell'altro sesso, *puerili*, se per l'uso della famiglia, *famigliari*. *L.* 23 § 2 *et seq. l.* 25 *ff. eod.*

60. Il legato di statue comprende anche gli accessorj delle statue medesime, *L.* 14 *ff. eod.*, ma non quelle statue, le quali sono fisse nelle case, poichè le medesime sono piuttosto accessorie delle case stesse. *L.* 12 § 23 *ff. de instr. vel instrum. legat.*

61. Oltre a tutti i legati de' quali si è fin qui parlato, può ancora un testatore liberare il suo debitore dal debito, e questo legato chiamasi di *liberazione*, *L.* 1 *prin. l.* 3 *ff. de liberat. legat.* § 13 *Instit. de legat.*, questa liberazione può farsi anche tacitamente, cioè allorquando si lascia al debitore il chirografo dal quale risulta la sua obbligazione, *L.* 3 § 1 *ff. eod.*, ma non se si lasci in

legato il pegno su cui è assicurato il debito, mentre allora rimane il debito senza pegno, il quale, altro non è che accessorio. *L.* 1 § 1 *ff. eod.*

62. Il legato di liberazione si può fare non tanto in favore del debitore del testatore, quant' anche a vantaggio del debitore dell' erede, o di un terzo, od anche a vantaggio del fidejussore del testatore. *L.* 3 § *ult. l.* 8 *l.* 11 *ff. eod.*

63. Gli effetti della liberazione sono, che se la medesima riguarda soltanto la persona del debitore, è bensì il medesimo liberato, ma non i di lui eredi, poichè il testatore non ha voluto togliere affatto il debito. Al contrario se la liberazione non riguarda la sola persona del debitore, ma la cosa dovuta, allora il debito è tolto, e col debitore restano liberati ancora i di lui eredi. *L.* 8 § 3 *et* 4 *ff. eod.*

64. Per altro il debito non è tolto *ipso jure*, ma solo può il legatario difendersi per eccezione, oppure anche agire contro l' erede perchè lo liberi, o per mezzo dell' accettilazione, o per mezzo di un patto. Per mezzo di accettilazione se il legatario è stato liberato da tutto il debito. Per mezzo di patto, se più essendo i debitori, uno solo è stato liberato, poichè se si usi l' accettilazione resteranno ancora liberati gli altri debitori, perchè l'accettilazione equivale al pagamento. *L.* 1 § 3 *l.* 7 § 1 *l.* 22 *l. ult.* § 2 *ff. eod.* § 13 *Instit. de legat.*

65. Che se il debitore ignorando il legato fattogli, paga il suo debito all' erede, può ripeterlo colla *condictione indebiti*. *L.* 26 § 7 *ff. de condict. indebiti.*

66. Questo legato non libera da altro se non dai debiti esistenti al tempo in cui è stato fatto il testamento, non da quelli i quali si contraggono

dopo ancorchè il testatore abbia fatto un secondo testamento, nel quale abbia fatto il legato di liberazione come nel primo, e che nel tempo che passa tra l'uno e l'altro testamento, abbia il debitore contratto nuovi debiti; come pure non libera dall'accrescimento del debito accaduto dopo fatto il testamento, comunque s'intendano rimesse le usure, tanto del tempo futuro, che del passato. *L.* 23 § 1, 2, 6 *l. ult.* § *pen. ff. de liberat. legat.*

67. Allorchè il legato di liberazione viene fatto in favore del debitore di un terzo, il legato s'intende fatto non tanto a favore dello stesso debitore, quant'anche a favore del terzo creditore in quanto che il primo può chiedere all'erede di essere difeso dalla domanda del creditore, ed il creditore medesimo può convenire l'erede a pagare il debito. *L.* 3 § *ult. l. ff. eod. L.* 49 § 7 *ff. de legat.*

68. Se poi il legato di liberazione vien fatto in favore del fidejussore del testatore, allora l'erede è obbligato a liberare il fidejussore, o pagando il debito, o con sostituire un'altro fidejussore, od un pegno nel caso che il creditore lo abbia voluto accettare, oppure dare una cauzione al fidejussore, onde assicurarlo che non sarà molestato. *L.* 11 *ff. de liberat. legat.*

69. Abbiamo osservato che le cose che si lasciano in legato debbono essere in commercio almeno del legatario; onde è che non può lasciare per legato gli uomini liberi, nè le cose sacre, religiose, e sante, nè tampoco le cose pubbliche, o del Principe; e se si fa un legato di tali cose, il legato è nullo, nè si deve la stima del medesimo. § 4 *Inst. de legat. L.* 39 § 8, 9, 10 *ff. de legat.* 1. *L.* 14 *cod,*

eod., non importa poi se si lasciano simili cose puramente, o sotto condizione; imperocchè comunque la regola *Catoniana* non abbia luogo nei legati condizionali, e per quanto in pendenza della condizione possano quelle cose entrare nel commercio degli uomini, pure inutile è un tale legato perchè non è lecito di aspettare un simile avvenimento, *Arg. l.* 137 § 6 *ff. de verb. signif.* § 4 *Instit. de inut. stipul. L.* 34 § 2 *ff. de contrah. empt.*, è pure inutile il legato *tigni juncti* cioè di una trave, o altro materiale atto alla fabbricazione di case immesso nelle case medesime, *L.* 41 § 1 *et* 4 *ff. de legat.* 1; *junct. l.* 1 § 1 *ff. de tig. junct.*, purchè non sia fatto sotto condizione. *D. L.* 41 § 3 *ff. de legat.* 1.

70. Se un testatore lascia più volte a qualcuno una stessa cosa, come nel suo testamento, e poscia in un codicillo, se la cosa lasciata è un corpo, puta un cavallo, una casa ec., in dubbio non è dovuta che una sola volta, *L.* 34 § 1 *et arg. l.* 108 § 3 *ff. de legat.* 1. *L.* 66 § 5 *ff. de legat.* 2, a meno che il legatario non provi che era mente del testatore che fosse dovuta la cosa, e la di lei stima, *Arg. l.* 21 § 1 *ff. de legat.* 3. *L.* 42 § 1 *in fin. ff. de usuf. et quemad. quisq. utat.*, al contrario se la cosa lasciata è una quantità, è dovuta tante volte, quante è stata lasciata, purchè però sia stata lasciata ogni volta in una scrittura diversa. *L.* 34 § 3 *ff. de legat.* 1; *junct. l.* 12 *ff. de probat.*

71. È inutile ancora quel legato, la prestazione del quale sia stata conferita nel libero arbitrio dell'erede, perchè allora non vi è alcuna necessità di soddisfarlo. *L.* 43 § *pen. ff. de legat.* 1. *L.* 46 *ff. de fideicomm. libert.*; *junct. l.* 8 *ff. de oblig. et*

cet., si può però conferire nell'arbitrio dell'erede la scelta della persona cui abbia voluto dare il legato, cioè, se a Tizio o a Mevio. *L.* 16 *ff. de legat.* 3. *L.* 4 § 2 *ff. de ann. legat.*

72. Si può ancora lasciare nell'arbitrio dell'erede come di un uomo dabbene l'esecuzione del legato, come se il testatore abbia detto « *Se il mio erede stimerà, se sembrerà utile al mio erede, se lo crederà* » e simili; imperciocchè allora l'arbitrio dell'erede non è più libero ma vincolato a ciò che farebbe un'altra persona dabbene, *L.* 11 § 7 *ff. de legat.* 3, può ancora il testatore lasciare il legato in arbitrio del legatario, nel qual caso il legato è condizionale, e se muore il legatario prima di aver dichiarato di volere accettare il legato, egli non lo trasmette ai suoi eredi. *L.* 65 § 2 *ff. de legat.* 1. *L.* 69 *ff. de cond. et demonst.*

73. Non si può però conferire espressamente la prestazione del legato nell'arbitrio di un terzo, quando si possono conferire tacitamente, dicendo per esempio, lascio cento a Sempronio se Mevio anderà nel Campidoglio; donde è nato il detto che le cose espresse portano danno, le non espresse non pregiudicano. *L.* 52 *ff. de cond. et demonst. L.* 43 § *pen. ff. de legat.* 1. *Arg. l.* 68 *ff. de haered. inst.*

74. I legati cattatorj sono inutili al pari delle instituzioni cattatorie, *L.* 64 *ff. de legat.* 1, si sostengono però i legati lasciati in pena dell'erede, i quali si chiamano *poenae nomine relicta*, purchè non contengano niente d'impossibile, di vituperoso, o di contrario ai buoni costumi. Questi legati sono diretti a costringere l'erede in via indiretta a fare, o non fare una qualche cosa, come se un testatore dica « *Se il mio erede collocherà la*

di lui figlia in matrimonio con Tizio, o pel contrario se non la collocherà, dovrà pagare a Seio cento Scudi d'oro. § *ult. Instit. de legat. L. unic. cod. de his quae pen. nom.*

75. Generalmente poi nei legati si tiene la regola che quei legati i quali sono nulli a principio, col tratto del tempo non possono prendere forza, *L.* 29 *l.* 101 *ff. de reg. juris. L.* 41 § 2 *ff. de legat.* 1, e questa è la regola *Catoniana* da noi sopra accennata, la quale trasse il nome dal di lei autore *M. Porzio Catone*, ed è come riferisce *Celso nella l.* 1 *ff. de reg. Caton.*, così concepita « *Quod si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret id legatum, quandocumque* « *decesserit non valere* » Queste regole si estendono ancora a tutte le altre disposizioni testamentarie come ai fidecommissi, ed alle eredità, purchè però le disposizioni siano pure, e semplici, mentre se sono condizionali non ha luogo. *L. pen. ff. eod. L.* 4 § 2 *ff. de legat.*

76. Neppure si estende a quei legati, i quali incominciano ad esser dovuti dal momento dell'accettazione dell'eredità, come ai legati di usufrutto, di uso, di abitazione, e di libertà, *L.* 3 *ff. de reg. Cat. L. unic.* § 3 *ff. de reg. Cat. L. unic.* § 6 *cod. tot. de usu et usuf. legat.*, inoltre non appartiene alle leggi nuove, *L. ult. ff. de reg. Cat.*, non importa poi se le disposizioni di ultima volontà siano nulle a principio, per ragione della persona del disponente, *Prin. Inst. et* § 1 *quib. non est perm. fac. test.*, o per ragione delle cose che si contengono nelle disposizioni, § 10 *Inst. de legat.*, eccettuato il caso della *L.* 24 § 3 *ff. de fideicomm.*, o finalmente per ragione di colui, il quale viene onorato colla disposizione come se fosse incapace.

77. Si possono lasciare i legati *sotto condizione*, *sotto dimostrazione*, *sotto causa*, e *sotto modo*.

78. Per *dimostrazione* s'intende la descrizione di una persona, o di una cosa, *L.* 34 *ff. de cond. et demonst.*, per *causa* la ragione la quale è stata d'incitamento a fare la disposizione, *L.* 73 § 6 *ff. eod.* Per *modo* il fine che propone il testatore nel fare la sua disposizione, *L.* 17 § *ult. ff. eod.*, la *falsa dimostrazione* non rende inutile il legato, o il fidecommisso, a meno che non sia così dubbia la volontà del testatore, che non siasi potuto capire di qual persona, o cosa egli abbia inteso di parlare, *L.* 17 *prin. l.* 33 *l.* 34 *l.* 40 § 4 *ff. eod.* § 30 *Instit. de legat.*; oppure che la dimostrazione fosse stata desunta da un certo luogo, e che in esso non si fosse trovata la cosa lasciata in legato. *L.* 108 § 10 *ff. de legat. L.* 1 § 7 *ff. de dot. praeleg. Arg. l.* 30 § *pen. l.* 51 *ff. de legat.* 1.

79. Parimente è inutile il legato se il testatore desume la dimostrazione da una persona supponendola debitrice di quello a favore di cui egli dispone, allorchè ella realmente non lo è, come se dicesse, lascio a Tizio quei cento Scudi dei quali Mevio mi va debitore, *L.* 75 § 2 *ff. de legat.* 1, all'incontro, se il testatore abbia usato una falsa dimostrazione, ma che d'altronde si capisca qual sia stata la sua intenzione, come se abbia detto lascio a Tizio mio schiavo comprato da Sempronio, e che invece lo abbia comprato da Cajo, vale il legato. *L.* 1 *prin. et* § 1 *ff. de cond. et demonst. L.* 19 *ff. de auro et arg. mund.* § 30 *Instit. de legat.*

80. Egualmente se il testatore abbia desunta la dimostrazione da una cosa la quale non è esistente, è dovuto il legato, come se abbia detto, lascio

a Cajo cinquanta Scudi dei cento che ho lasciato a Mevio. Sebbene a Mevio non abbia lasciato alcuna cosa, pure il legato è dovuto. *L.* 72 § *ult. ff. de cond. et demonst.*

81. Quante volte il testatore abbia aggiunto al nome del legatario una dimostrazione vera bensì, ma comune ad altri unitamente al nome, come se abbia detto lascio a Tizio mio cognato Scudi cento, e che abbia avuto più Tizj suoi cognati, in questo caso si deve osservare se alcuno de' Tizj è più prossimo degli altri al testatore, oppure se tutti i Tizj sono in egual grado di parentela; nel primo caso si presume secondo la comune opinione che il testatore abbia inteso di lasciare il legato a Tizio a lui più prossimo, *Arg. l.* 10 *ff. de reb. dubiis*, nel secondo il legato viene ad essere inutile, perchè manca la prova di qual Tizio si fosse inteso il testatore. *L.* 21 § 1 *ff. qui test. fac. poss. Arg. l.* 30 *ff. de test. tutel.*

82. La falsa causa non vizia il legato, ancorchè il testatore abbia ignorato che era falsa. § 31 *Inst. de legat. L.* 17 § 2 *l.* 72 § 6 *ff. de cond. et demonst.*, se però si possa rilevare che il testatore non avrebbe disposto in quella tal maniera, se avesse saputo esser falsa la causa, non vale la disposizione. *L. ult. ff. de haered. instit. L.* 75 *ff. ad S. C. Trebell. L.* 72 § 6 *ff. de cond. et demonst.*

83. Il modo per quanto renda il legato puro, cosicchè si trasmetta dal legatario a' suoi eredi anche nel caso che egli sia morto prima di adempire il modo medesimo, *L. ult. cod. de his quae sub modo. L.* 48 *ff. de fideic. L.* 17 § *pen. l.* 44 *l.* 52 *ff. de manumiss. testam. L.* 40 § *ult. l.* 209 *ff. de cond. et demonst.*, pure impone l' obbligo

al legatario di dare cauzione all' erede col mezzo di fidejussori, onde assicurarlo che il modo sarà adempiuto; e se ricusa di dare tale cauzione l'erede può ribattere la domanda del legato, mediante l'eccezione *doli*; *L.* 48 *ff. de fid. libert. L.* 40 § *ult. l.* 80 *ff. de cond. et dem.*, se poi dà cauzione, può l'erede costringerlo ad eseguire il modo prescritto dal testatore, *L.* 17 § *pen. l.* 44 *ff. de manum. testam.*, oppure agire perchè gli restituisca il legato. *L.* 21 § 3 *ff. de ann. legat. L.* 17 *ff. de usu et usuf. legat.*

84. Quanto sopra non ha luogo se il testatore abbia imposto un modo il di cui adempimento non interessi che il legatario. *L.* 71 *prin. ff. de cond. et dem. Arg. l.* 2 § *ult. l.* 3 *ff. de donat. inter vir. et uxor. L.* 22 § 1 *ff. de alim. et cib. legat.*

85. Il modo impossibile ad eseguirsi, oppure vituperoso si ha per non scritto, e quindi il legatario non è obbligato ad eseguirlo, *L.* 37 *l.* 81 § 1 *et* 2 *ff. de cond. et demonst. Nov.* 1 *cap.* 1. *Arg. L.* 5 *cod. de instit. et subst.*, se è dubbio che sia un modo, ovvero una condizione, si decide piuttosto che sia un modo, perchè il modo conforme si è osservato, rende la disposizione pura e semplice. *L.* 67 *ff. de haered. instit.*

86. Generalmente poi quando le parole del testatore non sono ambigue non ha luogo alcuna interpetrazione della sua volontà, *L.* 25 § 3 *de legat.* 3, ma devesi stare alla significazione della medesima, *L.* 69 *ff. de legat.* 3, se il testatore ha parlato impropriamente, si deve dare alle espressioni da lui usate quel valore che è credibile aver egli voluto alle medesime attribuire, *L.* 24 *de reb. dubiis*, purchè però le espressioni siano capaci di ricevere una reale interpetrazione, *L.* 10 *l.* 11 *ff.*

cod. L. 67 *ff. de reg. jur.*, se poi siano così ambigue che non ammettano interpetrazione alcuna si hanno per non scritte, *L.* 2 *ff. de his quae pro non script. hab.*, lo stesso se il testatore ha scritto cose diverse da quelle che ha voluto esprimere, *L.* 3 *l.* 4 *ff. de reb. dubiis*, oppure se sia ambiguo di qual persona abbia inteso di parlare, come ne somministra esempi la *L.* 10 *ff. cod.*

87. All' effetto poi d' interpetrare le parole del testatore nel caso che possano ricevere un qualche senso, si deve ricorrere al suo uso di parlare, *L.* 3 § *ult. ff. de supp. legat. L.* 33 *ff. de auro et arg. L. pen. ff. de alim. et cib. L.* 14 *ff. de ann. leg. L.* 75 *ff. de leg.* 3. *L.* 50 § *ult. ff. de legat.*

88. E se quest' uso non si provi, si deve stare all' uso comune del paese, tenendo stretto calcolo delle presunzioni nascenti dalla qualità del testatore e del legatario, delle loro facoltà e di tutte le circostanze antecedenti, e susseguenti, *L.* 18 § 3 *in fin. ff. de instr. vel instrum. legat. L.* 75 *ff. de leg.* 3. *L.* 50 § *ult. ff. de legat. L. pen. ff. de alim. et cib.*, avvertendo che si deve sempre dare quella interpetrazione la quale sia la più umana. *L.* 10 § *ult. ff. de reb. dub. L.* 14 *in fin. cod. de fideicom. libertat.*

ADDIZIONE

Si rende necessario di far presente ai Notari, e loro Apprendisti la Notificazione dell' Imp. e R. Consulta del 27 *Aprile del corrente anno* 1826 *concepita nei seguenti termini, cioè:*

« S. A. Imp. e Reale volendo in modo efficace « provvedere all' esatta osservanza di quanto vien

« prescritto dalla legge degli 11 Febbrajo 1815, « a' Notari relativamente al registro degli atti sot- « toposti a tal formalità, ha con venerata risolu- « zione dei 17 del corrente ordinato dichiararsi, « che la penale di lire dieci cui debbono a norma « dell'art. X, cap. IV della legge summentovata « andar essi soggetti per ogni contravvenzione, « quando che facessero nei loro rogiti menzione « di atti pubblici, o privati sottoposti a diritto « fisso o proporzionale, che non siano muniti del « *Visto* dell' Uffizio delle gabelle, o Registro, « dovrà la medesima esser nel modo stesso appli- « cata a quei Notari che, facendo come sopra « menzione di atti registrati, mancassero d'indi- « care l'Uffizio di registrazione, ed il giorno in « cui gli atti stessi abbiano di fatto ricevuta la « preaccennata formalità, fermo stante per altro « in ogni rimanente quanto vien prescritto dal- « l'art. X antedetto, e dalla Notificazione de' 12 « Gennajo 1818 relativamente agli atti per i qua- « li non fosse scaduto il termine prescritto alla « loro denunzia, ed al pagamento del relativo di- « ritto.

E coll'indicata Notificazione del 12 *Gennajo* 1818 *fu dichiarato quant'appresso* « ivi » S. A. « Imp. e R. volendo che non si frapponga alcun « ostacolo al libero corso delle contrattazioni, e « che non restino angustiati i termini prefissi alla « denunzia degli atti gabellabili, ed al pagamen- « to dei correlativi diritti con suo veneratissimo « dispaccio del dì 8 stante ha dichiarato, che la « proibizione ingiunta ai Notari nell' art. X cap. « IV della legge del Notarato del dì 11 Febbrajo « 1815 di far menzione negli atti che da essi si « ricevono di altri atti pubblici, o privati prece-

« denti soggetti a diritto fisso, o proporzionale, se
« non siano muniti del visto dell'Uffizio delle ga-
« belle, o Registro non riguarda che gli atti, per
« i quali sia già scaduto il termine alla denunzia
« e al pagamento del diritto a forma degli ordini
« veglianti, ed ha inoltre ordinato l'Imp. e Rea-
« le A. S. che questa dichiarazione venga appli-
« cata anche ai casi pendenti. »

INDICE

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

SEZIONE IV.

SEZIONE V.

SEZIONE VI.

L'Opera è divisa in quattro Volumi, che si vendono al prezzo di Paoli sedici Fiorentini ossiano [illegible] nuova moneta.